

INDICE

PREMESSA		pag.8
TITOLO PRIMO	ANALISI DEL PROVVEDIMENTO	
	1. Destinatari.	pag.9
	2. Periodo di vigenza.	pag.9
	3. Elemento provvisorio della retribuzione.	pag.9
	4. Effetti.	pag.9
	5. Imposte e contributi.	pag.10
	6. Provvisorietà della corresponsione.	pag.10
	7. Misure del compenso per lavoro straordinario.	pag.10
	8. Miglioramenti economici e relative decorrenze.	pag.10
	9. Trattamento economico di missione.	pag.11
	10. Trattamento economico di trasferimento.	pag.11
	11. Riduzione di un terzo degli assegni per congedo straordinario.	pag.11
	12. Trattamento economico in caso di licenza straordinaria per congedo parentale.	pag.11
	13. Proroga ed efficacia delle norme.	pag.11
TITOLO SECONDO	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	
	1. Stipendio.	pag.12
	2. Scatti gerarchici ed aggiuntivi.	pag.14
	3. Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).	pag.15
	4. Indennità pensionabile.	pag.15
	5. Indennità integrativa speciale.	pag.17
	6. Assegno funzionale.	pag.18
	7. Emolumento pensionabile.	pag.20
	8. Emolumento fisso aggiuntivo di polizia.	pag.21
	9. Specchio sinottico t.e. fondamentale anno 2002.	pag.22
	10. Specchio sinottico t.e. fondamentale anno 2003.	pag.23
TITOLO TERZO	EMOLUMENTI EVENTUALI	
	1. Indennità per servizi esterni.	pag.24
	2. Indennità di ordine pubblico fuori sede.	pag.25
	3. Indennità di ordine pubblico in sede.	pag.27
	4. Indennità di presenza notturna.	pag.28
	5. Indennità di presenza super festivo.	pag.29
	6. Indennità di presenza festiva.	pag.30
	7. Indennità di presenza qualificata.	pag.31
	8. Indennità per servizi interni di caserma.	pag.32
	9. Indennità di compensazione.	pag.33
	10. Compenso per lavoro straordinario.	pag.34
	11. Indennità di bilinguismo.	pag.35
	12. Premio per attività di rimozioni, disinnescamento o distruzione degli ordigni esplosivi.	pag.36
	13. Indennità d'impiego in esercitazione ed operazioni militari.	pag.37
	14. Specchio sinottico trattamento economico eventuale.	pag.38
TITOLO QUARTO	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	
	1. Documento di missione.	pag.39
	a. località di partenza e di arrivo.	pag.39
	b. data e ora di partenza.	pag.39

c.	visto di arrivo e di partenza.	pag.39
d.	visto di rientro in sede.	pag.40
e.	dichiarazione del dipendente.	pag.40
f.	allegati.	pag.40
2.	Obbligo di rientro giornaliero in sede.	pag.41
3.	Indennità di missione.	pag.42
a.	misura intera.	pag.42
b.	misura ridotta al 40 %.	pag.42
c.	misura ridotta al 60 %.	pag.42
d.	misura ridotta a 2/3.	pag.42
e.	casi in cui non compete.	pag.42
f.	sosta intermedia nei viaggi di lungo percorso.	pag.43
4.	Indennità oraria di missione maggiorata.	pag.44
5.	Rimborsi spese.	pag.46
a.	viaggi in ferrovia.	pag.46
b.	viaggi in nave.	pag.46
c.	viaggi in aereo.	pag.46
d.	altri servizi di linea.	pag.46
e.	mezzo di trasporto urbano o taxi.	pag.46
f.	mezzo di trasporto autorizzato.	pag.46
g.	mezzo di trasporto non autorizzato.	pag.47
h.	viaggio nei casi di missioni connesse ad una licenza e/o ad un fine settimana.	pag.47
i.	alloggio.	pag.47
j.	consumazione pasti.	pag.49
k.	somma forfettaria.	pag.50
6.	Anticipo di missione.	pag.51
7.	Indennità supplementari.	pag.52
8.	Personale comandato al seguito e per collaborare con dirigenti.	pag.53
9.	Personale convocato dall’Autorità Giudiziaria quale indagato o imputato per fatti inerenti il servizio.	pag.54
10.	Personale richiamato dalla licenza ordinaria.	pag.55
11.	Personale a cui viene revocata la licenza ordinaria già concessa.	pag.56
12.	Cumulabilità.	pag.57

TITOLO QUINTO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

1.	Documenti di trasferimento.	pag.58
a.	documenti di trasferimento del personale in servizio.	pag.58
b.	documenti per il raggiungimento del domicilio eletto.	pag.58
c.	termine utile per effettuare il movimento.	pag.58
2.	Competenze.	pag.59
a.	indennità di prima sistemazione.	pag.59
b.	indennità di trasferta.	pag.59
c.	indennità di trasferimento.	pag.60
d.	emolumento una tantum.	pag.61
e.	trattamento fiscale e previdenziale.	pag.61
3.	Rimborsi spese.	pag.62
a.	viaggio del dipendente.	pag.62
b.	viaggio del nucleo familiare.	pag.62
c.	consumazione dei pasti.	pag.62
d.	trasporto dei mobili e delle masserizie.	pag.62
e.	imballaggio, presa e resa a domicilio.	pag.64
f.	per alloggio di servizio indisponibile.	pag.64

g. trasferimento della famiglia in comune limitrofo.	pag.64
h. trasferimento della famiglia da località diversa.	pag.64
4. Documentazione da allegare.	pag.65
5. Specchio sinottico compensi previsti in caso di trasferimento d'autorità.	pag.66

TITOLO SESTO

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO

1. Premessa.	pag.67
2. Indennità verticalizzate.	pag.68
3. Indennità in misura fissa.	pag.69
4. Indennità di imbarco.	pag.70
5. Indennità di aeronavigazione per il personale pilota.	pag.71
6. Indennità di aeronavigazione per il personale ufficiale osservatore.	pag.72
7. Indennità di aeronavigazione per il personale paracadutista.	pag.73
8. Indennità di volo per equipaggi fissi di volo.	pag.74
9. Indennità supplementare di marcia.	pag.75
10. Indennità supplementare per truppe da sbarco.	pag.76
11. Indennità supplementare per incursore o operatore subacqueo.	pag.77
12. Indennità supplementare di comando navale.	pag.78
13. Indennità supplementare di fuori sede.	pag.79
14. Indennità supplementare di pronto intervento aereo per il personale pilota.	pag.80
15. Indennità supplementare di pronto intervento aereo per equipaggi fissi di volo.	pag.81
16. Indennità supplementare per pilota istruttore di volo o di specialità.	pag.82
17. Misure dei compensi di collaudo.	pag.83
18. Indennità per allievi piloti.	pag.84
19. Indennità per allievi paracadutisti.	pag.85
20. Indennità di volo oraria.	pag.86
21. Norme di salvaguardia del maturato economico.	pag.87
22. Maggiorazione (c.d. trascinamento).	pag.88
23. Cumulabilità con l'indennità mensile pensionabile e regime fiscale	pag.90
24. Tabella 1 - Indennità impiego operativo di base.	pag.91
25. Tabella 2 - Indennità di imbarco (importi dal 1.1.2002 al 30.6.2002).	pag.92
26. Tabella 3 - Indennità di imbarco (importi dal 1.7.2002).	pag.93
27. Tabella 4 - Indennità di aeronavigazione per il personale pilota.	pag.94
28. Tabella 5 - Indennità di aeronavigazione per il personale ufficiale osservatore.	pag.95
29. Tabella 6 - Indennità di aeronavigazione per il personale paracadutista.	pag.96
30. Tabella 7 - Indennità di volo per equipaggi fissi di volo (importi dal 1.1.2002 al 30.6.2002).	pag.97
31. Tabella 8 - Indennità di volo per equipaggi fissi di volo (importi dal 1.7.2002).	pag.98
32. Tabella 9 - Indennità supplementare di marcia	pag.99
33. Tabella 10 - Indennità supplementare per truppe da sbarco.	pag.100
34. Tabella 11 - Indennità supplementare per incursore o operatore subacqueo.	pag.101

35. Tabella 12 - Indennità supplementare di comando navale	pag.102
36. Tabella 13 - Indennità supplementare di fuori sede.	pag.103
37. Tabella 14 - Indennità supplementare di pronto intervento aereo per il personale pilota	pag.104
38. Tabella 15 - Indennità supplementare di pronto intervento aereo per equipaggi fissi di volo.	pag.105
39. Tabella 16 - Indennità supplementare per pilota istruttore di volo o di specialità.	pag.106
40. Tabella 17 - Misure dei compensi di collaudo.	pag.107
41. Tabella 18 - Indennità per allievi piloti.	pag.108
42. Tabella 19 - Indennità per allievi paracadutisti.	pag.109
43. Tabella 20 - Indennità di volo oraria.	pag.110
44. Tabella 21 - Nuove percentuali delle maggiorazioni spettanti a titolo di trascinarsi.	pag.111
45. Tabella 22 - Maggiorazione.	pag.112
46. Specchio sinottico indennità operative fondamentali e supplementari - dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.	pag.113
47. Specchio sinottico indennità operative fondamentali e supplementari - a decorrere dal 1° luglio 2002.	pag.114
48. Specchio riepilogativo indennità operative.	pag.115

ALLEGATI

Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"
Allegato "D"
Allegato "E"

PREMESSA

1. Sul Supplemento Ordinario nr.155/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale nr.178 del 31 luglio 2002 è stato pubblicato il D.P.R. nr.164, recante “recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare, relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 ed al biennio economico 2002 – 2003”.

La materia oggetto del provvedimento è il trattamento economico fondamentale ed accessorio, la cui area di applicazione riguarda il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

2. Gli elementi retributivi trattati dal decreto sono:
 - a. Stipendi (art.42);
 - b. Indennità pensionabile (art.44);
 - c. Indennità integrativa speciale (art.45);
 - d. Trattamento di missione (art.46);
 - e. Trattamento economico di trasferimento (art.47);
 - f. Indennità per servizi esterni (art.48);
 - g. Indennità di ordine pubblico(art.49);
 - h. Compenso forfettario d’impiego (art.50);
 - i. Indennità di presenza notturna e festiva (art.51);
 - j. Indennità di impiego operativo (art.52, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7);
 - k. Emolumento fisso aggiuntivo di Polizia (art.52, comma 2);
 - l. Indennità di compensazione (art.54, comma 3);
 - m. Rimborso spese a seguito della revoca della licenza ordinaria già concessa (art.55, comma 2);
3. Successive circolari applicative, da parte dei competenti Uffici di questo Comando Generale, disciplineranno gli aspetti normativi e/o economici delle sotto elencate tematiche:
 - a. Efficienza dei servizi istituzionali (art.53);
 - b. Orario di lavoro (art.54, commi 1, 2, 4 e 5);
 - c. Licenza ordinaria (art.55, comma 1);
 - d. Licenza straordinaria e aspettativa (art.56);
 - e. Congedo per la formazione (art.57);
 - f. Licenza straordinaria per congedo parentale (art.58);
 - g. Diritto allo studio (art.59);
 - h. Buono pasto (art.60);
 - i. Asili nido (art.61);
 - j. Tutela assicurativa (art.62);
 - k. Tutela legale (art.63).

TITOLO PRIMO **(Analisi del provvedimento)**

1. DESTINATARI (art.41, comma 1)

- a. Si applica al personale inquadrato nei livelli retributivi, fino al grado di Tenente Colonnello compreso e comunque:
- (1) in servizio al 1° gennaio 2002;
 - (2) cessato dal servizio dal 2 gennaio 2002 (per estensione dei benefici contrattuali ai fini di pensione);
 - (3) in ausiliaria al 1° gennaio 2002 e sino alla data di permanenza in tale posizione (solo ai fini dell'adeguamento dell'indennità di ausiliaria prevista dall'art.44 della legge nr.224/86 e successive modificazioni, per gli Ufficiali e dall'art.46 della legge nr.212/83 e successive modificazioni per i Sottufficiali).
- b. Si applica, inoltre, ai Sottotenenti di complemento di 1ª nomina ed in rafferma, in quanto, destinatari, ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 1, della Legge 24 dicembre 1986, nr.958 e dell'art.1 del D.Lgs. 3 maggio 2001, nr.186, del trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI (Sottotenente cpl. di 1ª nomina – Sottotenente cpl. in ferma biennale) e VII-bis (Tenente cpl. in ferma biennale).
- c. Sono esclusi:
- (1) gli Ufficiali Colonnelli e Generali;
 - (2) gli Ufficiali beneficiari degli artt.43, commi 22 e 23, e 43-ter, commi 2 e 3, della Legge 1° aprile 1981, n. 121, per ciò che concerne il mero trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità integrativa speciale e indennità pensionabile);
 - (3) i Carabinieri ausiliari, i Carabinieri ausiliari in ferma biennale ed i Carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati.

2. PERIODO DI VIGENZA (art.41, comma 2)

Effetti normativi: 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005;

Effetti economici: 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 (salvo diversa decorrenza espressamente indicata).

3. ELEMENTO PROVVISORIO DELLA RETRIBUZIONE (art.41, comma 3)

- a. L'elemento provvisorio della retribuzione (vacanza contrattuale) è corrisposto dal mese successivo a quello del trimestre decorrente dalla data di termine degli effetti economici del provvedimento (esempio: per l'attuale la data è 31 dicembre 2003; pertanto, la decorrenza dell'emolumento sarà 1° aprile 2004) nella misura del 30 per cento del tasso di inflazione programmato, da applicare sugli importi tabellari del livello retributivo e dell'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi tale misura è elevata al 50 per cento (dal 1° luglio 2004). Tale emolumento è soppresso dalla data di decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo provvedimento contrattuale.
- b. Riserva di disposizioni esecutive.

4. EFFETTI (art.43)

a. Personale militare in servizio (comma 1)

Le nuove misure degli stipendi

- (1) hanno effetto su: 13ª mensilità, trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, indennità di buonuscita, assegno alimentare previsto dall'art.82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, nr.3, in combinato disposto con gli artt.91 o 92 del citato D.P.R., o da disposizioni analoghe, equo indennizzo, ritenute previdenziali, fiscali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P., o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
- (2) non hanno, invece, effetto sull'importo dell'indennità integrativa speciale.

b. Personale militare in quiescenza (comma 2)

I benefici economici, risultanti dall'applicazione del D.P.R. nr.164/02, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dallo stesso, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano, invece, solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

5. IMPOSTE E CONTRIBUTI

Ritenute previdenziali e fiscali come da norme in vigore.

6. PROVVISORIETA' DELLA CORRESPONSIONE (art.43, comma 3)

a. I Servizi Amministrativi che liquidano gli emolumenti sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli.

b. Quanto sopra in applicazione dell'art.172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. MISURE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (art.43, comma 4)

a. I benefici contrattuali non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.

b. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'art.5 del D.P.R. 10 aprile 1987, nr.150.

8. MIGLIORAMENTI ECONOMICI E RELATIVE DECORRENZE

a. Nuovi stipendi (art.42)

Gli stipendi annui lordi sono incrementati con decorrenza 1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003.

b. Indennità pensionabile (art.44)

Le misure lorde sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003.

c. Indennità integrativa speciale (art.45)

Attribuzione della misura mensile lorda pari a €541,29 al personale inquadrato nel livello retributivo VII-bis a decorrere dal 1° gennaio 2002.

d. Maggiorazione dell'indennità oraria di missione (art.46, comma 5)

La misura è rideterminata in €6,00 per ogni ora a decorrere dal 1° settembre 2002.

e. Indennità per servizi esterni (art.48)

La misura è rideterminata in €6,00 lordi - per ciascun turno - a decorrere dal 1° settembre 2002.

f. Indennità per ordine pubblico fuori sede (art.49, comma 1)

L'indennità è rideterminata nella misura unica di € 26,00 lordi - per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore - a decorrere dal 1° settembre 2002 (disposizioni esecutive a cura del Ministero dell'Interno).

g. Indennità per ordine pubblico in sede (art.49, comma 3)

L'indennità è rideterminata nella misura unica di € 13,00 lordi - per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore - a decorrere dal 1° settembre 2002 (disposizioni esecutive a cura del Ministero dell'Interno)

h. Compenso forfettario d'impiego (art.50)

Le misure lorde sono determinate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

i. Indennità di presenza notturna (art.51, comma 1)

La misura è rideterminata in €4,10 lordi - per ciascuna ora - a decorrere dal 1° settembre 2002.

j. Indennità di presenza super festivo (art.51, comma 2)

La misura è rideterminata in €40,00 lordi - per ciascun turno - a decorrere dal 1° gennaio 2002.

k. Indennità di impiego operativo (art.52, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7)

Le misure lorde sono rideterminate a decorrere dal 1° luglio 2002.

l. Emolumento fisso aggiuntivo di polizia (art.52, comma 2)

Le misure lorde sono determinate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

m. Indennità di compensazione (art.54, comma 3)

La misura è determinata in €5,00 lordi a decorrere dal 16 agosto 2002.

9. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE (art.46)

Le disposizioni innovative si applicano a decorrere dal 1° settembre 2002.

10. TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO (art.47)

Le disposizioni innovative si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 16 agosto 2002, prescindendo dalla data del provvedimento con cui il trasferimento medesimo è stato disposto.

11. RIDUZIONE DI UN TERZO DEGLI ASSEGNI PER CONGEDO STRAORDINARIO (art.56)

L'art.56 del D.P.R. nr.164/02 sancisce che le disposizioni di cui all'art.3, comma 39, della legge nr.537/93, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

12. TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI LICENZA STRAORDINARIA PER CONGEDO PARENTALE (art.58)

a. l'art.58, comma 1, del D.P.R. nr.164/02 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale con figli minori di tre anni che intenda avvalersi del congedo parentale previsto dall'art.32 del D.Lgs. nr.151/01, è concessa la licenza straordinaria di cui all'art.48 del D.P.R. nr.395/95 sino alla misura complessiva di 45 giorni anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.

In attuazione del suddetto disposto normativo i comandi, a decorrere dal 1° gennaio 2002, provvederanno, in presenza di licenza straordinaria per motivi privati (astensione facoltativa), a corrispondere il trattamento economico nella misura intera, nel limite di 45 giorni nell'arco del triennio e comunque entro il limite annuo di 45 giorni. Oltre il predetto limite restano valide le disposizioni – in materia di astensione facoltativa – impartite dall'Ufficio Legislazione con circolare nr.102/47-2-1999 in data 10 aprile 2001.

b. l'art.58, comma 3, del D.P.R. nr.164/02 ha disposto che in caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'art.47 del T.U. a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei 45 giorni di cui al comma 1.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in materia di licenza per malattia del bambino avremo che:

(1) la licenza per malattia del bambino di età inferiore a tre anni non comporta riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di 5 gg. lavorativi nell'arco di ciascun anno;

(2) la licenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni non dà luogo a corresponsione del trattamento economico.

c. l'art.58, comma 6, del D.P.R. nr.164/02 ha disposto che nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli artt.36 e 37 del T.U. a tutela della maternità è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei 45 giorni annui. Tale periodo non riduce le ferie e la 13^a mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio;

d. l'art.58, comma 7, del D.P.R. nr.164/02 ha disposto che al personale femminile collocato in licenza straordinaria per maternità (astensione obbligatoria) è attribuito il trattamento economico nella misura intera. Analogamente, al padre lavoratore al quale viene riconosciuto il diritto alla licenza straordinaria per paternità nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, compete il trattamento economico nella misura intera.

13. PROROGA DI EFFICACIA DELLE NORME (art.64)

Ove non in contrasto con il decreto in oggetto, al personale militare destinatario continuano ad applicarsi le norme dei DD.PP.RR. nr.395/95, nr.359/96, nr.254/99 e nr.140/01.

TITOLO SECONDO
(Trattamento economico fondamentale)

1. STIPENDIO

IMPORTI AL 31 DICEMBRE 2001 (art.14 D.P.R. nr.140/01)			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	8.187,39	682,28
Carabiniere Scelto	V	8.187,39	682,28
Appuntato	V	8.187,39	682,28
Appuntato Scelto	V	8.187,39	682,28
Vice Brigadiere	VI	9.049,87	754,16
Brigadiere	VI	9.049,87	754,16
Brigadiere Capo	VI bis	9.724,37	810,36
Maresciallo	VI	9.049,87	754,16
Maresciallo Ordinario	VI bis	9.724,37	810,36
Maresciallo Capo	VII	10.398,86	866,57
Mar.A.s.UPS.	VII bis	11.146,69	928,89
Luogotenente	VII bis	11.146,69	928,89
Sottotenente cpl	VI	9.049,87	754,16
Sottotenente spe	VII bis	11.146,69	928,89
Tenente cpl f.b.	VII bis	11.146,69	928,89
Tenente spe	VIII	11.894,52	991,21
Capitano	VIII	11.894,52	991,21
Maggiore	IX	13.615,35	1.134,61
Tenente Colonnello	IX	13.615,35	1.134,61

1° aumento con effetto dal 1° GENNAIO 2002 al 31 DICEMBRE 2002 (Art.42, comma 1, D.P.R. nr.164/02)					
GRADO	LIVELLO	1° AUMENTO IN EURO		TOTALE IN EURO	
		annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo
Carabiniere	V	362,40	30,20	8.549,79	712,48
Carabiniere Scelto	V	362,40	30,20	8.549,79	712,48
Appuntato	V	362,40	30,20	8.549,79	712,48
Appuntato Scelto	V	362,40	30,20	8.549,79	712,48
Vice Brigadiere	VI	385,20	32,10	9.435,07	786,26
Brigadiere	VI	385,20	32,10	9.435,07	786,26
Brigadiere Capo	VI bis	403,20	33,60	10.127,57	843,96
Maresciallo	VI	385,20	32,10	9.435,07	786,26
Maresciallo Ordinario	VI bis	403,20	33,60	10.127,57	843,96
Maresciallo Capo	VII	421,20	35,10	10.820,06	901,67
Mar.A.s.UPS.	VII bis	440,40	36,70	11.587,09	965,59
Luogotenente	VII bis	440,40	36,70	11.587,09	965,59
Sottotenente cpl	VI	385,20	32,10	9.435,07	786,26
Sottotenente spe	VII bis	440,40	36,70	11.587,09	965,59
Tenente cpl f.b.	VII bis	440,40	36,70	11.587,09	965,59
Tenente spe	VIII	460,80	38,40	12.355,32	1.029,61
Capitano	VIII	460,80	38,40	12.355,32	1.029,61

Maggiore	IX	506,40	42,20	14.121,75	1.176,81
Tenente Colonnello	IX	506,40	42,20	14.121,75	1.176,81

2° aumento con effetto dal 1° GENNAIO 2003 al 31 DICEMBRE 2003					
(Art.42, comma 2, D.P.R. nr.164/02)					
GRADO	LIVELLO	2° AUMENTO IN EURO		TOTALE IN EURO	
		annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo
Carabiniere	V	226,80	18,90	8.776,59	731,38
Carabiniere Scelto	V	226,80	18,90	8.776,59	731,38
Appuntato	V	226,80	18,90	8.776,59	731,38
Appuntato Scelto	V	226,80	18,90	8.776,59	731,38
Vice Brigadiere	VI	240,00	20,00	9.675,07	806,26
Brigadiere	VI	240,00	20,00	9.675,07	806,26
Brigadiere Capo	VI bis	252,00	21,00	10.379,57	864,96
Maresciallo	VI	240,00	20,00	9.675,07	806,26
Maresciallo Ordinario	VI bis	252,00	21,00	10.379,57	864,96
Maresciallo Capo	VII	262,80	21,90	11.082,86	923,57
Mar.A.s.UPS.	VII bis	274,80	22,90	11.861,89	988,49
Luogotenente	VII bis	274,80	22,90	11.861,89	988,49
Sottotenente cpl	VI	240,00	20,00	9.675,07	806,26
Sottotenente spe	VII bis	274,80	22,90	11.861,89	988,49
Tenente cpl f.b.	VII bis	274,80	22,90	11.861,89	988,49
Tenente spe	VIII	288,00	24,00	12.643,32	1.053,61
Capitano	VIII	288,00	24,00	12.643,32	1.053,61
Maggiore	IX	315,60	26,30	14.437,35	1.203,11
Tenente Colonnello	IX	315,60	26,30	14.437,35	1.203,11

IMPORTI A REGIME			
(Art.42, comma 3, del D.P.R. nr.164/02)			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO	
		ANNUO LORDO	MENSILE LORDO
Carabiniere	V	8.776,59	731,38
Carabiniere Scelto	V	8.776,59	731,38
Appuntato	V	8.776,59	731,38
Appuntato Scelto	V	8.776,59	731,38
Vice Brigadiere	VI	9.675,07	806,26
Brigadiere	VI	9.675,07	806,26
Brigadiere Capo	VI bis	10.379,57	864,96
Maresciallo	VI	9.675,07	806,26
Maresciallo Ordinario	VI bis	10.379,57	864,96
Maresciallo Capo	VII	11.082,86	923,57
Mar.A.s.UPS.	VII bis	11.861,89	988,49
Luogotenente	VII bis	11.861,89	988,49
Sottotenente cpl	VI	9.675,07	806,26
Sottotenente spe	VII bis	11.861,89	988,49
Tenente cpl f.b.	VII bis	11.861,89	988,49
Tenente spe	VIII	12.643,32	1.053,61
Capitano	VIII	12.643,32	1.053,61
Maggiore	IX	14.437,35	1.203,11
Tenente Colonnello	IX	14.437,35	1.203,11

2. SCATTI GERARCHICI ED AGGIUNTIVI

a. SCATTI GERARCHICI

- (1) essi vengono attribuiti, nell'ambito dello stesso livello retributivo, per assicurare la differenza stipendiale fra ciascun grado; in pratica è un aumento retributivo corrisposto in caso di promozione o nomina al grado nell'ambito dello stesso livello retributivo;
- (2) esso è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione dell'indennità di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello retributivo);
- (3) nei casi di passaggio di livelli retributivi (**dal V al VI e da questo al Vi bis**) nella R.I.A. confluisce un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

b. SCATTI AGGIUNTIVI

- (1) essi vengono attribuiti, rispettivamente, al:
 - (a) Appuntato Scelto con 8 anni nel grado (*art.37-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, nr.198*).
 - (b) Brigadiere Capo con 8 anni nel grado (*art.37-ter del D.Lgs. 12 maggio 1995, nr.198*).
 - (c) M.A.s.UPS. con 7 anni nel grado (*art.38-ter, commi 1, 2 e 7, del D.Lgs. 12 maggio 1995, nr.198*).
 - (d) Luogotenente (*art.38-ter, commi 2, 3 e 7, del D.Lgs. 12 maggio 1995, nr.198*).
- (2) esso è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione dell'indennità di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello retributivo);
- (3) esso non è più dovuto all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore;
- (4) esso, ove previsto, non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.

GRADO	LIVELLO	SCATTO GERARCHICO	SCATTO AGGIUNTIVO
Carabiniere	V	/	/
Carabiniere Scelto	V	1	/
Appuntato	V	2	/
Appuntato Scelto	V	3	/
Appuntato Scelto	V	3	1(a)
Vice Brigadiere	VI	/	/
Brigadiere	VI	1	/
Brigadiere Capo	VI bis	/	/
Brigadiere Capo	VI bis	/	1(b)
Maresciallo	VI	2	/
Maresciallo Ordinario	VI bis	1	/
Maresciallo Capo	VII	/	/
Mar.A.s.UPS.	VII bis	/	/
Mar.A.s.UPS.	VII bis	/	1(c)
Luogotenente	VII bis	/	2(d)
Sottotenente cpl	VI	/	/
Sottotenente spe	VII bis	/	/
Tenente cpl f.b.	VII bis	/	/
Tenente spe	VIII	/	/
Capitano	VIII	1	/
Maggiore	IX	/	/
Tenente Colonnello	IX	1	/

3. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (R.I.A.)

Al personale in servizio continua ad essere corrisposta la R.I.A. in godimento al 31 dicembre 2001.

4. INDENNITA' PENSIONABILE

Riferimenti normativi:

- art.5 D.P.R. nr.69/84;
- art.2 Legge nr.34/84;
- art.6 D.P.R. nr.150/87;
- art.6 D.P.R. nr.147/90;
- art.37 D.P.R. nr.395/95;
- art.5 D.P.R. nr.359/96;
- art.44 D.P.R. nr.254/99;
- art.16 D.P.R. nr.140/01;

L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, nr.78 (indennità operative), nei limiti e con le modalità previste dall'art.1 della legge 5 agosto 1978, nr.505, il quale prevede che la più favorevole è corrisposta in misura intera e l'altra in misura limitata al 50%.

IMPORTI AL 31 DICEMBRE 2001 (art.16 D.P.R. nr.140/01)			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	4.338,24	361,52
Carabiniere Scelto	V	4.716,28	393,02
Appuntato	V	5.156,31	429,69
Appuntato Scelto	V	5.664,50	472,04
Vice Brigadiere	VI	6.296,64	524,72
Brigadiere	VI	6.327,63	527,30
Brigadiere Capo	VI bis	6.724,27	560,36
Maresciallo	VI	6.544,54	545,38
Maresciallo Ordinario	VI bis	6.755,26	562,94
Maresciallo Capo	VII	6.972,17	581,01
Mar.A.s.UPS.	VII bis	7.300,63	608,39
Luogotenente	VII bis	7.300,63	608,39
Sottotenente cpl	VI	6.959,77	579,98
Sottotenente spe	VII bis	7.170,49	597,54
Tenente cpl f.b.	VII bis	7.170,49	597,54
Tenente spe	VIII	7.474,16	622,85
Capitano	VIII	7.542,34	628,53
Maggiore	IX	7.684,88	640,41
Tenente Colonnello	IX	7.684,88	640,41

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002 (Art.44, comma1, del D.P.R. nr.164/02)			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	4.590,00	382,50
Carabiniere Scelto	V	4.989,60	415,80
Appuntato	V	5.455,20	454,60
Appuntato Scelto	V	5.992,80	499,40
Vice Brigadiere	VI	6.662,40	555,20
Brigadiere	VI	6.694,80	557,90
Brigadiere Capo	VI bis	7.114,80	592,90
Maresciallo	VI	6.924,00	577,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	7.147,20	595,60
Maresciallo Capo	VII	7.376,40	614,70
Mar.A.s.UPS.	VII bis	7.724,40	643,70
Luogotenente	VII bis	7.724,40	643,70
Sottotenente cpl	VI	7.586,40	632,20
Sottotenente spe	VII bis	7.586,40	632,20
Tenente cpl f.b.	VII bis	7.908,00	659,00
Tenente spe	VIII	7.908,00	659,00
Capitano	VIII	7.980,00	665,00
Maggiore	IX	8.131,20	677,60
Tenente Colonnello	IX	8.131,20	677,60

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2003 (Art.44, comma 2, del D.P.R. nr.164/02)			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	4.850,40	404,20
Carabiniere Scelto	V	5.272,80	439,40
Appuntato	V	5.764,80	480,40
Appuntato Scelto	V	6.332,40	527,70
Vice Brigadiere	VI	7.039,20	586,60
Brigadiere	VI	7.074,00	589,50
Brigadiere Capo	VI bis	7.518,00	626,50
Maresciallo	VI	7.316,40	609,70
Maresciallo Ordinario	VI bis	7.552,80	629,40
Maresciallo Capo	VII	7.795,20	649,60
Mar.A.s.UPS.	VII bis	8.162,40	680,20
Luogotenente	VII bis	8.162,40	680,20
Sottotenente cpl	VI	8.017,20	668,10
Sottotenente spe	VII bis	8.017,20	668,10
Tenente cpl f.b.	VII bis	8.355,60	696,30
Tenente spe	VIII	8.355,60	696,30
Capitano	VIII	8.432,40	702,70
Maggiore	IX	8.592,00	716,00
Tenente Colonnello	IX	8.592,00	716,00

5. INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

Riferimenti normativi:

- art.1 L. nr.324/59;
- art.3 D.L. nr.17/83 convertito dalla L.n.79/83;
- art.16 D.P.R. nr.13/86;

A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale inquadrato nel livello retributivo VII bis è attribuita l'I.I.S. nella misura di €541,29 mensili lordi.

Al restante personale continuano ad essere corrisposte le misure in godimento al 31 dicembre 2001.

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002			
(Art.45 del D.P.R. nr.164/02)			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	6.317,84	526,49
Carabiniere Scelto	V	6.317,84	526,49
Appuntato	V	6.317,84	526,49
Appuntato Scelto	V	6.317,84	526,49
Vice Brigadiere	VI	6.371,03	530,92
Brigadiere	VI	6.371,03	530,92
Brigadiere Capo	VI bis	6.408,47	534,04
Maresciallo	VI	6.371,03	530,92
Maresciallo Ordinario	VI bis	6.408,47	534,04
Maresciallo Capo	VII	6.445,85	537,15
Mar.A.s.UPS.	VII bis	6.495,48	541,29
Luogotenente	VII bis	6.495,48	541,29
Sottotenente cpl	VI	6.371,03	530,92
Sottotenente spe	VII bis	6.495,48	541,29
Tenente cpl f.b.	VII bis	6.495,48	541,29
Tenente spe	VIII	6.545,24	545,44
Capitano	VIII	6.545,24	545,44
Maggiore	IX	6.641,42	553,45
Tenente Colonnello	IX	6.641,42	553,45

6. ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE

Riferimento normativo:

- art.6 D.L. nr.387/87 convertito dalla L. nr.472/87;
- art.5 D.P.R. nr.147/90;
- art.38 D.P.R. nr.395/95;
- art.14 D.P.R. nr.359/96;
- art.45 D.P.R. nr.254/99.

ASSEGNO FUNZIONALE 19 ANNI DI SERVIZIO PRESTATO NELLE FF.PP. IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	890,89	74,24
Carabiniere Scelto	V	890,89	74,24
Appuntato	V	890,89	74,24
Appuntato Scelto	V	890,89	74,24
Vice Brigadiere	VI	1.107,80	92,32
Brigadiere	VI	1.107,80	92,32
Brigadiere Capo	VI bis	1.107,80	92,32
Maresciallo	VI	1.125,88	93,82
Maresciallo Ordinario	VI bis	1.125,88	93,82
Maresciallo Capo	VII	1.125,88	93,82
Mar.A.s.UPS.	VII bis	1.125,88	93,82
Luogotenente	VII bis	1.125,88	93,82
Sottotenente spe	VII bis	1.324,71	110,39
Tenente spe	VIII	1.324,71	110,39
Capitano	VIII	1.704,31	142,03
Maggiore	IX	1.921,22	160,10
Tenente Colonnello	IX	1.921,22	160,10

ASSEGNO FUNZIONALE 29 ANNI DI SERVIZIO PRESTATO NELLE FF.PP. IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	1.107,80	92,32
Carabiniere Scelto	V	1.107,80	92,32
Appuntato	V	1.107,80	92,32
Appuntato Scelto	V	1.107,80	92,32
Vice Brigadiere	VI	1.541,62	128,47
Brigadiere	VI	1.541,62	128,47
Brigadiere Capo	VI bis	1.541,62	128,47
Maresciallo	VI	1.567,45	130,62
Maresciallo Ordinario	VI bis	1.567,45	130,62
Maresciallo Capo	VII	1.567,45	130,62
Mar.A.s.UPS.	VII bis	1.567,45	130,62
Luogotenente	VII bis	1.567,45	130,62
Sottotenente spe	VII bis	1.650,08	137,51
Tenente spe	VIII	1.650,08	137,51
Capitano	VIII	2.626,18	218,85
Maggiore	IX	2.626,18	218,85

Tenente Colonnello	IX	2.626,18	218,85
--------------------	----	----------	--------

- pag.19 -

Si rammenta che:

- a. per gli Ufficiali l'assegno compete a condizione che gli stessi provengano da carriere e ruoli inferiori delle Forze di Polizia;
- b. per l'attribuzione dell'assegno funzionale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la valutazione dei requisiti prescritti, cioè, l'aver prestato servizio nelle Forze di Polizia senza "demerito", dovrà riferirsi solamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media" (*art.45, comma 3, del D.P.R. nr.254/99*).

7. EMOLUMENTO PENSIONABILE

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002				
GRADO	LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Appuntato Scelto con 16 anni di servizio	V	art.1, comma1, legge nr.356/00	247,90	20,66
Vice Brigadiere con 3 anni e 6 mesi di servizio nel grado	VI	art.54/ter D.Lgs nr.198/95	191,09	15,92
Brigadiere Capo con 30 anni di servizio	VI bis	art.1, comma 3, legge nr.356/00	232,41	19,37
Maresciallo con 1 anno di servizio nel grado	VI	art.54/quater D.Lgs. nr.198/95	258,23	21,52
Maresciallo Ordinario con 3 anni e 6 mesi di servizio nel grado	VI bis	art.54/quinqes D.Lgs. nr.198/95	258,23	21,52
Maresciallo Capo con 10 anni di servizio nel grado	VII	art.54/sexies D.Lgs. nr.198/95 (differenza tra i livelli VII e VII bis)	767,03	63,92
M.A.s.U.P.S. con 2 anni e 4 mesi di servizio nel grado e Luogotenente	VII bis	art.54/bis D.Lgs. nr.198/95 (differenza tra i livelli VII bis e VIII)	768,23	64,02

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2003				
GRADO	LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Appuntato Scelto con 16 anni di servizio	V	art.1, comma1, legge nr.356/00	247,90	20,66
Vice Brigadiere con 3 anni e 6 mesi di servizio nel grado	VI	art.54/ter D.Lgs nr.198/95	191,09	15,92
Brigadiere Capo con 30 anni di servizio	VI bis	art.1, comma 3, legge nr.356/00	232,41	19,37
Maresciallo con 1 anno di servizio nel grado	VI	art.54/quater D.Lgs. nr.198/95	258,23	21,52
Maresciallo Ordinario con 3 anni e 6 mesi di servizio nel grado	VI bis	art.54/quinqes D.Lgs. nr.198/95	258,23	21,52
Maresciallo Capo con 10 anni di servizio nel grado	VII	art.54/sexies D.Lgs. nr.198/95 (differenza tra i livelli VII e VII bis)	779,03	64,92

M.A.s.U.P.S. con 2 anni e 4 mesi di servizio nel grado e Luogotenente	VII bis	art.54/bis D.Lgs. nr.198/95 (differenza tra i livelli VII bis e VIII)	781,43	65,12
--	---------	--	---------------	--------------

8. EMOLUMENTO FISSO AGGIUNTIVO DI POLIZIA

Al personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione (piloti, paracadutisti ed ufficiali osservatori) e volo (equipaggio fisso di volo) compete a decorrere dal 1° gennaio 2002 un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nella misura mensile lorda indicata nella sotto riportata tabella.

L'emolumento in argomento:

- (a) è pensionabile, computabile nella 13^a mensilità ed assoggettato, nella misura intera, alle ritenute fiscali, previdenziali ed I.R.A.P.;
- (b) compete, all'atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità;
- (c) al momento della restituzione del personale specializzato ai servizi ordinari, non viene preso in considerazione ai fini della determinazione della maggiorazione prevista dall'art.52, comma 2, D.P.R. nr.254/99 (c.d. trascinamento);
- (d) rispetto all'indennità mensile pensionabile, va corrisposto in misura intera non rientrando nelle prescrizioni previste dall'art.17, comma 1, della legge nr.78/83.

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002 (Art.52, comma 2, del D.P.R. nr.164/02)			
GRADO	LIVELLO	IMPORTO IN EURO ANNUO LORDO	IMPORTO IN EURO MENSILE LORDO
Carabiniere	V	2.640,00	220,00
Carabiniere Scelto	V	2.400,00	200,00
Appuntato	V	2.640,00	220,00
Appuntato Scelto	V	1.740,00	145,00
Appuntato Scelto + 17	V	1.560,00	130,00
Appuntato Scelto + 25	V	1.260,00	105,00
Appuntato Scelto + 29	V	1.260,00	105,00
Vice Brigadiere	VI	2.580,00	215,00
Brigadiere	VI	2.520,00	210,00
Brigadiere + 15	VI bis	1.560,00	130,00
Brigadiere + 18	VI bis	1.320,00	110,00
Brigadiere Capo	VI bis	1.320,00	110,00
Brigadiere Capo + 25	VI bis	1.200,00	100,00
Maresciallo	VI	1.800,00	150,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	1.800,00	150,00
Maresciallo Ordinario + 10	VI bis	1.560,00	130,00
Maresciallo Ordinario +15	VI bis	1.320,00	110,00
Maresciallo Capo	VII	1.320,00	110,00
Maresciallo Capo + 25	VII	1.200,00	100,00
Mar.A.s.UPS.	VII bis	1.260,00	105,00
Mar.A.s.UPS. + 25	VII bis	900,00	75,00
Mar.A.s.UPS. + 29	VII bis	900,00	75,00
Luogotenente	VII bis	1.260,00	105,00
Luogotenente + 25	VII bis	900,00	75,00
Luogotenente + 29	VII bis	900,00	75,00
Sottotenente cpl	VI	1.080,00	90,00
Sottotenente spe	VII bis	1.080,00	90,00
Tenente cpl f.b.	VII bis	1.140,00	95,00
Tenente spe	VIII	1.140,00	95,00
Capitano	VIII	900,00	75,00
Maggiore	IX	960,00	80,00
Tenente Colonnello	IX	960,00	80,00

Tenente Colonnello + 25	IX	1020,00	85,00
-------------------------	----	---------	-------

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002 AL 31 DICEMBRE 2002**

GRADO	LIV	SCA GER	SCA AGG	EMOLUMENTO PENSIONSION.		STIPENDIO		INDENNITA' PENSIONABILE		INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE		ASSEGNO FUNZIONALE		ASSEGNO FUNZIONALE	
				annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	19 anni		29 anni	
												annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo
UFFICIALI															
Ten.Col.	IX	1				14.121.75	1.176.81	8.131.20	677.60	6.641.42	553.45	1.921.22	160.10	2.626.18	218.85
Maggiore	IX					14.121.75	1.176.81	8.131.20	677.60	6.641.42	553.45	1.921.22	160.10	2.626.18	218.85
Capitano	VIII	1				12.355.32	1.029.61	7.980.00	665.00	6.545.24	545.44	1.704.31	142.03	2.626.18	218.85
Tenente spe.	VIII					12.355.32	1.029.61	7.980.00	659.00	6.545.24	545.44	1.324.71	110.39	1.650.08	137.51
Tenente cpl. f.b.	VII bis					11.587.09	965.59	7.908.00	659.00	6.495.48	541.29	/	/	/	/
S.Tenente spe.	VII bis					11.587.09	965.59	7.586.40	632.20	6.495.48	541.29	1.324.71	110.39	1.650.08	137.51
S.Tenente cpl.	VI					9.435.07	786.26	7.586.40	632.20	6.371.03	530.92	/	/	/	/
ISPETTORI															
Luogotenente (8) (d)	VII bis		2	768.23	64.02	11.587.09	965.59	7.724.40	643.70	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.A.s.UPS (7) (c)	VII bis		1	768.23	64.02	11.587.09	965.59	7.724.40	643.70	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.A.s.UPS (7)	VII bis			768.23	64.02	11.587.09	965.59	7.724.40	643.70	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.A.s.UPS	VII bis					11.587.09	965.59	7.724.40	643.70	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar. Capo (6)	VII			767.03	63.92	10.820.06	901.67	7.376.40	614.70	6.445.85	537.15	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar. Capo	VII					10.820.06	901.67	7.376.40	614.70	6.445.85	537.15	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.Ord. (5)	VI bis	1		258.23	21.52	10.127.57	843.96	7.147.20	595.60	6.408.47	534.04	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.Ord.	VI bis	1				10.127.57	843.96	7.147.20	595.60	6.408.47	534.04	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Maresciallo (4)	VI	2		258.23	21.52	9.435.07	786.26	6.924.00	577.00	6.371.03	530.92	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Maresciallo	VI	2				9.435.07	786.26	6.924.00	577.00	6.371.03	530.92	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
SOVRINTENDENTI															
Brig. Capo (3) (b)	VI bis		1	232.41	19.37	10.127.57	843.96	7.114.80	592.90	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brig. Capo (3)	VI bis			232.41	19.37	10.127.57	843.96	7.114.80	592.90	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brig. Capo (b)	VI bis		1			10.127.57	843.96	7.114.80	592.90	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brig. Capo	VI bis					10.127.57	843.96	7.114.80	592.90	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brigadiere	VI	1				9.435.07	786.26	6.694.80	557.90	6.371.03	530.92	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Vice Brigadiere (2)	VI			191.09	15.92	9.435.07	786.26	6.662.40	555.20	6.371.03	530.92	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Vice Brigadiere	VI					9.435.07	786.26	6.662.40	555.20	6.371.03	530.92	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
APP. & CAR.															
App.Scelto (1) (a)	V	3	1	247.90	20.66	8.549.79	712.48	5.992.80	499.40	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
App.Scelto (a)	V	3	1			8.549.79	712.48	5.992.80	499.40	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
App.Scelto (1)	V	3		247.90	20.66	8.549.79	712.48	5.992.80	499.40	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
App.Scelto	V	3				8.549.79	712.48	5.992.80	499.40	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
Appuntato	V	2				8.549.79	712.48	5.455.20	454.60	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
Carabiniere Scelto	V	1				8.549.79	712.48	4.989.60	415.80	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
Carabiniere	V					8.549.79	712.48	4.590.00	382.50	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32

EMOLUMENTO PENSIONABILE

- (1) App.Sc. con 16 anni di servizio prestato nelle Forze di Polizia (art.1, co.1, L.356/00)
- (2) V.Brig. con 3 anni e 6 mesi nel grado (art.54/ter D.Lgs.198/95)
- (3) Brig.Capo con 30 anni di servizio prestato nelle Forze di Polizia (art.1, co.3, L.356/00)
- (4) Maresciallo con 1 anno nel grado (art.54/quarter D.Lgs.198/95)
- (5) Mar.Ord. con 3 anni e 6 mesi nel grado (art.54/quinqes D.Lgs.198/95)
- (6) Mar.Capo con con 10 anni nel grado (art.54/sesies D.Lgs. 198/95)
- (7) M.A.s.UPS. con 2 anni e 4 mesi nel grado (art.54/bis D.Lgs.198/95)
- (8) Il Luogotenente, al momento del conferimento della qualifica, mantiene l'emolumento pensionabile non essendoci passaggio di livello.

SCATTO AGGIUNTIVO

- (a) App.Sc. con 8 anni anni nel grado (art.37-bis D.Lgs.198/95)
- (b) Brig.Capo con 8 anni nel grado (art.37-ter D.Lgs. 198/95)
- (c) M.A.s.UPS. con 7 anni nel grado (art.38-ter, co.1, 2 e 7 D.Lgs. 198/95)
- (d) M.A.s.UPS. con 8 anni dall'attribuzione del 1° sc.agg., previo il conferimento della qualifica di Luogotenente (art.38-ter, co.2, 3 e 7 D.Lgs. 198/95)

**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003**

GRADO	LIV	SCA GER	SCA AGG	EMOLUMENTO PENSIONSION.		STIPENDIO		INDENNITA' PENSIONABILE		INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE		ASSEGNO FUNZIONALE		ASSEGNO FUNZIONALE	
				annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	19 anni		29 anni	
												annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo
UFFICIALI															
Ten.Col.	IX	1				14.437.35	1.203.11	8.592.00	716.00	6.641.42	553.45	1.921.22	160.10	2.626.18	218.85
Maggiore	IX					14.437.35	1.203.11	8.592.00	716.00	6.641.42	553.45	1.921.22	160.10	2.626.18	218.85
Capitano	VIII	1				12.643.32	1.053.61	8.432.40	702.70	6.545.24	545.44	1.704.31	142.03	2.626.18	218.85
Tenente spe.	VIII					12.643.32	1.053.61	8.355.60	696.30	6.545.24	545.44	1.324.71	110.39	1.650.08	137.51
Tenente cpl. f.b.	VII bis					11.861.89	988.49	8.355.60	696.30	6.495.48	541.29	/	/	/	/
S.Tenente spe.	VII bis					11.861.89	988.49	8.017.20	668.10	6.495.48	541.29	1.324.71	110.39	1.650.08	137.51
S.Tenente cpl.	VI					9.675.07	806.26	8.017.20	668.10	6.371.03	530.92	/	/	/	/
ISPETTORI															
Luogotenente (8) (d)	VII bis		2	781.43	65.12	11.861.89	988.49	8.162.40	680.20	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.A.s.UPS (7) (c)	VII bis		1	781.43	65.12	11.861.89	988.49	8.162.40	680.20	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.A.s.UPS (7)	VII bis			781.43	65.12	11.861.89	988.49	8.162.40	680.20	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.A.s.UPS	VII bis					11.861.89	988.49	8.162.40	680.20	6.495.48	541.29	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar. Capo (6)	VII			779.03	64.92	11.082.86	923.57	7.795.20	649.60	6.445.85	537.15	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar. Capo	VII					11.082.86	923.57	7.795.20	649.60	6.445.85	537.15	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.Ord. (5)	VI bis	1		258.23	21.52	10.379.57	864.96	7.552.80	629.40	6.408.47	534.04	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Mar.Ord.	VI bis	1				10.379.57	864.96	7.552.80	629.40	6.408.47	534.04	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Maresciallo (4)	VI	2		258.23	21.52	9.675.07	806.26	7.316.40	609.70	6.371.03	530.92	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
Maresciallo	VI	2				9.675.07	806.26	7.316.40	609.70	6.371.03	530.92	1.125.88	93.82	1.567.45	130.62
SOVRINTENDENTI															
Brig. Capo (3) (b)	VI bis		1	232.41	19.37	10.379.57	864.96	7.518.00	626.50	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brig. Capo (3)	VI bis			232.41	19.37	10.379.57	864.96	7.518.00	626.50	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brig. Capo (b)	VI bis		1			10.379.57	864.96	7.518.00	626.50	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brig. Capo	VI bis					10.379.57	864.96	7.518.00	626.50	6.408.47	534.04	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Brigadiere	VI	1				9.675.07	806.26	7.074.00	589.50	6.371.03	530.92	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Vice Brigadiere (2)	VI			191.09	15.92	9.675.07	806.26	7.039.20	586.60	6.371.03	530.92	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
Vice Brigadiere	VI					9.675.07	806.26	7.039.20	586.60	6.371.03	530.92	1.107.80	92.32	1.541.62	128.47
APP. & CAR.															
App.Scelto (1) (a)	V	3	1	247.90	20.66	8.776.59	731.38	6.332.40	527.70	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
App.Scelto (a)	V	3	1			8.776.59	731.38	6.332.40	527.70	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
App.Scelto (1)	V	3		247.90	20.66	8.776.59	731.38	6.332.40	527.70	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
App.Scelto	V	3				8.776.59	731.38	6.332.40	527.70	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
Appuntato	V	2				8.776.59	731.38	5.764.80	480.40	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
Carabiniere Scelto	V	1				8.776.59	731.38	5.272.80	439.40	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32
Carabiniere	V					8.776.59	731.38	4.850.40	404.20	6.317.84	526.49	890.89	74.24	1.107.80	92.32

EMOLUMENTO PENSIONABILE

- (1) App.Sc. con 16 anni di servizio prestato nelle Forze di Polizia (art.1, co.1, L.356/00)
- (2) V.Brig. con 3 anni e 6 mesi nel grado (art.54/ter D.Lgs.198/95)
- (3) Brig.Capo con 30 anni di servizio prestato nelle Forze di Polizia (art.1, co.3, L.356/00)
- (4) Maresciallo con 1 anno nel grado (art.54/quater D.Lgs.198/95)
- (5) Mar.Ord. con 3 anni e 6 mesi nel grado (art.54/quinques D.Lgs.198/95)
- (6) Mar.Capo con con 10 anni nel grado (art.54/sexies D.Lgs. 198/95)
- (7) M.A.s.UPS. con 2 anni e 4 mesi nel grado (art.54/bis D.Lgs.198/95)
- (8) Il Luogotenente, al momento del conferimento della qualifica, mantiene l'emolumento pensionabile non essendoci passaggio di livello.

SCATTO AGGIUNTIVO

- (a) App.Sc. con 8 anni anni nel grado (art.37-bis D.Lgs.198/95)
- (b) Brig.Capo con 8 anni nel grado (art.37-ter D.Lgs. 198/95)
- (c) M.A.s.UPS. con 7 anni nel grado (art.38-ter, co.1, 2 e 7 D.Lgs. 198/95)
- (d) M.A.s.UPS. con 8 anni dall'attribuzione del 1° sc.agg., previo il conferimento della qualifica di Luogotenente (art.38-ter, co.2, 3 e 7 D.Lgs. 198/95)

TITOLO TERZO
(Emolumenti eventuali)

1. INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI (Art.48 del D.P.R. nr.164/02)

Riferimenti normativi:

- art.12 D.P.R. nr.147/90;
- art.42, comma 1, D.P.R. nr.395/95;
- art.50, comma 2, D.P.R. nr.254/99;
- art.19, comma 1, D.P.R. nr.140/01;

Circolari applicative dell'Ufficio Legislazione :

- nr.54/54-23-20-2-1988 in data 6 giugno 1991;
- nr.84/10-2-1991 in data 18 ottobre 1991;
- nr.84/38-2-1991 in data 14 novembre 1996;
- nr.84/41-2-1991 in data 30 dicembre 1996;
- nr.84/60-2-1991 in data 29 marzo 2000;
- nr.84/59-4-1991 in data 31 maggio 2000.

- a. A decorrere dal 1° settembre 2002, al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore continuative, fermo restando gli altri requisiti prescritti dall'art.42 del D.P.R. nr.395/95 e dall'art.50 del D.P.R. nr.254/99 illustrati nelle sopra citate circolari dell'Ufficio Legislazione, compete un'indennità nella misura lorda di €6,00 per ciascun turno;
- b. In merito, l'Ufficio Legislazione provvederà, al termine della procedura di raffreddamento dei conflitti (ex art.8 del D.Lgs. nr.195/95), in atto presso la Funzione Pubblica, a predisporre una circolare riepilogativa dei criteri per l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni.

IMPORTI DAL 1° SETTEMBRE 2002		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO PER CIASCUN TURNO
Carabiniere	V	6,00
Carabiniere Scelto	V	6,00
Appuntato	V	6,00
Appuntato Scelto	V	6,00
Vice Brigadiere	VI	6,00
Brigadiere	VI	6,00
Brigadiere Capo	VI bis	6,00
Maresciallo	VI	6,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	6,00
Maresciallo Capo	VII	6,00
Mar.A.s.UPS.	VII bis	6,00
Luogotenente	VII bis	6,00
Sottotenente spe	VII bis	6,00
Tenente spe	VIII	6,00
Capitano	VIII	6,00
Maggiore	IX	6,00
Tenente Colonnello	IX	6,00

2. INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE (Art.49, comma 1, del D.P.R. nr.164/02)

Riferimenti normativi:

- art.6 legge nr.284/77;
- art.3 legge nr.505/78;
- art.10 D.P.R. nr.147/90.

L'indennità, contrariamente a quanto finora applicato, verrà corrisposta in ragione di ciascun turno di servizio giornaliero effettuato, della durata di almeno quattro ore (**art.49, comma 1, D.P.R. nr.164/02**), nella misura lorda unica di €26,00.

Viene abolita la frazionabilità in ventiquattresimi della diaria stessa, riportata nel comma 2, lettera a) dell'art.10 del D.P.R. nr.147/90.

L'indennità di O.P. fuori sede viene corrisposta anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa di servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore necessario per l'attribuzione dell'indennità (**art.49, comma 4, D.P.R. nr.164/02**). Pertanto, non verificandosi l'interruzione dell'incarico qualificato come ordine pubblico, non sarà necessaria la sua trasformazione in trattamento economico di missione, come finora applicato.

IMPORTI DAL 1° SETTEMBRE 2002		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO PER TURNO
Carabiniere	V	26,00
Carabiniere Scelto	V	26,00
Appuntato	V	26,00
Appuntato Scelto	V	26,00
Vice Brigadiere	VI	26,00
Brigadiere	VI	26,00
Brigadiere Capo	VI bis	26,00
Maresciallo	VI	26,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	26,00
Maresciallo Capo	VII	26,00
Mar.A.s.UPS.	VII bis	26,00
Luogotenente	VII bis	26,00
Sottotenente spe	VII bis	26,00
Tenente spe	VIII	26,00
Capitano	VIII	26,00
Maggiore	IX	26,00
Tenente Colonnello	IX	26,00

Si precisa, altresì, che continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art.10, comma 2, lettera b), c), d) ed e) del D.P.R. nr.147/90, qui di seguito riportate:

- l'indennità compete per il servizio di O.P. in località posta in comune diverso dall'ordinaria sede di servizio;
- l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;
- in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di O.P. è ridotta del 30%;
- il personale in servizio di O.P. fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'Amministrazione ed a alloggiare in locale messo a disposizione della stessa amministrazione.

Per l'O.P. fuori sede, l'indennità è imponibile, ai sensi del D.Lgs.nr.314/97, solo per la parte che eccede:

- €46,48 al giorno, ove non si realizzi la fruizione né del vitto né di alloggio a carico dell'Amministrazione;
- €30,99 al giorno ove si realizzi la fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione;
- €15,49 in caso di fruizione sia di vitto che di alloggio a carico dell'Amministrazione.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE					
A CARICO AMMINISTRAZIONE	INDENNITA' O.P.	IMPORTO PER TURNO	TASSAZIONE OLTRE €46,48	TASSAZIONE CON RIDUZIONE 1/3 (€30,99)	TASSAZIONE CON RIDUZIONE 2/3 (€15,49)
NO VITTO NO ALLOGGIO	RIDOTTA DEL 30%	1 TURNO €18,20	NO	NO	-
VITTO O ALLOGGIO	RIDOTTA DEL 30%	1 TURNO €18,20	NO	NO	-
VITTO E ALLOGGIO	INTERA	1 TURNO €26,00	-	-	SI €15,49 (esente) €10,51 (tassata)

3. INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO IN SEDE (Art.49, comma 1, del D.P.R. nr.164/02)

Riferimenti normativi:

- art.5 legge nr.284/77;
- art.3 legge nr.505/78;
- art.42, comma 2, D.P.R. nr.395/95;
- art.50, comma 3, D.P.R. nr.254/99;
- art.19, comma 2, D.P.R. nr.140/01;

L'indennità viene corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore (art.49, comma 3, D.P.R. nr.164/02), nella misura unica sotto riportata.

L'indennità di O.P. in sede:

- a. è imponibile al 100% del suo ammontare;
- b. viene corrisposta anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa di servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore necessario per l'attribuzione dell'indennità (art.49, comma 4, D.P.R. nr.164/02).

IMPORTI DAL 1° SETTEMBRE 2002		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO PER TURNO
Carabiniere	V	13,00
Carabiniere Scelto	V	13,00
Appuntato	V	13,00
Appuntato Scelto	V	13,00
Vice Brigadiere	VI	13,00
Brigadiere	VI	13,00
Brigadiere Capo	VI bis	13,00
Maresciallo	VI	13,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	13,00
Maresciallo Capo	VII	13,00
Mar.A.s.UPS.	VII bis	13,00
Luogotenente	VII bis	13,00
Sottotenente spe	VII bis	13,00
Tenente spe	VIII	13,00
Capitano	VIII	13,00
Maggiore	IX	13,00
Tenente Colonnello	IX	13,00

4. INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA (Art.51, comma 1, del D.P.R. nr.164/02)

Riferimenti normativi:

- *art.18 legge nr.668/86;*
- *art.43, comma 1, D.P.R. nr.395/95;*
- *art.17, comma 1, D.P.R. nr.359/96;*
- *art.51, comma 1, D.P.R. nr.254/99;*
- *art.20, comma 1, D.P.R. nr.140/01;*
- *circolare nr.6/20-A-44 datata 20 marzo 1987 della Direzione di Amministrazione.*

Al personale impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22.00 e le ore 06.00, compete un'indennità di presenza notturna nella misura lorda di €4,10 per ciascuna ora.

IMPORTI DAL 1° SETTEMBRE 2002		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO PER ORA
Carabiniere	V	4,10
Carabiniere Scelto	V	4,10
Appuntato	V	4,10
Appuntato Scelto	V	4,10
Vice Brigadiere	VI	4,10
Brigadiere	VI	4,10
Brigadiere Capo	VI bis	4,10
Maresciallo	VI	4,10
Maresciallo Ordinario	VI bis	4,10
Maresciallo Capo	VII	4,10
Mar.A.s.UPS.	VII bis	4,10
Luogotenente	VII bis	4,10
Sottotenente spe	VII bis	4,10
Tenente spe	VIII	4,10
Capitano	VIII	4,10
Maggiore	IX	4,10
Tenente Colonnello	IX	4,10

5. INDENNITA' DI PRESENZA SUPER FESTIVO (Art.51, comma 2, del D.P.R. nr.164/02)

Riferimenti normativi:

- art.43, comma 2, D.P.R. nr.395/95;
- art.51, comma 2, D.P.R. nr.254/99.

Al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e **2 giugno**, compete un'indennità nella misura lorda di €40,00.

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2002		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO CIASCUN TURNO
Carabiniere	V	40,00
Carabiniere Scelto	V	40,00
Appuntato	V	40,00
Appuntato Scelto	V	40,00
Vice Brigadiere	VI	40,00
Brigadiere	VI	40,00
Brigadiere Capo	VI bis	40,00
Maresciallo	VI	40,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	40,00
Maresciallo Capo	VII	40,00
Mar.A.s.UPS.	VII bis	40,00
Luogotenente	VII bis	40,00
Sottotenente spe	VII bis	40,00
Tenente spe	VIII	40,00
Capitano	VIII	40,00
Maggiore	IX	40,00
Tenente Colonnello	IX	40,00

6. INDENNITA' DI PRESENZA FESTIVA

Riferimenti normativi:

- art.18 legge nr.668/86;
- art.43, comma 1, D.P.R. nr.395/95;
- art.17, comma 2, D.P.R. nr.359/96.
- art.20, comma 2, D.P.R. nr.140/01;
- circolare nr.6/20-A-44 in data 20 marzo 1987 della Direzione di Amministrazione.

Al personale che presta servizio in un giorno festivo continua ed essere corrisposta la misura in vigore al 31 dicembre 2001.

IMPORTI IN VIGORE		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO CIASCUN TURNO
Carabiniere	V	9,81
Carabiniere Scelto	V	9,81
Appuntato	V	9,81
Appuntato Scelto	V	9,81
Vice Brigadiere	VI	9,81
Brigadiere	VI	9,81
Brigadiere Capo	VI bis	9,81
Maresciallo	VI	9,81
Maresciallo Ordinario	VI bis	9,81
Maresciallo Capo	VII	9,81
Mar.A.s.UPS.	VII bis	9,81
Luogotenente	VII bis	9,81
Sottotenente spe	VII bis	9,81
Tenente spe	VIII	9,81
Capitano	VIII	9,81
Maggiore	IX	9,81
Tenente Colonnello	IX	9,81

7. INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA

Riferimenti normativi:

- art.64 legge nr.121/81;
- art.32 D.P.R. nr.782/85;
- art.11 D.P.R. nr.147/90;
- art.41, comma 1, D.P.R. nr.395/95;
- art.16 D.P.R. nr.359/96;
- art.53, comma 2, D.P.R. nr.254/99.

Circolari applicative dell'Ufficio Legislazione:

- nr.54/54-23-10-1988 in data 17 luglio 1990;
- nr.54/54-23-25-2-1988 in data 28 marzo 1991;
- nr.54/54-23-25-10-1988 in data 20 maggio 1991;
- nr.77/16-3-1990 in data 26 agosto 1991;
- nr.77/26-1-1990 in data 24 marzo 1992;
- nr.85/84-6-1991 in data 14 dicembre 2001.
- 3 aprile 1998: messaggi diretti singolarmente ai Comandi Provinciali in cui l'Ufficio Legislazione comunicava il numero massimo di unità che poteva essere impiegato quotidianamente per il servizio di reperibilità.

Circolari della Direzione di Amministrazione:

- nr.6/46/1-1 in data 25 giugno 1998;
- nr.6/117/11-1 in data 11 dicembre 2000;
- nr.6/117/24 in data 10 agosto 2001;
- nr.6/117/30-2 in data 9 novembre 2001;
- nr.93/3^{SEZ}/1-43-1 in data 18 dicembre 2000 dell'Ufficio Sistemi Telematici,

Al personale che assicura la presenza qualificata è corrisposta per ciascun turno, un'indennità nella misura lorda di €6,20.

IMPORTI IN VIGORE		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO PER CIASCUN TURNO
Carabiniere	V	6,20
Carabiniere Scelto	V	6,20
Appuntato	V	6,20
Appuntato Scelto	V	6,20
Vice Brigadiere	VI	6,20
Brigadiere	VI	6,20
Brigadiere Capo	VI bis	6,20
Maresciallo	VI	6,20
Maresciallo Ordinario	VI bis	6,20
Maresciallo Capo	VII	6,20
Mar.A.s.UPS.	VII bis	6,20
Luogotenente	VII bis	6,20
Sottotenente spe	VII bis	6,20
Tenente spe	VIII	6,20
Capitano	VIII	6,20
Maggiore	IX	6,20
Tenente Colonnello	IX	6,20

8. INDENNITA' PER SERVIZI INTERNI DI CASERMA

Riferimenti normativi:

- art.17 legge nr.668/86;
- art.64 D.P.R. nr.254/99;
- determinazione nr.81/2-199-8-2-1981 in data 23 settembre 1999 del Comandante Generale;

Circolari applicative:

- nr.229/26-74-1976 in data 22 febbraio 2000 dell'Ufficio Ordinamento;
- nr.6/14/8-1 in data 30 maggio 2000 della Direzione di Amministrazione;
- nr.6/115/4-1 in data 24 gennaio 2001 della Direzione di Amministrazione;

L'indennità viene attribuita ai Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, nella misura pari al 100% di un'ora di straordinario, per ogni ora in aggiunta all'orario settimanale svolta quale addetto alla ricezione del pubblico/militare di servizio alla caserma presso le stazioni territoriali dell'Arma.

IMPORTI IN VIGORE				
GRADO	LIVELLO	FERIALE	FESTIVA O NOTTURNA	NOTTURNA FESTIVA
		MISURA LORDA IN EURO	MISURA LORDA IN EURO	MISURA LORDA IN EURO
Carabiniere	V	9,65	10,91	12,59
Carabiniere Scelto	V	9,65	10,91	12,59
Appuntato	V	9,65	10,91	12,59
Appuntato Scelto	V	9,65	10,91	12,59
Vice Brigadiere	VI	10,26	11,60	13,39
Brigadiere	VI	10,26	11,60	13,39
Brigadiere Capo	VI bis	10,74	12,14	14,00

9. INDENNITA' DI COMPENSAZIONE (Art.54, comma3, del D.P.R. nr.164/02)

Riferimento circolari dell'Ufficio Ordinamento :

- nr.90/184-1962 in data 31 marzo 1994;
- nr.548/243-95-1950 in data 4 giugno 2002.

Al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, compete un'indennità nella misura lorda di €5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione giornaliera, fermo restando il diritto al recupero non goduto.

Tale indennità è cumulabile con gli emolumenti corrisposti in caso di presenza festiva e super festivo.

In particolare, si precisa, che il presupposto per l'attribuzione dell'indennità in questione è che all'interessato sia stato concesso e trascritto sul "memoriale del servizio" o documento equivalente il giorno del riposo settimanale e il giorno libero (per gli uffici organizzati in 5 gg lavorativi) e che siano annotate sui prescritti documenti di registrazione del servizio le sopravvenute inderogabili esigenze.

IMPORTI DAL 16 AGOSTO 2002		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO
Carabiniere	V	5,00
Carabiniere Scelto	V	5,00
Appuntato	V	5,00
Appuntato Scelto	V	5,00
Vice Brigadiere	VI	5,00
Brigadiere	VI	5,00
Brigadiere Capo	VI bis	5,00
Maresciallo	VI	5,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	5,00
Maresciallo Capo	VII	5,00
Mar.A.s.UPS.	VII bis	5,00
Luogotenente	VII bis	5,00
Sottotenente spe	VII bis	5,00
Tenente spe	VIII	5,00
Capitano	VIII	5,00
Maggiore	IX	5,00
Tenente Colonnello	IX	5,00

10. COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO (Art.43, comma 3, D.P.R. nr.164/02)

A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del D.P.R. nr.150/87, conseguentemente le misure orarie per il compenso per il lavoro straordinario restano fissate nei seguenti importi lordi.

IMPORTI IN VIGORE				
GRADO	LIVELLO	FERIALE	FESTIVA O NOTTURNA	NOTTURNA FESTIVA
		MISURA LORDA IN EURO	MISURA LORDA IN EURO	MISURA LORDA IN EURO
Carabiniere	V	9,65	10,91	12,59
Carabiniere Scelto	V	9,65	10,91	12,59
Appuntato	V	9,65	10,91	12,59
Appuntato Scelto	V	9,65	10,91	12,59
Vice Brigadiere	VI	10,26	11,60	13,39
Brigadiere	VI	10,26	11,60	13,39
Brigadiere Capo	VI bis	10,74	12,14	14,00
Maresciallo	VI	10,26	11,60	13,39
Maresciallo Ordinario	VI bis	10,74	12,14	14,00
Maresciallo Capo	VII	11,21	12,67	14,62
Mar.A.s.UPS.	VII bis	11,71	13,24	15,27
Luogotenente	VII bis	11,71	13,24	15,27
Sottotenente cpl	VI	10,26	11,60	13,39
Sottotenente spe	VII bis	11,71	13,24	15,27
Tenente cpl f.b.	VII bis	11,71	13,24	15,27
Tenente spe	VIII	12,27	13,87	16,01
Capitano	VIII	12,27	13,87	16,01
Maggiore	IX	13,48	15,24	17,58
Tenente Colonnello	IX	13,48	15,24	17,58

11. INDENNITA' DI BILINGUISMO

L'indennità speciale di 2^a lingua, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1165/61 e successive modificazioni, compete al personale in servizio in Enti ubicati nella regione Valle d'Aosta o nella provincia di Bolzano che, superato l'esame di lingua straniera, abbiano ottenuto l'attestazione di bilinguismo. Tale indennità è cumulabile con tutte le altre indennità, computabile ai fini contributivi pensionistici per effetto della legge n. 335/95 e corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nelle sedi di servizio indicate dai disposti normativi in materia e, pertanto, sospesa nei periodi di destinazione ancorché temporanea in sedi o uffici diversi da quelli aventi titolo dall'art. 1 della legge 1165/61.

a. INDENNITA' SPECIALE DI SECONDA LINGUA TEDESCO

Riferimenti normativi:

- legge 23 ottobre 1961, nr.1165;
- Decreto del Ministero del Tesoro in data 22 dicembre 1992;
- art.22, comma 1, D.P.R. nr.140/01.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 354/97 l'indennità in argomento è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 752/76 e non alla funzione ricoperta. Tuttavia, ai sensi del citato art. 22, 1° comma, 2° capoverso, qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.

PERSONALE IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO O IN UFFICI COLLOCATI A TRENTO E AVENTI COMPETENZA REGIONALE			
PATENTINO "A"	PATENTINO "B"	PATENTINO "C"	PATENTINO "D"
ATTESTATO 2 ^a LINGUA LAUREA	ATTESTATO 2 ^a LINGUA DIPLOMA	ATTESTATO 2 ^a LINGUA SCUOLA MEDIA	ATTESTATO 2 ^a LINGUA SCUOLA ELEMEN.
Misura mensile lorda	Misura mensile lorda	Misura mensile lorda	Misura mensile lorda
EURO	EURO	EURO	EURO
210,71	175,60	140,48	126,53

b. INDENNITA' SPECIALE DI SECONDA LINGUA FRANCESE

Riferimenti normativi:

- D.P.C.M. 30 maggio 1988, nr.287;
- Decreto del Ministero del Tesoro in data 22 dicembre 1992;
- art.22, comma 2, D.P.R. nr.140/01.

Ai sensi dell'art. 3 del D.C.P.M. n. 287/88, l'indennità in argomento è dovuta a coloro che abbiano conseguito con esito favorevole l'accertamento di conoscenza della lingua francese, in misura diversa a seconda del rispettivo livello retributivo e non in funzione del grado rivestito.

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UFFICI O ENTI UBICATI NELLA REGIONE AUTONOMA A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA			
1 ^a FASCIA	2 ^a FASCIA	3 ^a FASCIA	4 ^a FASCIA
Personale inquadrato al VII liv. e superiori	Personale inquadrato al V e VI livello	Personale inquadrato al IV e III livello	Personale inquadrato al II e I livello
Misura mensile lorda	Misura mensile lorda	Misura mensile lorda	Misura mensile lorda
EURO	EURO	EURO	EURO

210,71	175,60	140,48	126,53
--------	--------	--------	--------

- pag.36 -

12. PREMIO PER ATTIVITA' DI RIMOZIONE, DISINNESCO O DISTRUZIONE DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI

Riferimenti normativi:

- art.1, comma 1, legge nr.294/85;
- art.18, comma 4, D.P.R. nr.359/96;

Circolari della Direzione di Amministrazione:

- nr.6/86-A-9-1987 in data 18 gennaio 1991;
- nr.6/86-A-9-1-1987 in data 7 giugno 1991.

Al personale specializzato chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di €103,29 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnescamento o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatorio.

Il suddetto premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal D.P.R. nr.146/75.

IMPORTI IN VIGORE		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO PER GIORNATA
Carabiniere	V	103,29
Carabiniere Scelto	V	103,29
Appuntato	V	103,29
Appuntato Scelto	V	103,29
Vice Brigadiere	VI	103,29
Brigadiere	VI	103,29
Brigadiere Capo	VI bis	103,29
Maresciallo	VI	103,29
Maresciallo Ordinario	VI bis	103,29
Maresciallo Capo	VII	103,29
Mar.A.s.UPS.	VII bis	103,29
Luogotenente	VII bis	103,29
Sottotenente spe	VII bis	103,29
Tenente spe	VIII	103,29
Capitano	VIII	103,29
Maggiore	IX	103,29
Tenente Colonnello	IX	103,29

13. INDENNITA' DI IMPIEGO IN ESERCITAZIONI ED OPERAZIONI MILITARI (Art.50, comma 3, D.P.R. nr.164/02)

Riferimenti normativi:

- art.3, legge nr.86/01;

Il personale che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni d'impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizioni che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore (**art.50, comma 1, D.P.R. nr.164/02**).

In relazione a quanto precede, al suddetto personale è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, un'indennità speciale di impiego, sostitutiva del compenso per lavoro straordinario, nelle misure lorde giornaliere riportate nella seguente tabella:

IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2003			
GRADO	FASCIA	LUNEDI – VENERDI	SABATO – DOMENICA E FESTIVI
Carabiniere	I	62,00	124,00
Carabiniere Scelto		62,00	124,00
Appuntato		62,00	124,00
Appuntato Scelto		62,00	124,00
Vice Brigadiere		66,00	131,00
Brigadiere	II	66,00	131,00
Brigadiere Capo		66,00	131,00
Maresciallo		66,00	131,00
Maresciallo Ordinario		66,00	131,00
Maresciallo Capo		66,00	131,00
Mar.A.s.UPS.	III	72,00	143,00
Luogotenente		72,00	143,00
Sottotenente cpl		72,00	143,00
Sottotenente spe		72,00	143,00
Tenente cpl f.b.		72,00	143,00
Tenente spe		72,00	143,00
Capitano		72,00	143,00
Maggiore	IV	85,00	165,00
Tenente Colonnello		85,00	165,00

Le esercitazioni e le operazioni che danno diritto alla percezione dell'indennità in argomento saranno determinate, ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge nr.86/01, nell'ambito della rispettiva competenza, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri con apposita determinazione (**art.50, comma 2, D.P.R. nr.164/02**).

Si precisa, che la suddetta indennità non è cumulabile con i trattamenti economici spettanti al personale inviato all'estero (**art.3, comma 7, legge nr.86/01**).

TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

GRADO	LIV.	INDENNITA'											COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO			RIMOZIONE DISINNESCO DISTRUZIONE ESPLOSIVI
		SERVIZI ESTERNI	O.P. FUORI SEDE	O.P. IN SEDE	PRESENZA NOTTURNA	PRESENZA SUPER FESTIVO	PRESENZA FESTIVA	COMPENS.	PRESENZA QUALIFICATA	SERVIZI INTERNI DI CASERMA			FERIALE	FESTIVA O NOTTURNA	NOTTURNA FESTIVA	
										FERIALE	FESTIVA O NOTTURNA	NOTTURNA FESTIVA				
		lordo per turno	lordo per turno	lordo per turno	lordo per ora	lordo per turno	lordo per turno	lordo per turno	lordo per turno	lordo per turno	lordo per ora	lordo per ora	lordo per ora	lordo per ora	lordo per ora	
UFFICIALI																
Ten.Col.	IX	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	13.48	15.24	17.58	103.29
Maggiore	IX	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	13.48	15.24	17.58	103.29
Capitano	VIII	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	12.27	13.87	16.01	103.29
Tenente spe.	VIII	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	12.27	13.87	16.01	103.29
Tenente cpl. f.b.	VII bis	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	11.71	13.24	15.27	103.29
S.Tenente spe.	VII bis	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	11.71	13.24	15.27	103.29
S.Tenente cpl.	VI	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	10.26	11.60	13.39	103.29
ISPETTORI																
Luogotenente	VII bis	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	11.71	13.24	15.27	103.29
Mar.A.s.UPS	VII bis	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	11.71	13.24	15.27	103.29
Mar. Capo	VII	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	11.21	12.67	14.62	103.29
Mar.Ord.	VI bis	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	10.74	12.14	14.00	103.29
Maresciallo	VI	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	/	/	/	10.26	11.60	13.39	103.29
SOVRINTENDENTI																
Brig. Capo	VI bis	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	10.74	12.14	14.00	10.74	12.14	14.00	103.29
Brigadiere	VI	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	10.26	11.60	13.39	10.26	11.60	13.39	103.29
Vice Brigadiere	VI	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	10.26	11.60	13.39	10.26	11.60	13.39	103.29
APP. & CAR.																
App.Scelto	V	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	9.65	10.91	12.59	9.65	10.91	12.59	103.29
Appuntato	V	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	9.65	10.91	12.59	9.65	10.91	12.59	103.29
Carabiniere Scelto	V	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	9.65	10.91	12.59	9.65	10.91	12.59	103.29
Carabiniere	V	6.00	26.00	13.00	4.10	40.00	9.81	5.00	6.20	9.65	10.91	12.59	9.65	10.91	12.59	103.29

TITOLO QUARTO
(Trattamento economico di missione)

PERSONALE COMANDATO IN MISSIONE FINO AL GRADO DI TENENTE COLONNELLO

Riferimenti normativi:

- legge nr.836/73;
- legge nr.417/78;
- art.8 D.P.R. nr.147/90;
- art.39 e art. 47, comma12, D.P.R. 395/95;
- art.15 D.P.R. nr.359/96;
- Decreto Ministero del Tesoro 14 marzo 1996;
- art.46 D.P.R. nr.254/99;
- art.18 D.P.R. nr.140/01;
- art.46, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, D.P.R. nr.164/02 (decorrenza 1° settembre 2002);
- art.46, comma 10, D.P.R. nr.164/02 (decorrenza 1° gennaio 2003).

1. DOCUMENTO DI MISSIONE:

Il foglio di viaggio, per essere considerato regolare e ammesso al rimborso, deve essere corredato di:

- a. LOCALITÀ DI PARTENZA E DI ARRIVO: la sede di partenza coincide con la località sede del Comando di appartenenza. Ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione, la località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione (**art. 46, comma 8, D.P.R. nr.164/02**). (Es. sede di servizio Roma – abituale dimora Latina – località di missione Napoli = il militare chiede di far iniziare e terminare la missione a Latina; l'Amministrazione, compatibilmente alle esigenze di servizio, valuta la convenienza economica ed eventualmente autorizza).

- b. DATA E ORA DI PARTENZA: il giorno e l'ora di inizio della missione debbono risultare dal provvedimento con cui la missione stessa viene disposta. Rientra, quindi, nell'ampia sfera di discrezionalità del Comandante la determinazione di tali dati, che hanno, peraltro, rilevanza giuridico amministrativa, ai fini del relativo trattamento economico (**art.8 legge nr.836/73**).
Al riguardo, comunque, è opportuno precisare che il giorno e l'ora di inizio del viaggio devono coincidere rispettivamente:
 - (1) *mezzo militare*: con i dati riportati sul foglio di marcia dell'automezzo utilizzato;
 - (2) *treno*: ora di partenza dalla stazione (presumibilmente uguale all'orario ufficiale salvo diversa indicazione nella dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio);
 - (3) *nave*: ora di partenza dal porto (presumibilmente uguale all'orario ufficiale salvo diversa indicazione nella dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio);
 - (4) *aereo*: ora di partenza dall'aeroporto (presumibilmente uguale all'orario ufficiale salvo diversa indicazione nella dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio);
 - (5) *altri servizi di linea*: con i dati riportati nella dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio;
 - (6) *mezzo di trasporto autorizzato*: con i dati riportati nella dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio;
 - (7) *mezzo di trasporto non autorizzato*: con i dati riportati nella dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio;

- c. VISTO DI ARRIVO E DI PARTENZA:
 - (1) il visto di arrivo deve essere apposto dall'ufficio militare presso il quale si è svolta la missione; esso, solitamente, coincide con il momento di effettiva presentazione all'ufficio e non già con quello di arrivo nella località interessata; esso serve, in sostanza, a certificare che la missione è stata effettuata secondo l'ordine impartito;

- (2) il visto di partenza ha la funzione di attestare il termine della missione nella località prevista; in particolare, il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazione dell'ufficio militare presso il quale si è svolta la missione.

Tale norma deve essere interpretata quale individuazione del momento in cui il dipendente viene lasciato libero dal Comando presso il quale è stato espletato il servizio. Solo da questo istante, infatti, scatta per l'interessato l'obbligo di iniziare il viaggio ed il rientro in sede, mediante l'utilizzazione:

- (a) del primo vettore utile autorizzato (aereo, treno, etc.) tenuto conto degli orari ufficiali e dei tempi necessari per raggiungere i terminali o le stazioni di partenza;
 - (b) di altro mezzo non autorizzato;
 - (c) di un mezzo militare, i cui dati riportati sul foglio di viaggio devono essere in linea con quanto trascritto sul relativo foglio di marcia dell'automezzo.
- (3) il personale inviato in missione presso strutture non militari, a prescindere se in quella sede vi sia un comando militare, è esonerato dal farsi apporre il visto di arrivo e di partenza ma è obbligato a produrre, in sostituzione dei visti stessi, un'apposita dichiarazione - allegato A - (**art.46, comma 12, D.P.R. nr.164/02**);
- (4) in deroga al disposto dell'art.8 della legge nr.836/73, dall'obbligo del visto possono essere sollevati con apposita dichiarazione dell'Autorità che dispone la missione, il personale che, in considerazione della particolare natura e delicatezza della missione, da valutarsi a cura della suddetta Autorità, è incaricato di servizi tali (es. indagini di P.G., servizi di osservazione, pedinamento o controllo, etc.), da non poter essere in condizione di far apporre i prescritti visti.

d. VISTO DI RIENTRO IN SEDE: serve a certificare il giorno e l'ora di effettiva presentazione in servizio. Nel caso in cui il rientro in sede non coincida con il termine finale della missione, ad esempio quando il rientro in sede avviene oltre l'orario di chiusura dell'ufficio o nei giorni festivi, il dipendente si presenterà al posto di lavoro il primo giorno utile lavorativo successivo e solo allora il Comando apporrà il visto di rientro in sede. Si precisa, pertanto, che ai fini del conteggio della durata della missione si prendono in considerazione gli orari riportati nella dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio.

e. DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE: l'interessato è tenuto a riportare e sottoscrivere nell'apposito "quadro C" del foglio di viaggio i dati relativi al servizio svolto. Al riguardo si precisa che:

- (1) il giorno e l'ora di inizio del viaggio solitamente coincidono con quelli indicati dall'Autorità che ha rilasciato il foglio di viaggio;
- (2) il giorno e l'ora di arrivo e di partenza devono essere quelli di arrivo nella sede di missione e di partenza dalla stessa (vedasi "quadro B" visti di arrivo e di partenza o dichiarazione di cui all'allegato A);
- (3) il giorno e l'ora di rientro in sede devono corrispondere con quello di effettivo termine della missione.

f. ALLEGATI: eventuale copia dell'ordinanza di servizio (lettera o messaggio) a firma del Comandante che ha disposto il servizio.

2. OBBLIGO RIENTRO GIORNALIERO IN SEDE (*art.4 legge nr.417/78*)

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferito alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea. In particolare, il personale è tenuto a rientrare giornalmente in sede se esplica un servizio per il quale non ricorrano esigenze tali da imporre il pernottamento nella località di missione. Circa il significato più corretto da darsi alla locuzione “mezzo più veloce”, va precisato, che per ragioni di economicità facilmente intuibili, è da escludere l’aereo.

Ai predetti fini non assume alcuna rilevanza la circostanza che il mezzo usato comporti o meno trasbordi durante il percorso, avendo la norma in questione preso in considerazione il tempo di percorribilità fra le due località. Ovviamente nei casi di trasbordi, la durata delle soste obbligate va considerata nel computo dei 90 minuti.

3. INDENNITA' DI MISSIONE

La diaria intera lorda giornaliera dell'indennità di missione per il personale fino al grado di Tenente Colonnello è di €20,45 (*art.8, comma 1, D.P.R. nr.147/90*).

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24esimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni sotto riportate (*art.3, comma 1, legge nr.836/73 modificato dall'art.5 della legge nr.417/78*).

Ai fini della liquidazione dell'indennità di missione le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate - es. 4 ore e 29 minuti = 4 ore - mentre le altre sono arrotondate ad ora intera - es. 4 ore e 30 minuti = 5 ore ; 4 ore e 47 minuti = 5 ore (*art.3, comma 1, legge nr.836/73 modificato dall'art.5 della legge nr.417/78*).

a. **l'indennità viene corrisposta in misura intera** - diaria oraria €0,852154:

- (1) per missioni di durata compresa tra le 4 ore e le 7 ore e 59 minuti (*art.8 D.P.R. nr.147/90*). L'arrotondamento ad ora intera (*art.3, comma 1, legge nr.836/73 modificato dall'art.5 della legge nr.417/78*) ha fini di mera contabilizzazione senza possibilità di rimborso dei pasti (circolare n.6/16-A-129 del 3 giugno 1989);
- (2) nel caso in cui l'autorità che ha disposto il servizio dichiara, nel quadro autorizzazioni e annotazioni varie del foglio di viaggio, che "per esigenze di servizio il (Grado, Cognome e Nome) è esonerato dal consumare i pasti (e/o pernottare) nel luogo della missione in relazione all'art.8, comma 7, del D.P.R. 5 giugno 1990, n.147".

b. **l'indennità viene corrisposta in misura ridotta al 40%** - diaria oraria €0,340862 - per missioni di durata pari o superiore alle 8 ore (*art.8, comma 3, D.P.R. nr.147/90 modificato dall'art.15, D.P.R. nr.359/96*);

c. **l'indennità viene corrisposta in misura ridotta al 60%** - diaria oraria €0,511292 - per missioni di durata pari o superiore alle 8 ore, qualora l'Autorità, ordinatrice del servizio, disponga con provvedimento che il dipendente in missione è tenuto a fruire di vitto e alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione (*art.8, comma 7, D.P.R. nr.147/90 modificato dall'art.15, D.P.R. nr.359/96*), secondo le seguenti possibili fattispecie:

- (1) vitto presso la M.O.S. ed alloggio presso la struttura militare;
- (2) vitto presso la M.O.S. ed alloggio presso una struttura privata convenzionata;
- (3) vitto presso una struttura privata convenzionata ed alloggio presso la struttura militare;
- (4) vitto ed alloggio presso strutture private convenzionate;

Al riguardo, si precisa che per le suddette fattispecie l'onere della spesa sarà sostenuto direttamente dall'Amministrazione, la quale avrà posto in essere una convenzione "ad hoc" con le strutture private convenzionate (albergo, ristorante, mensa c/o ditta civile, etc.).

d. **l'indennità viene corrisposta in misura ridotta a 2/3** - diaria oraria €0,568103 - quando il personale che viene inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora chiedi, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di €774,68 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o residence e per i pasti. Tale disposizione trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, si trovi nell'impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito (*art.39, comma 4, D.P.R. nr.395/95*).

e. **l'indennità non compete**, a prescindere dall'obbligatorietà del rimborso dell'eventuali spese di viaggio sostenute, per le missioni compiute:

- (1) nelle ore diurne (dalle 06.00 alle 22.00), di durata pari o inferiore a 3 ore e 59 minuti;
- (2) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio;
- (3) nella località di abituale dimora, intendendo, per quest'ultima, ove l'interessato abita.

f. **sosta intermedia nei viaggi di lungo percorso** (*art.11 legge nr.836/73*): al personale in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di missione, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di vagone letto, di cuccetta di aereo.

Nel computo minimo delle dodici ore di viaggio non va considerata la sosta nelle stazioni per le coincidenze e la permanenza in treno a causa di ritardi.

La norma non ponendo limiti di distanza entro cui va effettuata la sosta intermedia, implicitamente ammette la possibilità di effettuare la stessa entro gli 800 chilometri e, quindi, non necessariamente dopo.

A dimostrazione della sosta è sufficiente la dichiarazione dell'interessato con cui si attesta la data, l'ora e la località in cui essa è stata effettuata, purché rientri nei termini di validità del biglietto ferroviario e dell'itinerario stesso.

Al riguardo, comunque, si ritiene necessario che l'Amministrazione valuti l'opportunità di autorizzare l'uso del mezzo aereo se più economico.

4. INDENNITA' ORARIA DI MISSIONE MAGGIORATA

Al personale inviato in servizio fuori dell'ambito della sede di appartenenza compete, limitatamente alla durata del viaggio l'indennità oraria di missione maggiorata di €6,00 per ogni ora (*art.46, comma 3, del D.P.R. nr.254/99 novellato dall'art.46, comma 5, del D.P.R. nr.164/02*), a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.

A tal proposito si precisa che, al personale che utilizza il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, va considerato, per il calcolo dell'indennità in argomento, il tempo che lo stesso avrebbe impiegato con il mezzo autorizzato (treno/nave/aereo), salvo che l'interessato non abbia impiegato un tempo inferiore.

Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario e deve essere liquidata per la durata del viaggio che eccede il normale orario di lavoro. La somma deve essere liquidata per ora intera e seguire la sorte dell'indennità oraria di missione della quale, come detto, costituisce una maggiorazione.

(1) Al fine di effettuare la giusta contabilizzazione dell'indennità si dovrà procedere a:

- determinare nell'arco dello stesso giorno solare il tempo complessivo durante il quale il dipendente è stato impiegato dall'Amministrazione di appartenenza, sommando il viaggio (andata e ritorno nel caso la missione si concluda lo stesso giorno, solo andata e solo ritorno nel caso la missione non si concluda lo stesso giorno ma si protragga per due o più giorni), la prestazione resa nel luogo di missione e l'eventuale prestazione resa prima della partenza o al rientro dalla missione;

esempio 1:

partenza per la missione: ore 08.00

arrivo località di missione: ore 09.30 (1 ora e 30 minuti di viaggio)

prestazione resa nella località di missione: dalle ore 09.30 alle ore 14.00 (4 ore e 30 minuti)

partenza dalla località di missione: ore 14.00

rientro e fine missione: ore 15.30 (1 ora e 30 minuti di viaggio)

prestazione resa in sede al termine della missione: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (3 ore)

totale ore giornaliere prestate dal dipendente: 10 ore e 30 minuti (dalle ore 08.00 alle ore 18.30)

- solo nel caso in cui la predetta somma ecceda il turno giornaliero, si analizzeranno le ore in eccedenza (le porzioni di 30 o più minuti, ai fini esclusivi di questo calcolo, valgono per un'ora, le altre si escludono);

totale ore giornaliere prestate dal dipendente: 10 ore e 30 minuti

turno giornaliero : 6 ore

ore in eccedenze: 4 ore e 30 minuti

tempo utilizzato per consumare il pasto: 30 minuti

totale ore in eccedenza da analizzare: 4 ore

- premesso che le ore a cui attribuire l'indennità oraria maggiorata non possono superare l'effettiva durata del viaggio (es. 3 ore di viaggio = max 3 ore di indennità oraria maggiorata), alle sole ore di viaggio che eccedono il turno giornaliero si attribuirà l'indennità in argomento pari ad €6,00 per ora, mentre le eventuali rimanenti ore in esubero verranno considerate quali lavoro straordinario;

totale ore eccedenti il turno giornaliero da analizzare: 4 ore

durata complessiva del viaggio: 3 ore

maggiorazione indennità oraria: 3 ore x €6,00 = €18,00

prestazione lavoro straordinario: 1 ora

- (1) Si precisa, altresì, che avendo l'indennità natura giornaliera il suddetto calcolo, nel caso la missione si protragga per più giorni, va fatto singolarmente per ogni giorno di viaggio.

esempio 2:

primo giorno di missione

partenza per la missione: ore 08.00

arrivo località di missione: ore 10.30 (2 ore e 30 minuti di viaggio)

prestazione resa nella località della missione: dalle ore 10.30 alle ore 17.00

dalle ore 17.01 in missione senza prestazione

totale ore giornaliere prestate dal dipendente il 1° giorno: 9 ore (dalle ore 08.00 alle ore 17.00)

turno giornaliero: 6 ore

ore in eccedenza: 3 ore

tempo utilizzato per consumare il pasto: 30 minuti

totale ore in eccedenza da analizzare: 2 ore e 30 minuti

2 ore e 30 minuti di indennità oraria di missione maggiorata = 3 ore x €6,00

ultimo giorno di missione

dalle ore 00.00 alle ore 07.59 in missione senza prestazione

prestazione resa nella località della missione: dalle ore 08.00 alle ore 13.00

partenza dalla località di missione: ore 13.00

rientro e fine missione: ore 16.00 (3 ore di viaggio)

totale ore giornaliere prestate dal dipendente l'ultimo giorno: 8 ore (dalle ore 08.00 alle ore 16.00)

turno giornaliero: 6 ore

ore in eccedenze: 2 ore

tempo utilizzato per consumare il pasto: 30 minuti

totale ore in eccedenza da analizzare: 1 ora e 30 minuti

1 ora e 30 minuti di indennità oraria di missione maggiorata = 2 ore x €6,00

E' necessario, pertanto, che il personale militare integri, al fine del calcolo della durata del viaggio di andata e quello di ritorno, la dichiarazione del "quadro C" del foglio di viaggio con lo specchio in allegato A, riportando l'ora di arrivo nella località di missione (termine del 1° giorno – viaggio di andata) e l'ora di partenza dalla località di missione (termine del 2° o ultimo giorno – viaggio di ritorno). Qualora il militare abbia diritto a percepire lo straordinario durante il viaggio, deve essere apposta sul certificato di viaggio, nel quadro autorizzazioni e annotazioni varie del foglio di viaggio, la seguente dichiarazione "il titolare del presente certificato di viaggio ha diritto al compenso per lavoro straordinario per aver disimpegnato – viaggio durante – servizio d'istituto ai sensi delle circolari nr.84/6-217-134-2-1979 datata 4 giugno 1983 e nr.84/6-217-134-5-1979 datata 9 agosto 1984 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione".

5. RIMBORSO SPESE

a. VIAGGI IN FERROVIA: al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario regolarmente obliterato:

(1) di 1ª classe a tariffa di servizio (sconto del 10%) con eventuali supplementi e prenotazioni obbligatorie (*art.12 legge nr.836/73 modificato dall'art.46, comma 2, del D.P.R. nr.164/02*). Può essere ammesso al rimborso, nei limiti della tariffa di servizio, il biglietto ferroviario acquistato a tariffa ordinaria in occasione dell'espletamento della missione. L'ammissione a tale rimborsabilità è subordinata alla dichiarazione resa dall'interessato di cui all'allegato B;

(2) del vagone letto a comparto singolo, solo in alternativa al pernottamento fuori sede (*art.46, comma 2, del D.P.R. nr.164/02*);

b. VIAGGI IN NAVE: il rimborso del biglietto è riconosciuto nel limite del costo del biglietto secondo la tariffa e le classi spettanti: 1ª classe dal grado di Maresciallo a gradi superiori; 2ª classe per il restante personale (*art.12, comma 1, legge nr.836/73*);

c. VIAGGI IN AEREO: l'uso del mezzo aereo deve essere autorizzato da Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello (*art.13 legge nr.836/73*).

Ove la località possa raggiungersi in ferrovia, ma l'uso del mezzo aereo si renda:

- necessario per esigenze di servizio o,
- più economico, dopo aver verificato, qualora richiesto dall'interessato, che il suo utilizzo sia più vantaggioso per l'Amministrazione,

gli Organi tenuti all'emanazione degli ordini di missione giustificheranno il ricorso a tale mezzo. E' fatto obbligo, altresì, di allegare al foglio di viaggio il biglietto aereo e la carta di imbarco (quest'ultima sostituibile da una dichiarazione del vettore aereo), costituendo gli unici documenti dimostrativi e giustificativi della spesa sostenuta e, come tali, da ammettere a rimborso.

d. ALTRI SERVIZI DI LINEA: è ammesso l'uso di mezzi pubblici in servizio di linea extraurbana, quando questi consentano un notevole risparmio di tempo o quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Tale uso deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità che ha disposto il servizio;

e. MEZZO DI TRASPORTO URBANO O TAXI: compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi. Quest'ultimo, però, può essere utilizzato, a fronte di autocertificazione, nel caso di indisponibilità dei mezzi di trasporto pubblici (sciopero, mancanza di servizi notturni, etc.) o in situazioni, che saranno valutate dall'Amministrazione al termine della missione, non preventivabili. L'uso dello stesso, inoltre, può essere utilizzato, mediante la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, per particolari tipologie di servizio. In tale caso l'Autorità che rilascia il certificato di viaggio, nell'inviare il personale in servizio isolato, valutata la tipologia del servizio e, qualora lo ritenga opportuno, indicherà sul frontespizio del certificato di viaggio, nella parte "Si autorizza l'uso di mezzo di trasporto.....", anche il taxi. Nel caso di specie viene meno l'obbligo da parte del personale interessato, al fine di ottenere il relativo rimborso, di presentare la prescritta autocertificazione. (*art.46, comma 11, D.P.R. nr.164/02*). E' fatto obbligo di allegare al foglio di viaggio la ricevuta fiscale o altro documento equipollente, costituendo l'unico documento dimostrativo e giustificativo della spesa sostenuta.

f. MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO AUTORIZZATO: (*art.9 della legge nr.417/78*): l'uso del mezzo proprio deve essere autorizzato da Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello.

L'uso del mezzo proprio può essere consentito, con provvedimento motivato, soltanto nel caso che particolari esigenze lo impongano e che l'uso di tale mezzo risulti economicamente più conveniente rispetto ai normali servizi di linea. La maggiore convenienza economica deve risultare dal raffronto della spesa globale relativa alle due ipotesi.

Per l'uso del mezzo proprio spetta il rimborso:

- (1) dei pedaggi autostradali purché risultino debitamente documentati;
- (2) dell'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del prezzo vigente della benzina a chilometro. A seguito della liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, deve prendersi a riferimento il prezzo medio della benzina praticato alla data della missione. Per quanto concerne i chilometri da conteggiare, è necessario fare riferimento alle distanze chilometriche - dichiarazione A.C.I. - fra la località di partenza e quella di missione.

Si precisa altresì che per i percorsi compiuti nella località di missione non spetta alcun rimborso per spese di trasporto nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

g. MEZZO DI TRASPORTO NON AUTORIZZATO: (art. 46, comma 1, del D.P.R. nr.254/99 novellato dall'art. 46 comma 1 D.P.R. nr.164/02), rimborso di una somma pari al costo del biglietto ferroviario a cui avrebbe avuto diritto se avesse preso il primo treno utile in relazione all'orario di inizio e di rientro della missione. Tale norma consente, di estendere il rimborso "forfettario" anche in caso di uso di vettore aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione in mancanza della prescritta autorizzazione. A tal fine l'interessato dovrà rendere apposita dichiarazione autocertificativa (dichiarazione integrativa al quadro "C" del certificato di viaggio – allegato A). Per quanto riguarda la possibilità di considerare come dipendente da causa di servizio una infermità causata a seguito di incidente occorso al personale che utilizzi, non avendone l'autorizzazione, il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione per espletamento della missione si precisa che l'amministrazione stessa è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da una libera scelta operata dal personale, scelta indipendente ed autonoma rispetto all'ordine impartito dall'Autorità che ha disposto la missione.

h. VIAGGIO NEI CASI DI MISSIONI CONNESSE AD UNA LICENZA E/O AD UN FINE SETTIMANA

E' possibile ammettere a rimborso le spese di viaggio dalla sede di servizio alla località di missione e viceversa, nell'ipotesi in cui il personale, a seguito di una licenza e/o un riposo settimanale, anticipi la partenza o posticipi il rientro. Tale facoltà è consentita purché:

- (1) non vi sia un aggravio di spesa per l'Amministrazione;
- (2) l'interessato all'atto dell'invio in missione, produca apposita dichiarazione di esonero di responsabilità volta a preservare l'Amministrazione medesima.

Per le disposizioni applicative di dettaglio, si rimanda ai contenuti della circolare nr.6/19/7-3 in data 8 giugno 2000.

i. ALLOGGIO:

- (1) compete il rimborso del costo per il pernottamento in albergo convenzionato fino alla 1ª categoria (quattro stelle) con esclusione di quella di lusso (art.2, legge nr.417/78 modificato dall'art.46 comma 2 D.P.R.nr.164/02), solo per missioni di durata superiore a 12 ore (art. 8 D.P.R. nr.147/90).

Al riguardo si conferma l'obbligo di utilizzare le strutture alberghiere convenzionate, così come stabilito dalla vigente normativa (art. 1, comma 68, legge nr.662/96);

- (2) nel caso in cui nel Comune ove viene svolta la missione:
 - (a) non vi siano presenti strutture alberghiere convenzionate, il militare potrà fruire di qualunque albergo, fino alla 1ª categoria, con diritto ad ottenere il rimborso dell'intera somma spesa;
 - (b) non vi sia alcuna struttura alberghiera, il rimborso sarà riferito al costo sostenuto per il pernottamento, fino alla categoria spettante, in alberghi convenzionati, o non convenzionati se esigenze di servizio lo impongono, in località vicinore.
 - (c) non vi sia disponibilità di camere nelle strutture alberghiere convenzionate, il rimborso sarà riferito al costo del pernottamento, sempre nella categoria spettante, in alberghi convenzionati in località vicinore o in alberghi non convenzionati nella stessa località;

tale condizione di indisponibilità dovrà essere documentata dai fax di risposta negativa alla richiesta di prenotazione, ovvero da una autocertificazione resa dal dipendente interessato, ai sensi della vigente normativa e nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da una dichiarazione mendace.

- (3) al personale che, di propria iniziativa, pernotta nella località di missione presso alberghi non convenzionati, sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla **tariffa media locale degli alberghi convenzionati della categoria utilizzata ubicati nella stessa sede**. (Es. qualora si pernotti in un albergo NON in convenzione di 2^a categoria -3 stelle -, ai fini della liquidazione, dovrà essere presa in considerazione la media aritmetica derivante dal costo degli alberghi di 2^a categoria convenzionati presenti nella sede di missione. Qualora detta media risulti superiore al costo sostenuto, al personale dovrà essere rimborsato il costo effettivamente sostenuto) (*art.46, comma 3 D.P.R. nr.164/02*);
- (4) per impellenti ed inderogabili esigenze di servizio, certificate da apposita dichiarazione dell'autorità che ha disposto la missione, possono esser rimborsate in toto le spese di alloggio sostenute per il pernottamento nella sede di missione presso alberghi non convenzionati;
- (5) è rimborsabile il solo costo del pernottamento in stanza singola, ovvero in stanza doppia ad uso singolo nell'indisponibilità della stanza singola, con esclusione dei servizi accessori (bar, telefono, lavanderia, etc.);
- (6) in caso di missione continuativa di durata superiore a trenta giorni, in località diversa dalla ordinaria sede di servizio o dalla abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di € 774,68 mensili, in luogo del rimborso della spese di albergo o di residence e per i pasti. In tali casi le misure tabellari di trasferta sono ridotte a 2/3 (indennità oraria € 0,568103). Tale disposizione trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto ed alloggio gratuito (*art.39, comma 4, D.P.R. nr.395/95*);
- (7) in caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale (*art. 46, comma 4 D.P.R. nr.254/99*), l'Amministrazione, ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera con conseguente riduzione del trattamento di missione (pari al 40% - indennità oraria €0.340862) per fruizione di alloggio gratuito. Al predetto personale compete il rimborso delle spese per il vitto secondo le disposizioni vigenti.
- (8) in caso di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni (*art. 46, comma 5 D.P.R. nr.254/99*) è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico - alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa;
- (9) in caso di frequenza di corsi:
 - (a) l'Amministrazione può disporre l'assegnazione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento (*art. 46, comma 9, D.P.R. nr.254/99*). Al riguardo si partecipa che l'art.268 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri prevede che: "I Sottufficiali hanno - di massima una camera ciascuno. Gli Appuntati e i Carabinieri dei Comandi territoriali dispongono - sempre che possibile - di una camera ciascuno, affinché quelli che prestano servizio in ore notturne possano riposare di giorno.

I militari dei Reparti di istruzione o dei Reparti inquadrati nel Reggimento a cavallo e Battaglioni vengono alloggiati in numero di due o più per camera o, qualora non fosse possibile, anche in camerate, purché l'ampiezza degli ambienti sia tale da soddisfare alle esigenze igieniche.

Per far fronte ai rigori della stagione invernale gli alloggiamenti in caserma dei Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri celibi *devono in ogni caso* essere provvisti dei necessari mezzi di riscaldamento”;

- (b) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'art.1, comma 3, della legge nr.417/78, è elevato a 365 giorni (**art.46, comma 10, D.P.R. nr.164/02**)

j. CONSUMAZIONE DEI PASTI:

- (1) per le missioni di durata effettiva (con esclusione, quindi, di arrotondamenti):

- **non inferiore alle 8 ore**, è ammesso il rimborso della spesa per un solo pasto;
- **superiore a 12 ore** viene ammessa a rimborso la spesa documentata per due pasti giornalieri.

Il computo dei giorni di missione, e correlativamente dei pasti da rimborsare, viene fatto con riferimento alle 24 ore dall'ora di inizio dell'incarico, per cui il primo pasto del giorno successivo diventa il secondo pasto giornaliero se consumato entro le prime 24 ore di missione. Pertanto, ad esempio, una missione protrattasi per 2 giorni e 11 ore darà diritto al rimborso di un numero di pasti non superiore a cinque, mentre per una durata di 2 giorni e 7 ore, il numero dei pasti ammessi al rimborso non potrà essere superiore a quattro.

- (2) è consentito il limite di spesa per il rimborso di:

- un pasto : **€22,26**;
- due pasti : **€44,26** .

- (3) in caso di consumo dei due pasti nel corso della stessa giornata solare il limite di **€44,26** si intende complessivamente calcolato (esempio: primo pasto €18,43 + secondo pasto €25,83 = totale €44,26);

- (4) le spese per i pasti possono essere rimborsate solo se documentate da:

- fatture;
- ricevute fiscali;
- scontrini fiscali, purché contengano la specificazione degli elementi attinenti la natura, qualità e quantità del pasto consumato;
- quietanze MOS, complete delle esatte generalità del dipendente.

In caso di scontrino fiscale incompleto delle generalità del dipendente, lo stesso può essere ammesso al rimborso purché accompagnato da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato - allegato C - che riporti il proprio codice fiscale ed attesti l'impossibilità dichiarata anche verbalmente dall'esercente, di stampare i dati identificativi sul predetto documento;

- (5) le fatture rilasciate da esercizio alberghiero potranno essere ammesse a rimborso anche cumulativamente (pernotto e pasti) purché da esse si possa rilevare l'importo di ogni singolo pasto (esempio: costo del pernotto; costo del pranzo e/o costo della cena);
- (6) le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini fiscali rilasciati in località diverse da quella in cui il personale è comandato a prestare servizio non saranno ammesse a rimborso, ad eccezione di quelle relative ai pasti consumati lungo l'itinerario ;

- (7) tutte le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini fiscali devono essere comunque rilasciati da esercizi commerciali abilitati alla conduzione di attività di ristoro. Esse devono comunque essere complete di numero e data e devono riferirsi a singolo pasto/persona;

- (8) al personale in trasferta che non possa consumare i pasti, pur avendone diritto, per ragioni di servizio (**che non devono essere più comprovate dall'Amministrazione**) può essere rimborsato, sulla base di un'autocertificazione - dichiarazione integrativa al quadro "C" del certificato di viaggio – allegato A- un importo pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% (indennità oraria €0,340862) della diaria di trasferta (**art 46, comma 6, del D.P.R. nr.162/02**);
- (9) il diritto al rimborso dei pasti sussiste solo durante la missione fuori della ordinaria sede di servizio e durante il viaggio di andata e/o ritorno (*art. 8 D.P.R. nr.147/90*). Pertanto, non può essere rimborsata (totalmente o parzialmente) la spesa relativa ad un pasto fruito nella sede di servizio;
- (10) ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente (normalmente si identifica nella località dove lo stesso abita), al personale compete quanto segue (**art.46, comma 8, D.P.R. nr.164/02**):
- SI rilascio foglio di viaggio;
 - SI rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati (quando la missione dura almeno 8 ore);
 - NO indennità di missione;
 - NO indennità oraria di missione maggiorata;
 - NO rimborso spese per viaggio;
 - NO rimborso spese per pernottamento.
- Al riguardo, si precisa che, considerata la necessità della documentazione posta a base del rimborso, non è applicabile alla fattispecie il disposto di cui al precedente comma 6.

k. **SOMMA FORFETTARIA**

- (1) Il personale comandato in missione che, non ha obbligo di fruire di vitto e/o alloggio gratuito fornito/i dall'Amministrazione, in alternativa al trattamento economico vigente, può chiedere il rimborso delle spese di viaggio nonché la corresponsione, anch'essa a titolo di rimborso, di una somma forfettaria di **€ 100,00** per ogni 24 ore compiute di missione. In tale caso l'Amministrazione, sulla base della maggiore economicità, può preventivamente autorizzare il personale richiedente (**art.46, comma 9, D.P.R. nr.164/02**).
- In sintesi si avrà:
- NO indennità di missione ;
 - NO indennità oraria di missione maggiorata;
 - SI rimborso spese di viaggio;
 - SI rimborso indennità supplementari;
 - NO rimborso spese di pernottamento;
 - NO rimborso spese pasti;
- (2) al riguardo si precisa che la somma forfettaria non è frazionabile nelle 24 ore, pertanto nell'ipotesi di trasferta superiore a 24 ore ma:
- (a) inferiore a 48 ore (esempio 45 ore) è pari ad €100,00;
 - (b) inferiore a 72 ore (esempio 50 ore) è pari ad €200,00;
 - (c) inferiore a 96 ore (esempio 95 ore e 29 minuti) è pari ad €300,00;
 - (d) inferiore a 96 ore (esempio 95 ore e 35 minuti) è pari ad €400,00;
 - (e) uguale a 96 ore è pari ad €400,00;
- (3) la suddetta richiesta, che si manifesta con la compilazione del modulo in allegato D, una volta operata e formalizzata dall'Amministrazione:
- (a) è vincolante;
 - (b) sarà applicata a tutta la durata della missione; di conseguenza non è consentita una liquidazione mista.

- (4) Ai fini fiscali, la somma forfettaria, attesa la sua natura di rimborso, non è assoggettata ad alcuna trattenuta previdenziale ed erariale.

6. ANTICIPO DI MISSIONE (*art.3 Legge nr.417/78*).

L'Amministrazione è tenuta ad anticipare (*art.46, comma 7, D.P.R. nr.164/02*), previa compilazione del modulo in allegato D, una somma pari al:

a. **art.46, comma 7, D.P.R. nr.164/02**

- 100% = spese di viaggio;
- 100% = spese di pernottamento;
- 85% = spese di vitto.

b. **art.46, comma 9, D.P.R. nr.164/02**

- 100% = spese di viaggio;
- 000% = spese di pernottamento;
- 000% = spese di vitto;
- 85% = somma forfettaria.

Al riguardo, si partecipa, che la disposizione di cui all'art.46, comma 7, del D.P.R. nr.254/99 è stata modificata nel senso che, mentre in precedenza gli anticipi venivano concessi solo su richiesta degli interessati, **a decorrere dal 1° settembre 2002 è fatto obbligo per l'Amministrazione di anticipare le somme previste.**

7. INDENNITA' SUPPLEMENTARI

- a. se il viaggio è compiuto su ferrovia, nave o su altri mezzi pubblici in servizio di linea extraurbana spetta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera della classe consentita con esclusione di qualsiasi supplemento/prenotazione anche se ammesso al rimborso.
Al riguardo si precisa che nel caso il personale abbia usufruito della 2^a classe in luogo della 1^a classe, l'indennità supplementare in argomento deve essere commisurata al costo del biglietto della classe di diritto (*art.14, comm1 e 5, legge nr.836/73*);
- b. se il viaggio è compiuto in aereo spetta un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto a tariffa intera non tenendo conto dell'eventuale riduzione su tale prezzo prevista da eventuali convenzioni con le compagnie aeree a favore dei dipendenti statali in viaggio di servizio (*art.14, comma 1, legge nr.836/73*);
- c. per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo particolari concessioni di viaggio (carte di libera circolazione, biglietti gratuiti, etc.), spettano le indennità supplementari sopra indicate (*art.14, comma 2, legge nr.836/73*);

8. PERSONALE COMANDATO AL SEGUITO E PER COLLABORARE CON DIRIGENTI

(art.8, comma 6, D.P.R. nr.147/90)

Il dipendente inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale dirigente (civile o militare) può essere autorizzato a fruire delle agevolazioni e dei rimborsi spettanti agli stessi dirigenti, ad eccezione delle relative diarie di missione e delle possibilità di opzione per le misure intere. In questo caso il dirigente a capo della missione dovrà attestare, nel quadro autorizzazioni e annotazioni varie del certificato di viaggio dell'interessato, la particolare circostanza secondo cui "il servizio è stato svolto al seguito e per collaborazione...(specificare attività)".

9. PERSONALE CONVOCATO DALL'AUTORITA'GIUDIZIARIA QUALE INDAGATO O IMPUTATO PER FATTI INERENTI IL SERVIZIO

Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, nr.836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.

Le spese di viaggio sostenute possono essere subito rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo recupero qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura di paesi stranieri (*art. 46, comma 4, D.P.R. nr.164/02*).

10. PERSONALE RICHIAMATO DALLA LICENZA ORDINARIA (*art.47, comma 12, D.P.R. nr.395/95*)

Al personale che per indifferibili esigenze di servizio, viene richiamato dalla licenza ordinaria, compete:

- il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;
- l'indennità di missione per la durata del viaggio di rientro in sede;
- il rimborso delle spese di viaggio in caso di ritorno nella località ove lo stesso fruiva della licenza ordinaria;
- l'indennità di missione per la durata del viaggio di ritorno nella località ove lo stesso fruiva della licenza ordinaria;
- il rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

Per le disposizioni applicative di dettaglio, si rimanda ai contenuti della circolare nr.6/88-K-32-1 in data 3 giugno 1998.

11. PERSONALE A CUI VIENE REVOCATA LA LICENZA ORDINARIA GIA' CONCESSA
(art.55, comma 2, D.P.R. nr.164/02)

Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

In particolare, per provvedere al citato rimborso è necessario che l'interessato fornisca anche il foglio di licenza ordinaria firmato dal Comandante del Reparto e il provvedimento di revoca della licenza ordinaria, a firma della medesima autorità, con la specifica indicazione delle indifferibili esigenze di servizio.

12. CUMULABILITA'

L'indennità di missione è cumulabile con:

- (1) l'indennità per servizi esterni;
- (2) l'indennità di presenza notturna;
- (3) l'indennità di presenza festiva;
- (4) l'indennità di presenza super festiva;
- (5) il compenso per lavoro straordinario, nei limiti indicati dall'Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con le circolari nr.84/6-217-134-2-1979 datata 4 giugno 1983 e nr.84/6-217-134-5-1979 datata 9 agosto 1984;

TITOLO QUINTO
(Trattamento economico di trasferimento)

TRASFERIMENTI DI SEDE D'AUTORITA' O RAGGIUNGIMENTO DOMICILIO ELETTO

Riferimenti normativi:

- legge nr.836/73;
- legge nr.417/78;
- art.40 D.P.R. nr.395/95;
- art.48 D.P.R. nr.254/99;
- legge nr.86/01;
- art.47 D.P.R. nr.164/02 (decorrenza 16 agosto 2002).

1. DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO

a. DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO:

- certificato di viaggio – mod.DP/6548;
- foglio di viaggio per trasferimento - mod.DP/6553 (tabella di tramutamento).

I suddetti documenti sono rilasciati dal Comando del Reparto cedente e liquidati dal Servizio Amministrativo dell'Ente acquirente.

Sul certificato di viaggio del dipendente trasferito, qualora l'interessato abbia fruito di licenza di trasferimento prima di raggiungere la nuova sede di servizio, dovrà essere compilato lo spazio previsto per le annotazioni con l'indicazione della data e dell'ora di partenza dal Reparto cedente e di arrivo nella sede dove fruirà di licenza, nonché data ed ora di partenza da quest'ultima e data ed ora di arrivo nella nuova sede;

b. DOCUMENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DOMICILIO ELETTO DEL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, DEL PERSONALE RIFORMATO O DELLA FAMIGLIA DEL DIPENDENTE DECEDUTO IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO:

- foglio di viaggio per raggiungimento del domicilio eletto (tabella di tramutamento).

I suddetti documenti sono rilasciati e liquidati dal Servizio Amministrativo dell'Ente che:

- (1) ha collocato a riposo per raggiunti limiti di età l'interessato;
- (2) amministrava l'interessato nel caso di riforma o decesso dello stesso.

c. IL TERMINE UTILE PER EFFETTUARE IL MOVIMENTO della famiglia e dei mobili e masserizie con diritto al trattamento economico di trasferimento, per gli aventi diritto (*art.20, comma 5 ed art.23, comma 1, legge nr.836/73*), è di tre anni dalla data di decorrenza del trasferimento, del collocamento in congedo (per limiti di età/riforma) o del decesso in servizio.

2. COMPETENZE

a. INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE (art.21 legge nr.836/73 ed art.12 legge nr.417/78): tale indennità va corrisposta al personale trasferito d'autorità da una ad altra sede permanente di servizio purché ubicate in comuni diversi (anche se distanti meno di 10 Km.) e rappresenta un rimborso forfettario allo scopo di sopperire alle spese relative alla sistemazione del dipendente e della sua famiglia nella nuova sede di servizio. Non compete al personale che raggiunge, al termine dell'iter formativo, la sede di 1ª assegnazione.

Il diritto a percepire tale indennità è riconosciuto, invece, anche agli **Ufficiali di complemento in ferma biennale** in caso di trasferimento d'autorità successivo alla ferma.

(1) l'indennità è dovuta nelle seguenti misure:

- (a) €87,80 (quota fissa);
- (b) importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente alla data dell'avvenuta presentazione/assunzione in servizio (data di assunzione in forza) nella nuova sede di servizio (quota variabile).

(2) l'ammontare complessivo (quota fissa + quota variabile) è soggetta alle seguenti riduzioni:

- (a) della metà per il dipendente che all'atto del trasferimento non abbia persone di famiglia conviventi ed a carico;
- (b) della metà per il dipendente che non abbia trasferito la famiglia nella nuova sede di servizio;
- (c) di due terzi per il dipendente che fruisce di alloggio gratuito. Tale riduzione è applicabile anche sulle misure di cui ai precedenti punti (1) e (2).

(3) circa le misure che si rendono applicabili nelle diverse situazioni cui può dar luogo un trasferimento di sede, si evidenziano i seguenti casi:

- (a) il trasferimento del dipendente e della famiglia nella nuova sede di servizio avviene contemporaneamente: l'indennità compete in un'unica soluzione;
- (b) il trasferimento della famiglia nella nuova sede di servizio avviene in epoca successiva a quella del dipendente: al personale che prende effettivo servizio nella nuova sede va attribuita metà dell'indennità, la seconda metà invece va corrisposta quando la famiglia ha raggiunto nel tempo (massimo entro tre anni a partire dalla data di trasferimento) il militare.

GRADO	MISURA INTERA ₍₁₎		MISURE RIDOTTE ₍₁₎					
			a 1/2		a 1/3 ₍₂₎		a 1/6 ₍₃₎	
da Car. a Ten.Col.	quota fissa	Quota variabile	quota fissa	quota variabile	quota fissa	quota variabile	quota fissa	quota variabile
		€87,80	3 mensilità dell'I.I.S.	€43,90	50% di 3 mensilità dell'I.I.S.	€29,29	1/3 di 3 mensilità dell'I.I.S.	€14,63

(1) sull'importo lordo della quota fissa e della quota variabile gravano le ritenute previdenziali, fiscali ed I.R.A.P.

(2) misura dovuta al personale coniugato che fruisca di alloggio gratuito

(2) misura dovuta al personale celibe che fruisca di alloggio gratuito

b. INDENNITÀ DI TRASFERTA (art.18 legge nr.836/73) l'indennità di trasferta (nella misura pari all'indennità di missione con esclusione dell'indennità oraria di missione maggiorata) va corrisposta per il tempo impiegato nel viaggio anche se inferiore alle quattro ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per il dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascun componente della famiglia.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri (art.18 legge nr.836/73).

La sosta intermedia non è consentita nei viaggi di trasferimento in cui si faccia uso di vagoni letto, di cuccetta o di aereo.

Nel computo minimo delle dodici ore di viaggio non va considerata la sosta nelle stazioni per le coincidenze e la permanenza in treno a causa di ritardi.

La norma non ponendo limiti di distanza entro cui va effettuata la sosta intermedia, implicitamente ammette la possibilità di effettuare la stessa entro gli 800 chilometri e, quindi, non necessariamente dopo.

A dimostrazione della sosta è sufficiente la dichiarazione dell'interessato con cui si attesta la data, l'ora e la località in cui essa è stata effettuata, purché rientri nei termini di validità del biglietto ferroviario e dell'itinerario stesso.

c. INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO (art.1, legge nr.86/01)

(1) tale indennità va corrisposta al seguente personale, purché le sedi - di provenienza e di nuova assegnazione - siano ubicate in Comuni diversi e distanti tra loro almeno 10 Km.:

- volontario coniugato (Carabiniere in f.v. e Maresciallo in f.v.);
- in servizio permanente.

L'indennità compete, indipendentemente dal numero dei giorni del mese di riferimento (28, 29, 30 o 31) in misura pari a trenta diarie di missione e liquidata, con cadenza mensile posticipata.

PER I PRIMI 12 MESI = MISURA INTERA			
Grado	Diaria di missione giornaliera	Numero di giorni	Totale mensile lordo
da CAR. a TEN.COL.	€20,451693	30	€613,55
PER I SECONDI 12 MESI = MISURA RIDOTTA DEL 30%			
Grado	Diaria di missione giornaliera	Numero di giorni	Totale mensile lordo
da CAR. a TEN.COL.	€14,316185	30	€429,48

(2) Il suddetto trattamento è ridotto del 20% per il personale che - nella nuova sede di servizio - usufruisce di alloggio di servizio gratuito (in tal senso è escluso il posto letto) in relazione all'incarico ricoperto (A.S.G.I.), intendendo per questo un alloggio per il quale l'assegnatario/utente non corrisponde alcun canone all'Amministrazione

PER I PRIMI 12 MESI = MISURA RIDOTTA DEL 20%			
Grado	Diaria di missione giornaliera	Numero di giorni	Totale mensile lordo
da CAR. a TEN.COL.	€16,361354	30	€uro 490,84
PER I SECONDI 12 MESI = MISURA RIDOTTA ULTERIORMENTE DEL 30%			
Grado	Diaria di missione giornaliera	Numero di giorni	Totale mensile lordo
da CAR. a TEN.COL.	€11,452984	30	€uro 343,59

(3) Il personale che nella nuova sede non fruisce dell'alloggio di servizio può optare - in luogo della predetta indennità - per il rimborso del 90% del canone mensile corrisposto per un alloggio privato, fino ad un massimo di €516,46 mensili e per un periodo non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di trasferimento.

Il diritto di opzione - da far valere con specifica richiesta scritta - allegato E - in aggiunta alla documentazione giustificativa (contratto di locazione e di quietanza di pagamento) deve essere esercitato entro il primo trimestre decorrente dalla data di trasferimento. Posto che il diritto al trattamento nasce all'atto del trasferimento, la decorrenza dei 36 mesi previsti per il rimborso del 90% del canone mensile di locazione, coincide con la data del trasferimento stesso (data di assunzione in forza nella nuova sede di servizio).

(4) A richiesta dell'interessato il suddetto rimborso può essere anticipato dall'Amministrazione nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando il limite massimo delle 36 mensilità (**art.47, comma 4, D.P.R. nr.164/02**).

(5) L'indennità di trasferimento è assoggettata alle ritenute previdenziali, fiscali ed I.R.A.P. come da norme in vigore.

(6) Per le disposizioni applicative di dettaglio, si rimanda ai contenuti delle seguenti circolari:

- nr.6/17/4-1 in data 4 agosto 2001;
- nr.6/17/4-3 in data 9 maggio 2002;
- nr.6/17/4-6 in data 1° luglio 2002.

d. EMOLUMENTO UNA TANTUM: al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione (anche su espressa rinuncia dell'interessato), è dovuto in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite (massimo 90 Km. - **art.40, comma 1, D.P.R. nr.395/95**), un emolumento di €1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di €775,00 al personale senza famiglia ed al personale che, comunque, non porti famiglia al seguito (**art. 47, comma 5, D.P.R. nr.164/02**).

Tale indennità è assoggettata alle ritenute fiscali, previdenziali ed I.R.A.P..

e. TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE: in relazione a quanto disposto dall'art.3 del D.Lgs. nr.314/97 l'indennità di trasferimento di cui alla legge nr.86/01, cumulativamente all'emolumento una tantum di cui **art.47, comma 5, D.P.R. nr.164/02** ed all'indennità di 1ª sistemazione di cui all'art.21 della legge nr.836/73 e successive modificazioni, non concorre a formare reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo (365 giorni dalla data di trasferimento) non superiore a €1.549,38 per trasferimenti all'interno del territorio nazionale.

3. RIMBORSI SPESE:

a. VIAGGIO DEL DIPENDENTE (art.14, comma 6, legge nr.836/73):

(1) per i viaggi compiuti con mezzi di linea (treno, nave o altri mezzi di trasporto in servizio di linea) spetta:

- (a) il rimborso del biglietto ferroviario, regolarmente obliterato, di 1^a classe a tariffa di servizio (sconto del 10%) con eventuali supplementi e prenotazioni obbligatorie;
- (b) un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera della classe consentita con esclusione di qualsiasi supplemento/prenotazione ancorchè ammessi al rimborso.

(2) per i viaggi compiuti con autovettura di proprietà spetta:

- (a) un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, vigente all'atto del trasferimento, moltiplicato il numero dei chilometri intercorrenti tra la vecchia e la nuova sede di servizio. A seguito della liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, deve prendersi a riferimento il prezzo medio della benzina praticato alla data della missione. Per quanto concerne i chilometri da conteggiare, è necessario fare riferimento alle distanze chilometriche - dichiarazione A.C.I. - fra la località di partenza (vecchia sede di servizio) e quella di arrivo (nuova sede di servizio);
- (b) rimborso dei pedaggi autostradali purchè risultino debitamente documentati.

b. VIAGGIO DEL NUCLEO FAMILIARE (art.19, comma 1, legge nr.836/73): per i viaggi compiuti con mezzi di linea (treno, nave o altri mezzi di trasporto in servizio di linea) spetta il rimborso del costo del biglietto di viaggio, secondo la classe spettante al dipendente trasferito;

c. CONSUMAZIONE PASTI: al personale trasferito ed al nucleo familiare, per il viaggio di trasferimento la cui durata risulta:

- (1) **non inferiore alle 8 ore**, è ammesso il rimborso della spesa per un pasto a persona (pari ad € 22,26);
- (2) **superiore a 12 ore** viene ammessa a rimborso la spesa documentata per due pasti giornalieri a persona (per un totale pari ad €44,26).

d. TRASPORTO DEI MOBILI E DELLE MASSERIZIE: il trasporto di mobili e masserizie per ferrovia rappresenta l'ipotesi prevista dalla legge, mentre il trasporto per via ordinaria deve essere richiesto dal dipendente e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

(1) *trasporto effettuato a mezzo ferrovia* (art.19, comma1, legge nr.836/73):

- mobili e masserizie di peso non superiore ai 40 quintali;
- bagaglio personale di peso non superiore ad un quintale per ogni familiare (in caso di diniego al trasporto da parte delle F.S., l'interessato è autorizzato ad utilizzare una ditta privata);
- bagaglio personale del dipendente trasferito nei quintali indicati a fianco di ciascun grado (in caso di diniego al trasporto da parte delle F.S., l'interessato è autorizzato ad utilizzare una ditta privata):

⇒ Tenente Colonnello e Maggiore:	4	ql.
⇒ Capitano, Tenente e Sottotenente:	3	ql.
⇒ Marescialli:	1,5	ql.;
⇒ rimanente personale:	1	ql.

(2) *trasporto effettuato per via ordinaria a carico dell'Amministrazione: l'art.11 della legge nr.417/78 dà facoltà all'Amministrazione di effettuare il trasporto dei mobili e masserizie con*

mezzi propri nei casi in cui il trasferimento di sede d'autorità risulti particolarmente oneroso per il dipendente.

Si intende per trasferimento oneroso quello per il quale le indennità e i rimborsi, esclusa l'indennità di prima sistemazione, non coprono le effettive spese che il dipendente deve sostenere.

Per mezzi propri dell'Amministrazione si intendono sia quelli rientranti nella piena e diretta disponibilità dell'Amministrazione sia quelli di cui l'Amministrazione può fruire per contratti stipulati con privati.

In tali casi l'interessato dovrà presentare precisa richiesta al Comando di appartenenza, suffragata da documentazione probante. Resta ferma in ogni caso la valutazione discrezionale dell'Amministrazione in ordine all'accoglimento o meno, significando che l'uso del mezzo dell'Amministrazione preclude l'erogazione di qualsiasi rimborso relativo alle spese di trasporto e per imballaggio, presa e resa domicilio. In particolare avremo il trasporto:

- a. *a mezzo dell'Amministrazione della Difesa*, previa richiesta scritta dell'interessato, senza la corresponsione dell'indennità chilometrica (*art.19, comma 8, legge nr.836/73*). In tale caso gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali (*art.47, comma 1, D.P.R. nr.164/02*);
- b. *con mezzo fornito da ditta privata convenzionata con l'Amministrazione*, ove l'Amministrazione stessa non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, senza la corresponsione dell'indennità chilometrica (*art.19, comma 8, legge nr.836/73*). Anche in tale caso gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali (*art.47, comma 1, D.P.R. nr.164/02*).

In relazione a quanto precede, le convenzioni stipulate dall'Amministrazione per regolamentare i cosiddetti casi onerosi di trasporto e mobili e masserizie dovranno essere riviste nel senso.

- (3) *trasporto effettuato per via ordinaria a mezzo vettore privato scelto dall'interessato* (*art.8, comma 3, legge nr.417/78*):
al personale che si avvale di un mezzo diverso dalla ferrovia, previa autorizzazione del Comandante dell'Ente di appartenenza, è dovuta una indennità chilometrica pari ad €0,0656 per Km. (distanza chilometrica ufficiale - dichiarazione A.C.I. - tra la località di partenza e quella di arrivo) moltiplicato i quintali ammessi al rimborso -40 quintali max + 1 quintale per ogni familiare + bagaglio personale del dipendente trasferito secondo quanto indicato al precedente punto (1) (c). Tale indennità non può superare in ogni caso l'importo, I.V.A. compresa, dell'eventuale fattura rilasciata dalla ditta di autotrasporto;
- (4) in caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune si applicano le disposizioni indicate nei precedenti punti (2) a. e b. (*art.47, comma 7, D.P.R. nr.164/02*);
- (5) il personale militare trasferito all'estero - ai sensi delle leggi nr.642/61, nr.1114/62 e nr.838/73 - può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero (*art.47, comma 6, D.P.R. nr.164/02*). Il diritto di opzione - da far valere con specifica richiesta scritta deve essere esercitato entro 90 giorni dalla data di raggiungimento della sede di servizio ed una volta espressamente manifestata non potrà essere revocata.

e. IMBALLAGGIO, PRESA E RESA A DOMICILIO (art.20 legge nr.836/73 modificato dall' art 11, commi 1 e 2, legge nr.417/78): dette spese sono dovute nella misura forfettaria unica di €3,10 a quintale o frazione superiore a 50 Kg. fino ad un massimo di 40 quintali.

Da detto compenso sono escluse le scorte viveri e di combustibile, le automobili, i motocicli e quant'altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di un'abitazione.

Tale rimborso:

(1) non è dovuto nel caso il trasporto dei mobili e delle masserizie avvenga a:

- mezzo dell'Amministrazione della Difesa;
- mezzo fornito dalla ditta convenzionata con l'Amministrazione.

(2) è dovuto nel caso il trasporto dei mobili e delle masserizie avvenga a:

- mezzo ferrovia;
- vettore privato scelto dall'interessato.

f. PER ALLOGGIO DI SERVIZIO INDISPONIBILE (art.47, commi 2 e 3, D.P.R. nr.164/02):

(1) al personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

In relazione a quanto precede, il trattamento economico previsto dalla legge nr.86/01, è comunque ridotto del 20% ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della stessa legge.

(2) nelle stesse condizioni indicate al precedente punto, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto (€775,00) in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

Ad esempio, se si prevede che l'alloggio di servizio gli verrà assegnato dopo sei mesi, il militare potrà chiedere €387,50 al mese per sei mesi (€775,00 x 3 : 6).

g. TRASFERIMENTO DELLA FAMIGLIA IN COMUNE LIMITROFO (art.40, comma 1, D.P.R. nr.395/95)

(1) il personale trasferito d'autorità che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca, previa specifica autorizzazione del Comandante di corpo, la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni vicini è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento, purché la distanza dalla casa municipale del comune viciniora alla nuova sede di servizio non superi i 90 chilometri;

(2) l'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il Comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti.

h. TRASFERIMENTO DELLA FAMIGLIA DA LOCALITÀ DIVERSA (art.20, comma 4, legge nr.836/73)

Tale norma riguarda il trasferimento della famiglia nella nuova sede di servizio del dipendente da una località diversa dalla precedente sede (es. dipendente trasferito da Roma a Milano, con famiglia residente a Napoli che si trasferisce a Milano).

In tali casi al dipendente competono tutti i rimborsi delle spese previste, fermo restando che le stesse non possono essere liquidate in misura eccedente l'importo che sarebbe spettato, ove il trasferimento fosse stato effettuato tra le due sedi di servizio (nell'esempio riportato, tutte le spese sostenute per la tratta Napoli - Roma non sono rimborsabili).

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- a. copia autentica della determinazione di trasferimento per il personale in servizio;
- b. certificato di stato di famiglia in carta semplice rilasciato dal comune di provenienza o, in alternativa, certificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445;
- c. certificato di stato di famiglia e di residenza in carta semplice rilasciato dal comune di arrivo o, in sostituzione, certificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445, specificando composizione del nucleo e nuovo indirizzo;
- d. biglietti di viaggio per il trasporto, compresi i familiari, oppure eventuali scontrini per il pedaggio autostradale se il viaggio è stato effettuato con l'autovettura di proprietà.
- e. dichiarazione attestante il movimento dell'interessato o dell'intero nucleo familiare su autovettura di proprietà, specificando il tipo e la targa dell'autoveicolo, le date e gli orari di partenza e arrivo e le eventuali soste intermedie. In caso l'interessato effettui il movimento in date diverse dalla famiglia, occorre dichiarare le date e gli orari dei due movimenti;
- f. dichiarazione, rilasciata dall'A.C.I., dalla quale si rilevi la distanza chilometrica tra la sede di partenza e di arrivo. Oltre a quanto precede, qualora la residenza dell'interessato sia in un Comune diverso dalla vecchia o dalla nuova sede di servizio, oppure in entrambi i casi, occorre allegare anche la dichiarazione di distanza chilometrica intercorrente tra i comuni di vecchia e nuova residenza;
- g. dichiarazione del prezzo medio della benzina praticato alla data del trasferimento che l'interessato ha effettuato con propria autovettura;
- h. autorizzazione in originale al trasporto dei mobili e delle masserizie su via ordinaria da richiedere preventivamente mediante istanza al Comando di appartenenza.
- i. bolletta della pesa pubblica, o di una pesa riconosciuta come tale, dalla quale si rilevi il peso lordo e netto, la targa del veicolo utilizzato per il trasporto, tipo di merce pesata, nome della ditta di trasloco o dell'interessato, data della pesata e località di ubicazione della pesa. La bolletta deve essere rilasciata preferibilmente nel luogo di arrivo o, in alternativa, nel luogo di partenza o intermedio. Nel caso di pesatura intermedia, l'interessato dovrà produrre dichiarazione di inesistenza di pesa pubblica, o riconosciuta tale, rilasciata sia dal comune di partenza che da quello di arrivo. E' ammessa, in mancanza di pese pubbliche, o riconosciute tali, la presentazione di bolletta di pesa pubblica privata unitamente alla quale l'interessato dovrà produrre dichiarazione indicante:
 - l'impossibilità di produrre la prescritta bolletta per mancanza di pese pubbliche o riconosciute come tali (quali doganali od autorizzate dalla Camera di Commercio) lungo il percorso effettuato;
 - giorno, località e ragione sociale della ditta privata dalla quale è stata eseguita la pesa;
 - la corrispondenza fra i dati riportati nella bolletta ed il peso dei mobili e masserizie effettivamente trasferiti;
 - fattura quietanzata con indicazione dei rispettivi codici e partita I.V.A. rilasciata dalla ditta di traslochi indicante la data in cui è stato effettuato il trasloco ed il peso netto delle merci trasportate;
 - dichiarazione che la consorte dell'interessato, in quanto dipendente di Stato, non ha fruito di analogo trattamento;
 - in caso di trasloco effettuato con la ditta convenzionata i documenti da allegare alla tabella di tramutamento sono quelli precedentemente indicati, nonché regolare preventivo fornito da ditta diversa da quella convenzionata.

COMPENSI PREVISTI IN CASO DI TRASFERIMENTO D'AUTORITA'		
PERSONALE DIPENDENTE	OGGETTO	NUCLEO FAMILIARE
SI	Indennità di trasferta	SI
SI (tariffa di servizio)	Spese di viaggio (treno/nave)	SI (tariffa ordinaria)
SI	Indennità supplementare (10% tariffa ordinaria)	SI
SI	Rimborso pedaggio autostradale	NO
SI (1/5 litro di benzina a Km.)	Rimborso benzina	NO
SI	Rimborso spese di vitto	SI
SI	Indennità 1 ^a sistemazione	NO
SI (no personale in f.v. celibe ed in caso di 1 assegnazione al termine di iter formativo)	Indennità di trasferimento L.86/01	NO
SI	Rimborso trasporto bagaglio personale	SI
SI (€3,10 per nr. quintali max 40)	Rimborso spese di imballaggio presa e resa a domicilio in caso di utilizzo del mezzo ferroviario o del vettore privato scelto dall'interessato	NO
SI (€0,0656 per nr. Km. per nr. quintali ammessi a rimborso)	Indennità chilometrica per trasporto mobili e masserizie a mezzo vettore privato scelto dall'interessato	NO
SI (non oltre un totale di €2.325,00 per max 6 mesi)	Rimborso spese per indisponibilità dell'alloggio di servizio nella nuova sede di servizio	NO
SI	Emolumento una tantum per il personale che non usufruisca o che non benefici di alloggio di servizio nella nuova sede di servizio	NO

TITOLO SESTO
(Indennità operative)

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITA' DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI IMBARCO E RELATIVE INDENNITA' SUPPLEMENTARI

1. PREMESSA

Riferimenti normativi:

- legge nr.78/1983;
- D.P.R. nr.394/95;
- art.4 D.P.R. nr.395/95;
- art.48 D.P.R. nr.254/99;
- art.52, commi 1 e 3, D.P.R. nr.164/02.

a. L'art.52, comma 1, del D.P.R. nr.164/02, prevede che, ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo e di imbarco nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale sono rapportate, con le medesime modalità applicative, e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

b. L'art.5, comma1, del D.P.R. nr.163/02 (Forze Armate) modificando, a decorrere dal **1° gennaio 2002**, la tabella I dell'indennità operativa di base (allegata alla legge nr.78/83 e sostituita con quella allegata all'art.5 del D.P.R. nr.394/95), ha apportato le seguenti novità:

- (1) eliminazione delle fasce;
- (2) eliminazione delle seguenti figure grado/anzianità: Ten.Col. +29, Magg. +25, Cap. + 25, Ten. + 25, Ten. + 15, Ten. + 2, S.Ten. + 2, Mar. + 5;
- (3) introduzione delle seguenti figure grado/anzianità: Brig.Capo + 25, Brig. + 18, App.Sc. + 29, App.SC. + 25, App.Sc. + 17;
- (4) nuovo computo delle indennità operative fondamentali e relative supplementari.

Per effetto della suddetta modifica, l'art.28, comma 2, del D.Lgs. nr.215/01 – che aveva attribuito ai Sottotenenti, Tenenti, Capitani e Maggiori l'indennità operativa del grado superiore è disapplicato, pertanto le disposizioni impartite con la circolare nr.6/96/6-3 datata 12 ottobre 2001, hanno validità per il periodo 15 marzo 2001 – 31 dicembre 2001.

In relazione a quanto precede, i nuovi importi dell'indennità operativa di base, a decorrere dal 1° gennaio 2002, sono riportati nella **tabella 1**.

2. INDENNITA' VERTICALIZZATE

Le indennità di imbarco (*art.4, legge nr.78/83*), di aeronavigazione (*art.5, legge nr.78/83*), di volo (*art.6, legge nr.78/83*), per il controllo dello spazio aereo (*art.7, legge nr.78/83 = no Arma dei Carabinieri*) supplementari di marcia (*art.8, legge nr.78/83*), supplementare per truppe da sbarco per unità anfibia e per operatore subacqueo (*art.9, legge nr.78/83*), supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede (*art.10, legge nr.78/83*), supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo (*art.13, legge nr.78/83*), dovranno essere commisurate aumentando in misura percentuale l'importo dell'indennità operativa di base spettante in applicazione della predetta **tabella 1**.

In particolare si evidenzia che anche l'indennità di marcia deve essere rapportata all'operativa indicata nella tabella 1, con esclusione del grado di carabiniere per il quale la base di calcolo delle indennità di fuori sede e di marcia continua ad essere pari a € 129,11 e non a € 120,00 (nuovo importo dell'indennità operativa di base).

3. INDENNITA' IN MISURA FISSA

L'indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali (*art.11, legge nr.78/83 = no Arma dei Carabinieri*), l'indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per Ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti (*art.14, legge nr.78/83*), l'indennità di volo oraria (*art.15, legge nr.78/83*), le indennità supplementari per servizio presso poligoni permanenti, installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale (*art.16, legge nr.78/83 = no Arma dei Carabinieri*), dovranno essere commisurate alla fascia dell'operativa di base prevista per il grado di Maresciallo (€154,94) risultando, in tal modo, corrisposte in misura fissa e non diversificata in ragione del grado/anzianità.

4. INDENNITA' DI IMBARCO

Riferimenti normativi:

- art.4, comma 1, legge nr.78/83;
- art.18 quater D.L. nr.387/87 convertito nella Legge nr.472/87;
- D.P.R. 11 ottobre 1988;
- art.5 D.P.R. nr.394/95;
- art.21 D.P.R. nr.140/01;
- art.5, commi 1 e 14, D.P.R. nr.163/02 FF.AA. (a decorrere dal 1.7.2002 dal 170% a 183%);
- art.52, commi 5, 7 e 8, D.P.R. nr.164/02 (a decorrere dal 1.7.2002 dal 50% al 55% del 183%).

Hanno diritto all'indennità mensile di imbarco di cui all'art.4, comma 1, della legge nr.78/83, in modo continuativo, nella misure indicate nella **tabella 2 e 3**, gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri destinato a bordo delle unità navali in base alle tabelle di equipaggiamento.

Tale indennità viene corrisposta:

- a. per le sole giornate di effettivo imbarco, al personale destinato in soprannumero;
- b. in misura pari al 50%, in via continuativa, al personale specializzato ed impiegato in attività connesse con il servizio navale, così come statuito dall'art.66, comma 2, del D.P.R. nr.254/99.

Al riguardo, si evidenzia che la stessa:

- a. **è pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 2002** (art.52, comma 5, D.P.R. nr.164/02);
- b. è inclusa nella tredicesima mensilità (art.18, comma 6, legge nr.78/83);
- c. è cumulabile con l'indennità di rischio;
- d. è cumulabile con l'indennità di ordine pubblico per i servizi fuori sede o in sede, mentre non è cumulabile con le indennità di aeronavigazione o di volo;
- e. non è dovuta, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza per:
 - (1) licenza straordinaria;
 - (2) assenza dal Reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
 - (3) la frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione.

5. INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PER IL PERSONALE PILOTA

Riferimenti normativi:

- art.5, comma 1, legge nr.78/83;
- art.5 D.P.R. nr.394/95;
- art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;
- art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02;

Hanno diritto all'indennità mensile di aeronavigazione di cui all'art.5, comma 1, della legge nr.78/83, in modo continuativo, secondo gli importi indicati nella **tabella 4**, gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero:

- effettivi ai Reparti di volo ed all'Ufficio del Servizio Aereo del Comando Generale;
- NON in forza ai Reparti di volo.

Al riguardo, si rappresenta che:

- a. l'indennità è inclusa nella 13^a mensilità (*art.18, comma 6, legge nr.78/83*);
- b. il diritto all'indennità è mantenuto a condizioni che in un semestre solare venga svolta l'attività di volo per un minimo di **6 ore**;
- c. il personale pilota che non effettua in un semestre solare l'attività minima prevista (6 ore di volo) perderà nel successivo semestre il diritto alla corresponsione della relativa indennità salvo i casi in cui la mancata attività sia da imputarsi a causa di forza maggiore, riconosciuta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per:
 - (1) i piloti che, nel semestre solare, risultino in missione o in servizio all'estero per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi sempre che gli stessi non abbiano a disposizione il mezzo per compiere l'attività di volo;
 - (2) i piloti che abbiano conseguito il brevetto negli ultimi tre mesi del semestre;
 - (3) i piloti che, nel semestre solare, frequentino corsi d'istruzione per un periodo di durata superiore a tre mesi anche non continuativi;
 - (4) i piloti che siano sospesi dal volo a causa dell'inidoneità fisica per un periodo di durata superiore a tre mesi nel semestre;
 - (5) specifiche situazioni di carattere generale (indisponibilità temporanea dei velivoli / ore di volo o altro) che non consentano al personale di effettuare o completare l'attività di volo minima si continua a percepire l'indennità quando la mancata attività di volo sia da imputarsi ad infermità temporanee dipendenti da cause di servizio debitamente riconosciute; viene corrisposta per un anno senza specifica autorizzazione, successivamente, fino a un massimo di un altro anno, il pagamento dell'indennità è subordinato alla preventiva autorizzazione ministeriale (PERSOMIL) su segnalazione tempestiva dei comandi interessati;
- d. nella mancata attività di volo dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio il diritto all'indennità viene mantenuto per un periodo massimo di un anno nella misura intera per i primi sei mesi e ridotta a metà nel rimanente periodo; il pagamento non è subordinato ad alcuna specifica autorizzazione;
- e. l'indennità di aeronavigazione cessa con l'esonero definitivo dalle funzioni inerenti il brevetto di pilota;
- f. qualora l'esonero dipenda da ragioni di salute l'indennità verrà corrisposta d'ufficio per i primi sei mesi successivi alla data di riconoscimento, da parte del competente organo medico, dell'inabilità permanente al servizio aereonavigante.

6. INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PER IL PERSONALE UFFICIALE OSSERVATORE

Riferimenti normativi:

- *art.5, comma 3, legge nr.78/83;*
- *art.5 D.P.R.. nr.394/95;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Gli Ufficiali, in possesso del brevetto militare di osservatore, che sono assegnati per lo svolgimento dell'attività di volo a Reparti di volo e, compiono nel semestre solare l'attività minima di sei ore di volo, hanno diritto all'indennità mensile di aeronavigazione di cui all'art.5, comma 3, della legge nr.78/83, nelle misure lorde riportate nella **tabella 5**.

La suddetta indennità è inclusa nella 13^a mensilità (*art.18, comma 6, legge nr.78/83*).

7. INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PER IL PERSONALE PARACADUTISTA

Riferimenti normativi:

- art.5, comma 4, legge nr.78/83;
- art.5 D.P.R. nr.394/95;
- art.5, commi 1 e 11, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;
- Art.52, commi 1 e 6, D.P.R. nr.164/02.

L'indennità mensile di aeronavigazione di cui all'art.5, comma 4, della legge nr.78/83, va corrisposta, in modo continuativo, nella misure indicate nella **tabella 6**, agli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in possesso del brevetto militare di paracadutista che:

- prestano effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti;
- non prestano servizio presso unità paracadutisti ma che svolgono la prescritta attività aviolancistica continuativa presso unità paracadutisti o presso altri enti o comandi militari.

Al riguardo, si rappresenta che:

- a. l'indennità è inclusa nella 13^a mensilità (*art.18, comma 6, legge nr.78/83*)
- b. il diritto all'indennità si mantiene purchè venga svolta la prescritta attività nel semestre (almeno 3 lanci);
- c. la mancata attività in un determinato semestre comporta la perdita dell'indennità nel successivo semestre;
- d. tale perdita del diritto non si verifica qualora la mancata attività di volo sia dipesa da causa di forza maggiore riconosciuta dall'Autorità competente;
- e. la maggiore attività svolta in un semestre può consentire il recupero di lanci non effettuati in precedenza;
- f. si continua a percepire l'indennità quando la mancata attività di lancio sia da imputarsi ad infermità temporanee dipendenti da cause di servizio debitamente riconosciute; viene corrisposta per un anno senza specifica autorizzazione, successivamente, fino a un massimo di un altro anno, il pagamento della stessa è subordinato alla preventiva autorizzazione ministeriale (PERSOMIL) su segnalazione tempestiva dei comandi interessati;
- g. nella mancata attività di lancio dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio il diritto all'indennità viene mantenuto per un periodo massimo di un anno nella misura intera per i primi sei mesi e ridotta a metà nel rimanente periodo; il pagamento non è subordinato ad alcuna specifica autorizzazione.

8. INDENNITA' DI VOLO PER EQUIPAGGI FISSI DI VOLO

Riferimenti normativi:

- art.6, comma 1, legge nr.78/83;
- art.5 D.P.R. nr.394/95;
- art.5, commi 1 e 12, D.P.R. nr.163/02 FF.AA. (*a decorre dal 1.7.2002 da 135% a 150%*);
- art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.

Hanno diritto all'indennità mensile di volo di cui all'art.6, comma 1, della legge nr.78/83, in modo continuativo, nelle misure indicate nelle **tabelle 7 e 8**, gli Ufficiali specialisti polivalenti di elicottero, gli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri aventi le seguenti categorie:

- a. Motorista;
- b. Montatore;
- c. Marconista;
- d. Elettromeccanico di bordo;
- e. Polivalente;
- f. Specialista di elicottero;
- g. Tecnico meccanico;
- h. Tecnico elettronico,

in forza ai Reparti di Volo ed all'Ufficio del Servizio Aereo del Comando Generale, che:

- sono inclusi negli appositi elenchi compilati da ciascun Reparto che lo impiego nelle funzioni di equipaggio fisso d volo;
- sono giudicati idonei fisicamente dall'Istituto di Medicina Legale.

La suddetta indennità:

- a. è inclusa nella 13^a mensilità (*art.18, comma 6, legge nr.78/83*);
- b. viene meno con l'esonero definitivo delle mansioni di specialista.

9. INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI MARCIA

Riferimenti normativi:

- art.8, comma 1, legge nr.78/83;
- art.5, D.P.R. nr.394/95;
- art.39, comma 3, D.P.R. nr.395/95;
- art.5, commi 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;
- art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.

Hanno diritto all'indennità supplementare di marcia di cui all'art.8, comma 1, della legge nr.78/83, nelle misure indicate nella **tabella 9**, gli Ufficiali, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Appuntati ed i Carabinieri, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 unità compresi i militari di leva, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore.

Si rammenta che, ai sensi del 3° comma dell'art.39 del D.P.R. nr.395/95, al personale comandato in servizio collettivo per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, in drappelli superiori a 10 unità è dovuto il trattamento economico di missione ex art.8 del D.P.R. nr.147/90 in luogo dell'indennità supplementare di marcia.

10. INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER TRUPPE DA SBARCO

Riferimenti normativi:

- *art.9, comma 1, legge nr.78/83;*
- *art.5 D.P.R. nr.394/95;*
- *art.52, comma 2, D.P.R. nr.254/99;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Hanno diritto all'indennità supplementare per truppe da sbarco di cui all'art.9, comma 1, della legge nr.78/83, nella misure indicate nella **tabella 10**, gli Ufficiali, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Appuntati ed i Carabinieri in servizio presso unità da sbarco o anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

11. INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER INCURSORE O OPERATORE SUBACQUEO

Riferimenti normativi:

- *art.9, comma 2, legge nr.78/83;*
- *art.5 D.P.R.. nr.394/95;*
- *art.52, comma 2, D.P.R. nr.254/99;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Hanno diritto all'indennità supplementare per operatore subacqueo, di cui all'art.9, comma 2, della legge nr.78/83, nella misure indicate nella **tabella 11**, gli Ufficiali, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Appuntati ed i Carabinieri in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo, e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori.

La stessa indennità spetta al personale in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

La suddetta indennità non è dovuta, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza per:

- a. licenza straordinaria;
- b. assenza dal Reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
- c. la frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione.

12. INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI COMANDO NAVALE

Riferimenti normativi:

- art.10, comma 1, legge nr.78/83;
- art.18 quater D.L. nr.387/87 convertito nella Legge nr.472/87;
- D.P.R. 11 ottobre 1988;
- art.5 D.P.R. nr.394/95;
- art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;
- art.52, commi 1, 3 e 4, D.P.R. nr.164/02.

Hanno diritto all'indennità supplementare di comando navale di cui all'art.10, comma 1, della legge nr.78/83, per il periodo di percezione dell'indennità d'imbarco, nelle misure indicate nella **tabella 12**, i "Comandanti di Motovedetta" nonché il "Comandante del Nucleo Natanti di Venezia".

L'art.52, comma 3, del D.P.R. nr.164/02 ha previsto la corresponsione della suddetta indennità a favore del personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al Comando di singoli unità o gruppi di unità navali. La norma rinvia ad una determinazione delle singole amministrazioni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'individuazione dei titolari di Comando.

L'art.52, comma 4, ha altresì previsto la corresponsione della suddetta indennità ai direttori di macchina ed ai capi motoristi.

Al riguardo, si evidenzia che la stessa:

- a. è pari ad un trentesimo nella misura giornaliera;
- b. è cumulabile con l'indennità di rischio;
- c. non può essere corrisposta, contemporaneamente, al titolare (Comandante) ed al suo sostituto (Vice Comandante), considerato che la natura della medesima indennità risulta essere strettamente connessa con la titolarità della funzione di Comando;
- d. in caso di assenza per motivi non specificatamente previsti dalla normativa, il titolare del Comando conserva il diritto all'indennità in questione;
- e. ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza del Comandante per:
 - (1) licenza straordinaria;
 - (2) assenza dal Reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
 - (3) la frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, è dovuta al Vice Comandante con contemporanea sospensione di tale emolumento nei confronti del titolare.

13. INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI FUORI SEDE

Riferimenti normativi:

- art.10, comma 4, legge nr.78/83;
- art.18 quater D.L. nr.387/87 convertito nella Legge nr.472/87;
- D.P.R. 11 ottobre 1988;
- art.5 D.P.R. nr.394/95;
- art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;
- art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.

Hanno diritto all'indennità supplementare di fuori sede di cui all'art.10, comma 4, della legge nr.78/83, nelle misure indicate nella **tabella 13**, gli Ufficiali, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Appuntati ed i Carabinieri imbarcati su navi in armamento o in allestimento:

- a. nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore ad otto ore consecutive;
- b. nei giorni di sosta, quando l'unità si trova fuori della sede di assegnazione per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata;

L'indennità supplementare di fuori sede sostituisce, ove ne ricorrono i presupposti, l'indennità di missione.

L'indennità di missione dovrà essere corrisposta, esclusivamente, quando l'unità si trovi in sede diversa da quella di assegnazione e l'equipaggio sia costretto a non permanere sull'unità (caso tipico è quello dei grandi lavori).

Al riguardo, si evidenzia che la stessa:

- a. ha carattere giornaliero e non mensile;
- b. è cumulabile con l'indennità di rischio;
- c. non è dovuta, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza per:
 - (1) licenza straordinaria;
 - (2) assenza dal Reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
 - (3) la frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione.

14. INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI PRONTO INTEVENTO AEREO PER IL PERSONALE PILOTA

- *art.13, comma 1, legge nr.78/83;*
- *art.5 D.P.R.. nr.394/95;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Hanno diritto all'indennità mensile supplementare di pronto intervento aereo di cui all'art.13, comma 1, della legge nr.78/83, in modo continuativo, secondo gli importi indicati nella **tabella 14**, gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in possesso del brevetto militare di pilota effettivi ai Reparti di volo ed all'Ufficio del Servizio Aereo del Comando Generale, mantenuti in stato costante di pronto intervento.

Per la corresponsione della suddetta indennità i Comandi dovranno, con ordine permanente, indicare i nominativi del personale comandato per l'esigenza di pronto intervento

Non hanno titolo alla suddetta indennità i piloti non organicamente facenti parte dei suddetti Reparti.

Inoltre, la stessa non è dovuta, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza per:

- (1) licenza straordinaria;
- (2) assenza dal Reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
- (3) la frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione.

15. INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI PRONTO INTEVENTO AEREO PER EQUIPAGGI FISSI DI VOLO

- *art.13, comma 3, legge nr.78/83;*
- *art.5 D.P.R.. nr.394/95;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma1, D.P.R. nr.164/02.*

Hanno diritto all'indennità mensile supplementare di pronto intervento aereo di cui all'art.13, comma 3, della legge nr.78/83, in modo continuativo, secondo gli importi indicati nella **tabella 15**, gli Ufficiali specialisti polivalenti di elicottero, gli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri aventi le seguenti categorie:

- a. Motorista;
- b. Montatore;
- c. Marconista;
- d. Elettromeccanico di bordo;
- e. Polivalente;
- f. Specialista di elicottero;
- g. Tecnico meccanico;
- h. Tecnico elettronico,

in forza ai Reparti di Volo ed all'Ufficio del Servizio Aereo del Comando Generale incluso negli appositi elenchi compilati da ciascun Reparto che lo impiega nelle funzioni di E.F.V., mantenuti in stato costante di pronto intervento.

Per la corresponsione della suddetta indennità i Comandi dovranno, con ordine permanente, indicare i nominativi del personale comandato per l'esigenza di pronto intervento

La suddetta indennità non è dovuta, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza per:

- (1) licenza straordinaria;
- (2) assenza dal Reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
- (3) la frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione.

16. INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER PILOTA ISTRUTTORE DI VOLO O DI SPECIALITA'

- *art.13, comma 5, legge nr.78/83;*
- *art.5 D.P.R. nr.394/95;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Al personale che venga nominato con decreto "istruttore di volo o di specialità" compete, limitatamente all'effettivo svolgimento di specifico addestramento teorico e/o pratico, l'indennità supplementare di cui all'art.13, comma 5, della legge nr.78/83, in modo continuativo, secondo gli importi indicati nella **tabella 16**.

Al riguardo, si precisa che, condizioni necessarie per l'acquisizione del diritto al predetto emolumento sono:

- a. possesso del brevetto militare di pilota di elicottero;
- b. conferimento della qualifica di "istruttore di volo e di specialità" con apposito decreto a firma del Comandante Generale debitamente registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- c. mantenimento del titolo di istruttore;

Per avere diritto alla corresponsione dell'indennità mensile, gli istruttori di volo o di specialità, debbono effettuare la specifica attività per un periodo complessivo non inferiore a **24 ore** semestrali. Per i periodi di attività che non coincidono con l'inizio del mese è dovuta ugualmente l'indennità, purché nella frazione del mese considerato sia svolta un'attività minima di 8 ore.

L'indennità di che trattasi è subordinata alla percezione dell'indennità di aeronavigazione e non può essere cumulata con l'indennità di pronto intervento aereo.

La suddetta indennità non è dovuta, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza per:

- a. licenza straordinaria;
- b. assenza dal Reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
- c. la frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione.

17. MISURE DEI COMPENSI DI COLLAUDO

- *art.13, comma 7, legge nr.78/83;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Hanno diritto al compenso di collaudo di cui all'art.13, comma 7, della legge nr.78/83, secondo gli importi indicati nella **tabella 17**, gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri che compiono il collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori.

Il compenso di collaudo non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a tre collaudi.

18. INDENNITA' PER ALLIEVI PILOTI

- *art.14, comma 1, legge nr.78/83;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri che frequentino corsi per il conseguimento di un brevetto di pilota compete, per la durata del corso di addestramento, l'indennità mensile di cui all'art.14, comma 1, della legge nr.78/83 secondo gli importi indicati nella **tabella 18**.

La suddetta indennità non è dovuta, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge nr.78/83, nei casi di assenza per:

- (1) licenza straordinaria;
- (2) assenza dal Reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;

19. INDENNITA' PER ALLIEVI PARACADUTISTI

- *art.14, comma 4, legge nr.78/83;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.*

Gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri allievi delle scuole paracadutisti compete, durante il corso di addestramento, l'indennità mensile cui all'art.14, comma 4, della legge nr.78/83 secondo gli importi indicati nella **tabella 19**.

20. INDENNITA' DI VOLO ORARIA

- *art.15, legge nr.78/83;*
- *art.5, comma 1, D.P.R. nr.163/02 FF.AA.;*
- *art.52, comma1, D.P.R. nr.164/02.*

Gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri comandato ad espletare per esigenze di servizio attività di volo, che non risulti beneficiario dell'indennità mensile di aeronavigazione o di indennità di volo, viene corrisposta per ogni ora di volo o frazione della stessa l'indennità oraria di cui all'art.15, comma 1, della legge nr.78/83 secondo gli importi indicati nella **tabella 20**.

L'importo complessivo, liquidabile per ciascun dipendente, non può superare quello corrispondente a nr.10 ore di volo per mese.

21. NORME A SALVAGUARDIA DEL MATURATO ECONOMICO

a. Assegno “ad personam” in caso di transito a ruolo superiore (art. 52, comma 1, del D.P.R. nr.254/99).

- (1) tale norma ha lo scopo di garantire il trattamento economico accessori in godimento nei confronti del personale che transita a ruolo/carriera superiore (es. Maresciallo che vince il concorso di Ufficiale) o in servizio permanente (es. Ufficiale di complemento con il grado di Tenente o Capitano che diventa Sottotenente in spe);
- (2) di conseguenza, a parità di impiego, il personale destinatario delle indennità di impiego operativo, fondamentali e supplementari, che si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità in misura inferiore rispetto a quella in godimento, conserva, ad personam, il trattamento percepito in precedenza;
- (3) la disposizione si applica, con decorrenza economica 1° gennaio 1998, a tutto il personale che si trova nelle succitate condizioni a seguito della verticalizzazione dell’operativa di base, commisurata al grado rivestito ed alla anzianità di servizio (D.P.R.nr. 394/95);
- (4) l’indennità operativa percepita prima del transito, continua ad essere corrisposta sotto forma di assegno “ad personam”; tale importo non è pensionabile ed è riassorbito dai successivi incrementi dell’indennità di impiego operativo di cui l’interessato è comunque destinatario (art. 5, comma 7, D.P.R. nr.394/95).

b. Assegno “ad personam” in caso di importi inferiori derivanti dall’applicazione della nuova tabella 1 (art.5, commi 1 e 2 D.P.R. nr.163/02 ed art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02)

Si precisa che, nel caso in cui dall’applicazione della nuova tabella scaturiscano importi inferiori rispetto a quelli in godimento, il personale in questione continuerà a percepire la differenza sotto forma di “*assegno ad personam*” da riassorbire attraverso i successivi aumenti di indennità operativa di base.

22. MAGGIORAZIONE

Riferimenti normativi:

- art.5, comma 2, D.P.R. 394/95;
- art.52, comma 3, D.P.R. 254/99;
- art.5, commi 1, 4, 10, 11 e 14, D.P.R. nr.163/02;
- art.52, comma 1, D.P.R. nr.164/02.

A favore del personale dell'Arma dei Carabinieri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, nr.394 e successive modificazioni, integrate dall'art.5, commi 1, 4, 10, 11 e 14, D.P.R. nr.163/02 secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

Infatti, l'art.5, comma 10, D.P.R. nr.163/02, ha prescritto che, per le indennità supplementari connesse al volo, previste dall'art.13 della legge nr.78/83, ai commi 1, 3, e 5 (pronto intervento aereo, piloti istruttori di volo o di specialità) i periodi di servizio prestati dal personale nelle suddette condizioni danno luogo alla maggiorazione (c.d. trascinamento) delle indennità di impiego operativo di base per il periodo di servizio effettivamente prestato in cui il personale abbia percepito le predette indennità supplementari e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari ad 1/20 **della differenza** tra l'indennità percepita e quella di cui alla tabella 1 dell'operativa di base spettante.

a. disposizioni:

(1) la maggiorazione, con decorrenza 1° gennaio 1998, opera nel caso in cui il personale abbia percepito le seguenti indennità fondamentali di impiego operativo:

- imbarco;
- aeronavigazione;
- volo.

Destinatari: personale dell'Arma che, anche prima della data di decorrenza economica del D.P.R. nr.254/99, abbia prestato servizio nelle condizioni previste dalla legge per percepire le suddette indennità;

(2) la maggiorazione, con decorrenza 1° gennaio 2002, opera nel caso in cui il personale abbia percepito le seguenti indennità supplementari di impiego operativo

- pronto intervento aereo per piloti;
- pronto intervento aereo per equipaggio fisso di volo;
- piloti istruttori di volo o di specialità;

Destinatari: personale dell'Arma che, anche prima della data di decorrenza economica del D.P.R. nr.164/02, abbia prestato servizio nelle condizioni previste dalla legge per percepire le suddette indennità.

b. modalità:

(1) le percentuali cui occorre far riferimento sono quelle indicate nella **tabella 21**;

(2) i predetti coefficienti risultano dal rapporto tra ogni percentuale di maggiorazione indicata dalla legge nr.78/83 ai fini della quantificazione delle peculiari indennità in argomento ed il parametro fisso di 20, che esprime il limite massimo di maggiorazione in anni;

(3) le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini del computo delle maggiorazioni spettanti a titolo di trascinamento;

(4) in caso di fattispecie diverse, la maggiorazione dovrà risultare dalla somma delle singole quote spettanti in relazione a ciascun periodo ed al tipo di impiego, calcolate anche in dodicesimi;

(5) allo scopo di semplificare le procedure di determinazione, nella **tabella 22** sono precisate per ciascuna fascia di gradi le misure annuali e mensili di tale maggiorazione delle indennità di aeronavigazione, volo e imbarco nelle misure corrisposte al personale dell'Arma dei Carabinieri.

Tenuto conto che il comma 10, dell'art.5 del D.P.R. nr.163/02, lascia adito a dubbi interpretativi circa i destinatari e le modalità di computo delle indennità, si fa riserva di trasmettere la tabella 23 relativa alla maggiorazione delle indennità supplementari:

- **di pronto intervento aereo per piloti;**
- **di pronto intervento aereo per equipaggio fisso di volo;**
- **per piloti istruttori di volo o di specialità.**

23. CUMULABILITA' CON L'INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE E REGIME FISCALE

Riferimenti normativi:

- *art.1 Legge nr.505/78;*
- *art.48, comma 6, T.U.I.R.*

In materia di cumulabilità di tali indennità con quella mensile pensionabile, si confermano le disposizioni dell'art.1, della legge nr.505/78 e successive modificazioni e degli artt.18-bis e 18-quater della legge nr.472/87.

L'art.48, comma 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, nr.917 e successive modificazioni ed integrazione, prevede, inoltre, che le indennità di aeronavigazione e volo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVA DI BASE

TABELLA 1		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.2, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	402,84	4.834,08
Tenente Colonnello	371,85	4.462,20
Maggiore	343,44	4.121,28
Capitano	333,11	3.997,32
Tenente	299,55	3.594,60
Sottotenente	165,27	1.983,24
Luogotenente + 29	343,44	4.121,28
Luogotenente + 25	333,11	3.997,32
Luogotenente	299,55	3.594,60
M.A.s.UPS. + 29	343,44	4.121,28
M.A.s.UPS. + 25	333,11	3.997,32
M.A.s.UPS.	299,55	3.594,60
Maresciallo Capo + 25	299,55	3.594,60
Maresciallo Capo	278,89	3.346,68
Maresciallo Ordinario + 15	258,23	3.098,76
Maresciallo Ordinario + 10	237,57	2.850,84
Maresciallo Ordinario	180,76	2.169,12
Maresciallo	154,94	1.859,28
Brigadiere Capo + 25	299,55	3.594,60
Brigadiere Capo	278,89	3.346,68
Brigadiere +18	258,23	3.098,76
Brigadiere + 15	229,82	2.757,84
Brigadiere	154,94	1.859,28
Vice Brigadiere	150,00	1.800,00
Appuntato Scelto + 29	278,89	3.346,68
Appuntato Scelto + 25	258,23	3.098,76
Appuntato Scelto + 17	237,57	2.850,84
Appuntato Scelto	229,82	2.757,84
Appuntato	180,76	2.169,12
Carabiniere Scelto	154,94	1.859,28
Carabiniere	120,00	1.440,00

INDENNITA' DI IMBARCO
(50% DEL 170% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)

TABELLA 2		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002		
art.4, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	342,41	4.108,97
Tenente Colonnello	316,07	3.792,87
Maggiore	291,92	3.503,09
Capitano	283,14	3.397,72
Tenente	254,62	3.055,41
Sottotenente	140,48	1.685,75
Luogotenente + 29	291,92	3.503,09
Luogotenente + 25	283,14	3.397,72
Luogotenente	254,62	3.055,41
M.A.s.UPS. + 29	291,92	3.503,09
M.A.s.UPS. + 25	283,14	3.397,72
M.A.s.UPS.	254,62	3.055,41
Maresciallo Capo + 25	254,62	3.055,41
Maresciallo Capo	237,06	2.844,68
Maresciallo Ordinario + 15	219,50	2.633,95
Maresciallo Ordinario + 10	201,93	2.423,21
Maresciallo Ordinario	153,65	1.843,75
Maresciallo	131,70	1.580,39
Brigadiere Capo + 25	254,62	3.055,41
Brigadiere Capo	237,06	2.844,68
Brigadiere +18	219,50	2.633,95
Brigadiere + 15	195,35	2.344,16
Brigadiere	131,70	1.580,39
Vice Brigadiere	127,50	1.530,00
Appuntato Scelto + 29	237,06	2.844,68
Appuntato Scelto + 25	219,50	2.633,95
Appuntato Scelto + 17	201,93	2.423,21
Appuntato Scelto	195,35	2.344,16
Appuntato	153,65	1.843,75
Carabiniere Scelto	131,70	1.580,39
Carabiniere	102,00	1.224,00

INDENNITA' DI IMBARCO
(55% DEL 183% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)

TABELLA 3		
importi a decorrere dal 1° luglio 2002		
art.4, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	405,46	4.865,50
Tenente Colonnello	374,27	4.491,20
Maggiore	345,67	4.148,07
Capitano	335,28	4.023,30
Tenente	301,50	3.617,96
Sottotenente	166,34	1.996,13
Luogotenente + 29	345,67	4.148,07
Luogotenente + 25	335,28	4.023,30
Luogotenente	301,50	3.617,96
M.A.s.UPS. + 29	345,67	4.148,07
M.A.s.UPS. + 25	335,28	4.023,30
M.A.s.UPS.	301,50	3.617,96
Maresciallo Capo + 25	301,50	3.617,96
Maresciallo Capo	280,70	3.368,43
Maresciallo Ordinario + 15	259,91	3.118,90
Maresciallo Ordinario + 10	239,11	2.869,37
Maresciallo Ordinario	181,93	2.183,22
Maresciallo	155,95	1.871,37
Brigadiere Capo + 25	301,50	3.617,96
Brigadiere Capo	280,70	3.368,43
Brigadiere +18	259,91	3.118,90
Brigadiere + 15	231,31	2.775,77
Brigadiere	155,95	1.871,37
Vice Brigadiere	150,98	1.811,70
Appuntato Scelto + 29	280,70	3.368,43
Appuntato Scelto + 25	259,91	3.118,90
Appuntato Scelto + 17	239,11	2.869,37
Appuntato Scelto	231,31	2.775,77
Appuntato	181,93	2.183,22
Carabiniere Scelto	155,95	1.871,37
Carabiniere	120,78	1.449,36

**INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PER IL PERSONALE PILOTA
(190% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 4		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.5, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	765,40	9.184,75
Tenente Colonnello	706,52	8.478,18
Maggiore	652,54	7.830,43
Capitano	632,91	7.594,91
Tenente	569,15	6.829,74
Sottotenente	314,01	3.768,16
Luogotenente + 29	652,54	7.830,43
Luogotenente + 25	632,91	7.594,91
Luogotenente	569,15	6.829,74
M.A.s.UPS. + 29	652,54	7.830,43
M.A.s.UPS. + 25	632,91	7.594,91
M.A.s.UPS.	569,15	6.829,74
Maresciallo Capo + 25	569,15	6.829,74
Maresciallo Capo	529,89	6.358,69
Maresciallo Ordinario + 15	490,64	5.887,64
Maresciallo Ordinario + 10	451,38	5.416,60
Maresciallo Ordinario	343,44	4.121,33
Maresciallo	294,39	3.532,63
Brigadiere Capo + 25	569,15	6.829,74
Brigadiere Capo	529,89	6.358,69
Brigadiere +18	490,64	5.887,64
Brigadiere + 15	436,66	5.239,90
Brigadiere	294,39	3.532,63
Vice Brigadiere	285,00	3.420,00
Appuntato Scelto + 29	529,89	6.358,69
Appuntato Scelto + 25	490,64	5.887,64
Appuntato Scelto + 17	451,38	5.416,60
Appuntato Scelto	436,66	5.239,90
Appuntato	343,44	4.121,33
Carabiniere Scelto	294,39	3.532,63
Carabiniere	228,00	2.736,00

**INDENNITA' AERONAVIGAZIONE PER IL PERSONALE UFFICIALE OSSERVATORE
(130% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 5		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.5, comma 3, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	523,69	6.284,30
Tenente Colonnello	483,41	5.800,86
Maggiore	446,47	5.357,66
Capitano	433,04	5.196,52
Tenente	389,42	4.672,98
Sottotenente	214,85	2.578,21

**INDENNITA' AERONAVIGAZIONE PER IL PERSONALE PARACADUTISTA
(190% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 6		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.5, comma 4, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	765,40	9.184,75
Tenente Colonnello	706,52	8.478,18
Maggiore	652,54	7.830,43
Capitano	632,91	7.594,91
Tenente	569,15	6.829,74
Sottotenente	314,01	3.768,16
Luogotenente + 29	652,54	7.830,43
Luogotenente + 25	632,91	7.594,91
Luogotenente	569,15	6.829,74
M.A.s.UPS. + 29	652,54	7.830,43
M.A.s.UPS. + 25	632,91	7.594,91
M.A.s.UPS.	569,15	6.829,74
Maresciallo Capo + 25	569,15	6.829,74
Maresciallo Capo	529,89	6.358,69
Maresciallo Ordinario + 15	490,64	5.887,64
Maresciallo Ordinario + 10	451,38	5.416,60
Maresciallo Ordinario	343,44	4.121,33
Maresciallo	294,39	3.532,63
Brigadiere Capo + 25	569,15	6.829,74
Brigadiere Capo	529,89	6.358,69
Brigadiere +18	490,64	5.887,64
Brigadiere + 15	436,66	5.239,90
Brigadiere	294,39	3.532,63
Vice Brigadiere	285,00	3.420,00
Appuntato Scelto + 29	529,89	6.358,69
Appuntato Scelto + 25	490,64	5.887,64
Appuntato Scelto + 17	451,38	5.416,60
Appuntato Scelto	436,66	5.239,90
Appuntato	343,44	4.121,33
Carabiniere Scelto	294,39	3.532,63
Carabiniere	228,00	2.736,00

**INDENNITA' VOLO PER EQUIPAGGI FISSO DI VOLO
(135% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 7		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002		
art.6, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	543,83	6.526,01
Tenente Colonnello	502,00	6.023,97
Maggiore	463,64	5.563,73
Capitano	449,70	5.396,38
Tenente	404,39	4.852,71
Sottotenente	223,11	2.677,37
Luogotenente + 29	463,64	5.563,73
Luogotenente + 25	449,70	5.396,38
Luogotenente	404,39	4.852,71
M.A.s.UPS. + 29	463,64	5.563,73
M.A.s.UPS. + 25	449,70	5.396,38
M.A.s.UPS.	404,39	4.852,71
Maresciallo Capo + 25	404,39	4.852,71
Maresciallo Capo	376,50	4.518,02
Maresciallo Ordinario + 15	348,61	4.183,33
Maresciallo Ordinario + 10	320,72	3.848,63
Maresciallo Ordinario	244,03	2.928,31
Maresciallo	209,17	2.510,03
Brigadiere Capo + 25	404,39	4.852,71
Brigadiere Capo	376,50	4.518,02
Brigadiere +18	348,61	4.183,33
Brigadiere + 15	310,26	3.723,08
Brigadiere	209,17	2.510,03
Vice Brigadiere	202,50	2.430,00
Appuntato Scelto + 29	376,50	4.518,02
Appuntato Scelto + 25	348,61	4.183,33
Appuntato Scelto + 17	320,72	3.848,63
Appuntato Scelto	310,26	3.723,08
Appuntato	244,03	2.928,31
Carabiniere Scelto	209,17	2.510,03
Carabiniere	162,00	1.944,00

**INDENNITA' VOLO PER EQUIPAGGI FISSO DI VOLO
(150% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 8		
importi a decorrere dal 1° luglio 2002		
art.6, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	604,26	7.251,12
Tenente Colonnello	557,78	6.693,30
Maggiore	515,16	6.181,92
Capitano	499,67	5.995,98
Tenente	449,33	5.391,90
Sottotenente	247,91	2.974,86
Luogotenente + 29	515,16	6.181,92
Luogotenente + 25	499,67	5.995,98
Luogotenente	449,33	5.391,90
M.A.s.UPS. + 29	515,16	6.181,92
M.A.s.UPS. + 25	499,67	5.995,98
M.A.s.UPS.	449,33	5.391,90
Maresciallo Capo + 25	449,33	5.391,90
Maresciallo Capo	418,34	5.020,02
Maresciallo Ordinario + 15	387,35	4.648,14
Maresciallo Ordinario + 10	356,36	4.276,26
Maresciallo Ordinario	271,14	3.253,68
Maresciallo	232,41	2.788,92
Brigadiere Capo + 25	449,33	5.391,90
Brigadiere Capo	418,34	5.020,02
Brigadiere +18	387,35	4.648,14
Brigadiere + 15	344,73	4.136,76
Brigadiere	232,41	2.788,92
Vice Brigadiere	225,00	2.700,00
Appuntato Scelto + 29	418,34	5.020,02
Appuntato Scelto + 25	387,35	4.648,14
Appuntato Scelto + 17	356,36	4.276,26
Appuntato Scelto	344,73	4.136,76
Appuntato	271,14	3.253,68
Carabiniere Scelto	232,41	2.788,92
Carabiniere	180,00	2.160,00

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI MARCIA
(180% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 9		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.8, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA GIORNALIERA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	725,11	24,17
Tenente Colonnello	669,33	22,31
Maggiore	618,19	20,60
Capitano	599,60	19,98
Tenente	539,19	17,97
Sottotenente	297,49	9,91
Luogotenente + 29	618,19	20,60
Luogotenente + 25	599,60	19,98
Luogotenente	539,19	17,97
M.A.s.UPS. + 29	618,19	20,60
M.A.s.UPS. + 25	599,60	19,98
M.A.s.UPS.	539,19	17,97
Maresciallo Capo + 25	539,19	17,97
Maresciallo Capo	502,00	16,73
Maresciallo Ordinario + 15	464,81	15,49
Maresciallo Ordinario + 10	427,63	14,25
Maresciallo Ordinario	325,37	10,84
Maresciallo	278,89	9,29
Brigadiere Capo + 25	539,19	17,97
Brigadiere Capo	502,00	16,73
Brigadiere +18	464,81	15,49
Brigadiere + 15	413,68	13,78
Brigadiere	278,89	9,29
Vice Brigadiere	270,00	9,00
Appuntato Scelto + 29	502,00	16,73
Appuntato Scelto + 25	464,81	15,49
Appuntato Scelto + 17	427,63	14,25
Appuntato Scelto	413,68	13,78
Appuntato	325,37	10,84
Carabiniere Scelto	278,89	9,29
Carabiniere	232,40	7,74

N.B.: Per il solo grado di Carabiniere la base di calcolo dell'indennità di fuori sede è pari a €129,11 e non a €120,00 (nuovo importo dell'operativa di base).

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER TRUPPE DA SBARCO
(60% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 10		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.9, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA GIORNALIERA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	241,70	8,05
Tenente Colonnello	223,11	7,43
Maggiore	206,06	6,86
Capitano	199,87	6,66
Tenente	179,73	5,99
Sottotenente	99,16	3,30
Luogotenente + 29	206,06	6,86
Luogotenente + 25	199,87	6,66
Luogotenente	179,73	5,99
M.A.s.UPS. + 29	206,06	6,86
M.A.s.UPS. + 25	199,87	6,66
M.A.s.UPS.	179,73	5,99
Maresciallo Capo + 25	179,73	5,99
Maresciallo Capo	167,33	5,57
Maresciallo Ordinario + 15	154,94	5,16
Maresciallo Ordinario + 10	142,54	4,75
Maresciallo Ordinario	108,46	3,61
Maresciallo	92,96	3,09
Brigadiere Capo + 25	179,73	5,99
Brigadiere Capo	167,33	5,57
Brigadiere +18	154,94	5,16
Brigadiere + 15	137,89	4,59
Brigadiere	92,96	3,09
Vice Brigadiere	90,00	3,00
Appuntato Scelto + 29	167,33	5,57
Appuntato Scelto + 25	154,94	5,16
Appuntato Scelto + 17	142,54	4,75
Appuntato Scelto	137,89	4,59
Appuntato	108,46	3,61
Carabiniere Scelto	92,96	3,09
Carabiniere	72,00	2,40

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER INCURSORE O OPERATORE SUBACQUEO
(180% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 11		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.9, comma 2, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA GIORNALIERA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	725,11	24,17
Tenente Colonnello	669,33	22,31
Maggiore	618,19	20,60
Capitano	599,60	19,98
Tenente	539,19	17,97
Sottotenente	297,49	9,91
Luogotenente + 29	618,19	20,60
Luogotenente + 25	599,60	19,98
Luogotenente	539,19	17,97
M.A.s.UPS. + 29	618,19	20,60
M.A.s.UPS. + 25	599,60	19,98
M.A.s.UPS.	539,19	17,97
Maresciallo Capo + 25	539,19	17,97
Maresciallo Capo	502,00	16,73
Maresciallo Ordinario + 15	464,81	15,49
Maresciallo Ordinario + 10	427,63	14,25
Maresciallo Ordinario	325,37	10,84
Maresciallo	278,89	9,29
Brigadiere Capo + 25	539,19	17,97
Brigadiere Capo	502,00	16,73
Brigadiere +18	464,81	15,49
Brigadiere + 15	413,68	13,78
Brigadiere	278,89	9,29
Vice Brigadiere	270,00	9,00
Appuntato Scelto + 29	502,00	16,73
Appuntato Scelto + 25	464,81	15,49
Appuntato Scelto + 17	427,63	14,25
Appuntato Scelto	413,68	13,78
Appuntato	325,37	10,84
Carabiniere Scelto	278,89	9,29
Carabiniere	216,00	7,74

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI COMANDO NAVALE
(30% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 12		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.10, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA GIORNALIERA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	120,85	4,02
Tenente Colonnello	111,56	3,71
Maggiore	103,03	3,43
Capitano	99,93	3,33
Tenente	89,87	2,99
Sottotenente	49,58	1,65
Luogotenente + 29	103,03	3,43
Luogotenente + 25	99,93	3,33
Luogotenente	89,87	2,99
M.A.s.UPS. + 29	103,03	3,43
M.A.s.UPS. + 25	99,93	3,33
M.A.s.UPS.	89,87	2,99
Maresciallo Capo + 25	89,87	2,99
Maresciallo Capo	83,67	2,78
Maresciallo Ordinario + 15	77,47	2,58
Maresciallo Ordinario + 10	71,27	2,37
Maresciallo Ordinario	54,23	1,80
Maresciallo	46,48	1,54
Brigadiere Capo + 25	89,87	2,99
Brigadiere Capo	83,67	2,78
Brigadiere +18	77,47	2,58
Brigadiere + 15	68,95	2,29
Brigadiere	46,48	1,54
Vice Brigadiere	45,00	1,50
Appuntato Scelto + 29	83,67	2,78
Appuntato Scelto + 25	77,47	2,58
Appuntato Scelto + 17	71,27	2,37
Appuntato Scelto	68,95	2,29
Appuntato	54,23	1,80
Carabiniere Scelto	46,48	1,54
Carabiniere	36,00	1,20

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI FUORI SEDE
(180% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 13		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.10, comma 4, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA GIORNALIERA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	725,11	24,17
Tenente Colonnello	669,33	22,31
Maggiore	618,19	20,60
Capitano	599,60	19,98
Tenente	539,19	17,97
Sottotenente	297,49	9,91
Luogotenente + 29	618,19	20,60
Luogotenente + 25	599,60	19,98
Luogotenente	539,19	17,97
M.A.s.UPS. + 29	618,19	20,60
M.A.s.UPS. + 25	599,60	19,98
M.A.s.UPS.	539,19	17,97
Maresciallo Capo + 25	539,19	17,97
Maresciallo Capo	502,00	16,73
Maresciallo Ordinario + 15	464,81	15,49
Maresciallo Ordinario + 10	427,63	14,25
Maresciallo Ordinario	325,37	10,84
Maresciallo	278,89	9,29
Brigadiere Capo + 25	539,19	17,97
Brigadiere Capo	502,00	16,73
Brigadiere +18	464,81	15,49
Brigadiere + 15	413,68	13,78
Brigadiere	278,89	9,29
Vice Brigadiere	270,00	9,00
Appuntato Scelto + 29	502,00	16,73
Appuntato Scelto + 25	464,81	15,49
Appuntato Scelto + 17	427,63	14,25
Appuntato Scelto	413,68	13,78
Appuntato	325,37	10,84
Carabiniere Scelto	278,89	9,29
Carabiniere	232,40	7,74

N.B.: Per il solo grado di Carabiniere la base di calcolo dell'indennità di fuori sede è pari a €129,11 e non a €120,00 (nuovo importo dell'operativa di base).

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI PRONTO INTERVENTO AEREO PER IL
PERSONALE PILOTA
(85% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 14		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.13, comma 1, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	342,41	4.108,97
Tenente Colonnello	316,07	3.792,87
Maggiore	291,92	3.503,09
Capitano	283,14	3.397,72
Tenente	254,62	3.055,41
Sottotenente	140,48	1.685,75
Luogotenente + 29	291,92	3.503,09
Luogotenente + 25	283,14	3.397,72
Luogotenente	254,62	3.055,41
M.A.s.UPS. + 29	291,92	3.503,09
M.A.s.UPS. + 25	283,14	3.397,72
M.A.s.UPS.	254,62	3.055,41
Maresciallo Capo + 25	254,62	3.055,41
Maresciallo Capo	237,06	2.844,68
Maresciallo Ordinario + 15	219,50	2.633,95
Maresciallo Ordinario + 10	201,93	2.423,21
Maresciallo Ordinario	153,65	1.843,75
Maresciallo	131,70	1.580,39
Brigadiere Capo + 25	254,62	3.055,41
Brigadiere Capo	237,06	2.844,68
Brigadiere +18	219,50	2.633,95
Brigadiere + 15	195,35	2.344,16
Brigadiere	131,70	1.580,39
Vice Brigadiere	127,50	1.530,00
Appuntato Scelto + 29	237,06	2.844,68
Appuntato Scelto + 25	219,50	2.633,95
Appuntato Scelto + 17	201,93	2.423,21
Appuntato Scelto	195,35	2.344,16
Appuntato	153,65	1.843,75
Carabiniere Scelto	131,70	1.580,39
Carabiniere	102,00	1.224,00

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI PRONTO INTERVENTO AEREO PER EQUIPAGGI
FISSI DI VOLO
(75% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 15		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.13, comma 3, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	302,13	3.625,56
Tenente Colonnello	278,89	3.346,65
Maggiore	257,58	3.090,96
Capitano	249,83	2.997,99
Tenente	224,66	2.695,95
Sottotenente	123,95	1.487,43
Luogotenente + 29	257,58	3.090,96
Luogotenente + 25	249,83	2.997,99
Luogotenente	224,66	2.695,95
M.A.s.UPS. + 29	257,58	3.090,96
M.A.s.UPS. + 25	249,83	2.997,99
M.A.s.UPS.	224,66	2.695,95
Maresciallo Capo + 25	224,66	2.695,95
Maresciallo Capo	209,17	2.510,01
Maresciallo Ordinario + 15	193,67	2.324,07
Maresciallo Ordinario + 10	178,18	2.138,13
Maresciallo Ordinario	135,57	1.626,84
Maresciallo	116,21	1.394,46
Brigadiere Capo + 25	224,66	2.695,95
Brigadiere Capo	209,17	2.510,01
Brigadiere +18	193,67	2.324,07
Brigadiere + 15	172,37	2.068,38
Brigadiere	116,21	1.394,46
Vice Brigadiere	112,50	1.350,00
Appuntato Scelto + 29	209,17	2.510,01
Appuntato Scelto + 25	193,67	2.324,07
Appuntato Scelto + 17	178,18	2.138,13
Appuntato Scelto	172,37	2.068,38
Appuntato	135,57	1.626,84
Carabiniere Scelto	116,21	1.394,46
Carabiniere	90,00	1.080,00

**INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER PILOTA ISTRUTTORE DI VOLO O DI
SPECIALITA'
(200% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 16		
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002		
art.13, comma 5, legge nr.78/83		
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO	MISURA ANNUA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	805,68	9.668,16
Tenente Colonnello	743,70	8.924,40
Maggiore	686,88	8.242,56
Capitano	666,22	7.994,64
Tenente	599,10	7.189,20
Sottotenente	330,54	3.966,48
Luogotenente + 29	686,88	8.242,56
Luogotenente + 25	666,22	7.994,64
Luogotenente	599,10	7.189,20
M.A.s.UPS. + 29	686,88	8.242,56
M.A.s.UPS. + 25	666,22	7.994,64
M.A.s.UPS.	599,10	7.189,20
Maresciallo Capo + 25	599,10	7.189,20
Maresciallo Capo	557,78	6.693,36
Maresciallo Ordinario + 15	516,46	6.197,52
Maresciallo Ordinario + 10	475,14	5.701,68
Maresciallo Ordinario	361,52	4.338,24
Maresciallo	309,88	3.718,56
Brigadiere Capo + 25	599,10	7.189,20
Brigadiere Capo	557,78	6.693,36
Brigadiere +18	516,46	6.197,52
Brigadiere + 15	459,64	5.515,68
Brigadiere	309,88	3.718,56
Vice Brigadiere	300,00	3.600,00
Appuntato Scelto + 29	557,78	6.693,36
Appuntato Scelto + 25	516,46	6.197,52
Appuntato Scelto + 17	475,14	5.701,68
Appuntato Scelto	459,64	5.515,68
Appuntato	361,52	4.338,24
Carabiniere Scelto	309,88	3.718,56
Carabiniere	240,00	2.880,00

**MISURE DEI COMPENSI DI COLLAUDO
(12% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 17	
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002	
art.13, comma 7, legge nr.78/83	
GRADO	IMPORTO PER COLLAUDO LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	48,34
Tenente Colonnello	44,62
Maggiore	41,21
Capitano	39,97
Tenente	35,95
Sottotenente	19,83
Luogotenente + 29	41,21
Luogotenente + 25	39,97
Luogotenente	35,95
M.A.s.UPS. + 29	41,21
M.A.s.UPS. + 25	39,97
M.A.s.UPS.	35,95
Maresciallo Capo + 25	35,95
Maresciallo Capo	33,47
Maresciallo Ordinario + 15	30,99
Maresciallo Ordinario + 10	28,51
Maresciallo Ordinario	21,69
Maresciallo	18,59
Brigadiere Capo + 25	35,95
Brigadiere Capo	33,47
Brigadiere +18	30,99
Brigadiere + 15	27,58
Brigadiere	18,59
Vice Brigadiere	18,00
Appuntato Scelto + 29	33,47
Appuntato Scelto + 25	30,99
Appuntato Scelto + 17	28,51
Appuntato Scelto	27,58
Appuntato	21,69
Carabiniere Scelto	18,59
Carabiniere	14,40

**INDENNITA' PER ALLIEVI PILOTI
(60% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 18	
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002	
art.14, comma 1, legge nr.78/83	
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	92,96
Tenente Colonnello	92,96
Maggiore	92,96
Capitano	92,96
Tenente	92,96
Sottotenente	92,96
Luogotenente + 29	92,96
Luogotenente + 25	92,96
Luogotenente	92,96
M.A.s.UPS. + 29	92,96
M.A.s.UPS. + 25	92,96
M.A.s.UPS.	92,96
Maresciallo Capo + 25	92,96
Maresciallo Capo	92,96
Maresciallo Ordinario + 15	92,96
Maresciallo Ordinario + 10	92,96
Maresciallo Ordinario	92,96
Maresciallo	92,96
Brigadiere Capo + 25	92,96
Brigadiere Capo	92,96
Brigadiere +18	92,96
Brigadiere + 15	92,96
Brigadiere	92,96
Vice Brigadiere	92,96
Appuntato Scelto + 29	92,96
Appuntato Scelto + 25	92,96
Appuntato Scelto + 17	92,96
Appuntato Scelto	92,96
Appuntato	92,96
Carabiniere Scelto	92,96
Carabiniere	92,96

N.B.: L'indennità per allievi piloti viene calcolata con riferimento alla fascia dell'operativa di base prevista per il grado di Maresciallo (€154,94).

**INDENNITA' PER ALLIEVI PARACADUTISTI
(30% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 19	
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002	
art.14, comma 4, legge nr.78/83	
GRADO	MISURA MENSILE LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	46,48
Tenente Colonnello	46,48
Maggiore	46,48
Capitano	46,48
Tenente	46,48
Sottotenente	46,48
Luogotenente + 29	46,48
Luogotenente + 25	46,48
Luogotenente	46,48
M.A.s.UPS. + 29	46,48
M.A.s.UPS. + 25	46,48
M.A.s.UPS.	46,48
Maresciallo Capo + 25	46,48
Maresciallo Capo	46,48
Maresciallo Ordinario + 15	46,48
Maresciallo Ordinario + 10	46,48
Maresciallo Ordinario	46,48
Maresciallo	46,48
Brigadiere Capo + 25	46,48
Brigadiere Capo	46,48
Brigadiere +18	46,48
Brigadiere + 15	46,48
Brigadiere	46,48
Vice Brigadiere	46,48
Appuntato Scelto + 29	25,82
Appuntato Scelto + 25	25,82
Appuntato Scelto + 17	25,82
Appuntato Scelto	25,82
Appuntato	25,82
Carabiniere Scelto	25,82
Carabiniere	25,82

N.B.: L'indennità per allievi paracadutisti viene calcolata con riferimento alla fascia dell'operativa di base prevista per il grado di Maresciallo (€154,94).

**INDENNITA' DI VOLO ORARIA
(2% DELL'INDENNITA' OPERATIVA DI BASE)**

TABELLA 20	
importi a decorrere dal 1° gennaio 2002	
art.15 legge nr.78/83	
GRADO	MISURA ORARIA LORDA IN EURO
Tenente Colonnello + 25	3,10
Tenente Colonnello	3,10
Maggiore	3,10
Capitano	3,10
Tenente	3,10
Sottotenente	3,10
Luogotenente + 29	3,10
Luogotenente + 25	3,10
Luogotenente	3,10
M.A.s.UPS. + 29	3,10
M.A.s.UPS. + 25	3,10
M.A.s.UPS.	3,10
Maresciallo Capo + 25	3,10
Maresciallo Capo	3,10
Maresciallo Ordinario + 15	3,10
Maresciallo Ordinario + 10	3,10
Maresciallo Ordinario	3,10
Maresciallo	3,10
Brigadiere Capo + 25	3,10
Brigadiere Capo	3,10
Brigadiere +18	3,10
Brigadiere + 15	3,10
Brigadiere	3,10
Vice Brigadiere	3,10
Appuntato Scelto + 29	3,10
Appuntato Scelto + 25	3,10
Appuntato Scelto + 17	3,10
Appuntato Scelto	3,10
Appuntato	3,10
Carabiniere Scelto	3,10
Carabiniere	3,10

N.B.: L'indennità di volo oraria viene calcolata con riferimento alla fascia dell'operativa di base prevista per il grado di Maresciallo (€154,94).

**NUOVE PERCENTUALI DELLE MAGGIORAZIONI
SPETTANTI A TITOLO DI TRASCINAMENTO**

TABELLA 21	
INDENNITA'	AUMENTO PERCENTUALE SPETTANTE A TITOLO DI TRASCINAMENTO
IMBARCO	4,15 %
AERONAVIGAZIONE PER PARACADUTISTI	4,50 %
AERONAVIGAZIONE PER PILOTI DI ELICOTTERO	4,50 %
VOLO PER EQUIPAGGIO FISSO DI VOLO	2,50 %
SUPPLEMENTARE PER PRONTO INTERVENTO AEREO PER PILOTI	0,0425 %
SUPPLEMENTARE PER PRONTO INTERVENTO AEREO PER EQUIPAGGIO FISSO DI VOLO	0,0375 %
SUPPLEMENTARE PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO O DI SPECIALITA'	5,00 %

MAGGIORAZIONE DELLE INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO

TABELLA 22									
GRADO	indennità operativa di base	indennità di aeronavigazione per piloti di elicottero		indennità di aeronavigazione per paracadutisti		indennità di volo per equipaggio fisso di volo		indennità di imbarco per navi di superficie	
	misura mensile	maggiorazione per ogni		maggiorazione per ogni		maggiorazione per ogni		maggiorazione per ogni	
		anno	mese	anno	mese	anno	mese	anno	mese
Ten.Col. + 25	402.84	19.13	1.59	19.13	1.59	15.11	1.26	20.27	1.69
Ten.Col.	371.85	17.66	1.47	17.66	1.47	13.94	1.16	18.71	1.56
Maggiore	343.44	16.31	1.36	16.31	1.36	12.88	1.07	17.28	1.44
Capitano	333.11	15.82	1.32	15.82	1.32	12.49	1.04	16.76	1.40
Tenente	299.55	14.23	1.19	14.23	1.19	11.23	0.94	15.07	1.26
Sottotenente	165.27	7.85	0.65	7.85	0.65	6.20	0.52	8.32	0.69
Luogotenente + 29	343.44	16.31	1.36	16.31	1.36	12.88	1.07	17.28	1.44
Luogotenente + 25	333.11	15.82	1.32	15.82	1.32	12.49	1.04	16.76	1.40
Luogotenente	299.55	14.23	1.19	14.23	1.19	11.23	0.94	15.07	1.26
M.A.s.UPS. + 29	343.44	16.31	1.36	16.31	1.36	12.88	1.07	17.28	1.44
M.A.s.UPS. + 25	333.11	15.82	1.32	15.82	1.32	12.49	1.04	16.76	1.40
M.A.s.UPS.	299.55	14.23	1.19	14.23	1.19	11.23	0.94	15.07	1.26
Mar.Capo + 25	299.55	14.23	1.19	14.23	1.19	11.23	0.94	15.07	1.26
Maresciallo Capo	278.89	13.25	1.10	13.25	1.10	10.46	0.87	14.04	1.17
Mar.Ordinario +	258.23	12.27	1.02	12.27	1.02	9.68	0.81	13.00	1.08
Mar.Ordinario +	237.57	11.28	0.94	11.28	0.94	8.91	0.74	11.96	1.00
Mar.Ordinario	180.76	8.59	0.72	8.59	0.72	6.78	0.56	9.10	0.76
Maresciallo	154.94	7.36	0.61	7.36	0.61	5.81	0.48	7.80	0.65
Brig.Capo + 25	299.55	14.23	1.19	14.23	1.19	11.23	0.94	15.07	1.26
Brig.Capo	278.89	13.25	1.10	13.25	1.10	10.46	0.87	14.04	1.17
Brigadiere +18	258.23	12.27	1.02	12.27	1.02	9.68	0.81	13.00	1.08
Brigadiere + 15	229.82	10.92	0.91	10.92	0.91	8.62	0.72	11.57	0.96
Brigadiere	154.94	7.36	0.61	7.36	0.61	5.81	0.48	7.80	0.65
Vice Brigadiere	150.00	7.13	0.59	7.13	0.59	5.63	0.47	7.55	0.63
App.Scelto + 29	278.89	13.25	1.10	13.25	1.10	10.46	0.87	14.04	1.17
App.Scelto + 25	258.23	12.27	1.02	12.27	1.02	9.68	0.81	13.00	1.08
App.Scelto + 17	237.57	11.28	0.94	11.28	0.94	8.91	0.74	11.96	1.00
App.Scelto	229.82	10.92	0.91	10.92	0.91	8.62	0.72	11.57	0.96
Appuntato	180.76	8.59	0.72	8.59	0.72	6.78	0.56	9.10	0.76
Carabiniere Scelto	154.94	7.36	0.61	7.36	0.61	5.81	0.48	7.80	0.65
Carabiniere	120.00	5.70	0.48	5.70	0.48	4.50	0.38	6.04	0.50

La maggiorazione va corrisposta esclusivamente al personale dell'Arma, restituito ai servizi ordinari e non avente più titolo al godimento delle indennità indicate nella presente tabella, per il periodo di servizio effettivamente prestato in cui lo stesso abbia percepito le predette indennità.

INDENNITA' OPERATIVE FONDAMENTALI E SUPPLEMENTARI

(misure a decorrere dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002)

RUOLI	UFFICIALI		Ten.Col.+25	Ten.Col.	Magg.	Cap.	Ten.						S.Ten.			
	ISPETTORI				Luogot.+29 MAsUPS+29	Luogot.+25 MAsUPS+25	Luogot. MAsUPS Mar.Capo+25	Mar.Capo	Mar.Ord.+15	Mar.Ord.+10		Mar.Ord.		Mar.		
	SOVRINTENDENTI						Brig.Capo+25	Brig.Capo	Brig.+18		Brig.+15			Brig.	V.Brig.	
	APPUNTATI CARABINIERI							App.Sc.+29	App.Sc.+25	App.Sc.+17	App.Sc.	App.		Car.Sc.		Car.
	LEGGE NR.78/83	percentuale riferimento	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile
INDENNITA' FONDAMENTALI																
OPERATIVA DI BASE	art.2 co.1	100%	402.84	371.85	343.44	333.11	299.55	278.89	258.23	237.57	229.82	180.76	165.27	154.94	150.00	120.00
IMBARCO(1)	art.4 co.1	170%	342.41	316.07	291.92	283.14	254.62	237.06	219.50	201.93	195.35	153.65	140.48	131.70	127.50	102.00
AERONAVIGAZIONE																
PILOTA	art.5 co.1	190%	765.40	706.52	652.54	632.91	569.15	529.89	490.64	451.38	436.66	343.44	314.01	294.39	285.00	228.00
UFF.OSSERVATORE	art.5 co.3	130%	523.69	483.41	446.47	433.04	389.42	-	-	-	-	-	214.85	-	-	-
PARACAD.	art.5 co.4	190%	765.40	706.52	652.54	632.91	569.15	529.89	490.64	451.38	436.66	343.44	314.01	294.39	285.00	228.00
VOLO																
EQ. FISSO VOLO	art.6 co.1	135%	543.83	502.00	463.64	449.70	404.39	376.50	348.61	320.72	310.26	244.03	223.11	209.17	202.50	162.00
INDENNITA' SUPPLEMENTARI																
MARCIA	art.8 co.1	180%	725.112	669.33	618.192	599.598	539.19	502.002	464.814	427.626	413.676	325.368	297.486	278.892	270.00	232.40
TRUPPE DA SBARCO	art.9 co.1	60%	241.70	223.11	206.06	199.87	179.73	167.33	154.94	142.54	137.89	108.46	99.16	92.96	90.00	72.00
INCURS./OPER.SUB.	art.9 co.2	180%	725.11	669.33	618.19	599.60	539.19	502.00	464.81	427.63	413.68	325.37	297.49	278.89	270.00	216.00
COMANDO NAVALE	art.10 co.1	30%	120.85	111.56	103.03	99.93	89.87	83.67	77.47	71.27	68.95	54.23	49.58	46.48	45.00	36.00
FUORI SEDE	art.10 co.4	180%	725.11	669.33	618.19	599.60	539.19	502.00	464.81	427.63	413.68	325.37	297.49	278.89	270.00	232.40
PRONTO INT.AEREO																
PILOTA	art.13 co.1	85%	342.41	316.07	291.92	283.14	254.62	237.06	219.50	201.93	195.35	153.65	140.48	131.70	127.50	102.00
EQ. FISSO VOLO	art.13 co.3	75%	302.13	278.89	257.58	249.83	224.66	209.17	193.67	178.18	172.37	135.57	123.95	116.21	112.50	90.00
ISTR. DI VOLO/SPEC.	art.13 co.5	200%	805.68	743.70	686.88	666.22	599.10	557.78	516.46	475.14	459.64	361.52	330.54	309.88	300.00	240.00
COLLAUDO(2)	art.13 co.7	12%	48.34	44.62	41.21	39.97	35.95	33.47	30.99	28.51	27.58	21.69	19.83	18.59	18.00	14.40
INDENNITA' IN MISURA FISSA																
ALLIEVI PILOTI	art.14 co.1	60%	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96
ALLIEVI PARACAD.	art.14 co.4	30%	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48
VOLO ORARIA(3)	art.15	2%	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10

(1) misure ridotte al 50% ai sensi dell'art.21 del D.P.R. nr.140/01

(2) compenso per ogni collaudo effettuato

(3) misura oraria

INDENNITA' OPERATIVE FONDAMENTALI E SUPPLEMENTARI
(misure a decorrere dal 1° luglio 2002)


RUOLI	UFFICIALI		Ten.Col.+25	Ten.Col.	Magg.	Cap.	Ten.						S.Ten.				
	ISPETTORI				Luogot.+29 MAsUPS+29	Luogot.+25 MAsUPS+25	Luogot. MAsUPS Mar.Capo+25	Mar.Capo	Mar.Ord.+15	Mar.Ord.+10		Mar.Ord.		Mar.			
	SOVRINTENDENTI						Brig.Capo+25	Brig.Capo	Brig.+18		Brig.+15			Brig.	V.Brig.		
	APPUNTATI CARABINIERI							App.Sc.+29	App.Sc.+25	App.Sc.+17	App.Sc.	App.		Car.Sc.		Car.	
	LEGGE NR.78/83	percentuale riferimento	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile	misura mensile
INDENNITA' FONDAMENTALI																	
OPERATIVA DI BASE	art.2 co.1	100%	402.84	371.85	343.44	333.11	299.55	278.89	258.23	237.57	229.82	180.76	165.27	154.94	150.00	120.00	
IMBARCO(1)	art.4 co.1	183%	405.46	374.27	345.67	335.28	301.50	280.70	259.91	239.11	231.31	181.93	166.34	155.95	150.98	120.78	
AERONAVIGAZIONE																	
PILOTA	art.5 co.1	190%	765.40	706.52	652.54	632.91	569.15	529.89	490.64	451.38	436.66	343.44	314.01	294.39	285.00	228.00	
UFF.OSSERVATORE	art.5 co.3	130%	523.69	483.41	446.47	433.04	389.42	-	-	-	-	-	214.85	-	-	-	
PARACAD.	art.5 co.4	190%	765.40	706.52	652.54	632.91	569.15	529.89	490.64	451.38	436.66	343.44	314.01	294.39	285.00	228.00	
VOLO																	
EQ. FISSO VOLO	art.6 co.1	150%	604.26	557.78	515.16	499.67	449.33	418.34	387.35	356.36	344.73	271.14	247.91	232.41	225.00	180.00	
INDENNITA' SUPPLEMENTARI																	
MARCIA	art.8 co.1	180%	725.11	669.33	618.19	599.60	539.19	502.00	464.81	427.63	413.68	325.37	297.49	278.89	270.00	232.40	
TRUPPE DA SBARCO	art.9 co.1	60%	241.70	223.11	206.06	199.87	179.73	167.33	154.94	142.54	137.89	108.46	99.16	92.96	90.00	72.00	
INCURS./OPER.SUB.	art.9 co.2	180%	725.11	669.33	618.19	599.60	539.19	502.00	464.81	427.63	413.68	325.37	297.49	278.89	270.00	216.00	
COMANDO NAVALE	art.10 co.1	30%	120.85	111.56	103.03	99.93	89.87	83.67	77.47	71.27	68.95	54.23	49.58	46.48	45.00	36.00	
FUORI SEDE	art.10 co.4	180%	725.11	669.33	618.19	599.60	539.19	502.00	464.81	427.63	413.68	325.37	297.49	278.89	270.00	232.40	
PRONTO INT.AEREO																	
PILOTA	art.13 co.1	85%	342.41	316.07	291.92	283.14	254.62	237.06	219.50	201.93	195.35	153.65	140.48	131.70	127.50	102.00	
EQ. FISSO VOLO	art.13 co.3	75%	302.13	278.89	257.58	249.83	224.66	209.17	193.67	178.18	172.37	135.57	123.95	116.21	112.50	90.00	
ISTR. DI VOLO/SPEC.	art.13 co.5	200%	805.68	743.70	686.88	666.22	599.10	557.78	516.46	475.14	459.64	361.52	330.54	309.88	300.00	240.00	
COLLAUDO(2)	art.13 co.7	12%	48.34	44.62	41.21	39.97	35.95	33.47	30.99	28.51	27.58	21.69	19.83	18.59	18.00	14.40	
INDENNITA' IN MISURA FISSA																	
ALLIEVI PILOTI	art.14 co.1	60%	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	
ALLIEVI PARACAD.	art.14 co.4	30%	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	46.48	
VOLO ORARIA(3)	art.15	2%	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	

(1) misure ridotte al 55% ai sensi dell'art.52, comma 8, del D.P.R. nr.164/02

(2) compenso per ogni collaudo effettuato

(3) misura oraria

SPECCHIO RIEPILOGATIVO INDENNITA' OPERATIVE



DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL QUADRO "C" DEL CERTIFICATO DI VIAGGIO

Il sottoscritto _____ titolare del c.d.v. nr. _____ emesso in data _____ dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:

RIMBORSO DEL COSTO DEL BIGLIETTO F.S.
- ART.46, comma 1, D.P.R. nr.164/02 -

Di essersi recato in missione a _____ nel periodo dal _____ al _____ utilizzando, in alternativa al mezzo ferroviario autorizzato per la tratta da _____ a _____ e viceversa, il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, con le seguenti modalità:

⇒ VIAGGIO DI ANDATA
partito in data _____ alle ore _____ arrivato in data _____ alle ore _____

⇒ VIAGGIO DI RITORNO
partito in data _____ alle ore _____ arrivato in data _____ alle ore _____

Per quanto sopra chiede il rimborso della somma pari al costo del biglietto ferroviario relativo alla tratta ferroviaria da _____ a _____ e viceversa.

INDENNITA' ORARIA DI MISSIONE MAGGIORATA
- ART.46, comma 5, D.P.R. nr.164/02 -

QUADRO A: CONTEGGIO ORE DI VIAGGIO PRIMO GIORNO DI MISSIONE

impiego eventuale prima della partenza in missione dalle ore _____ alle ore _____;

luogo di partenza	data	ora	luogo di arrivo	data	ora	numero ore impiegate

fine primo giorno di missione ore _____ del _____

impiego eventuale dopo il rientro dalla missione dalle ore _____ alle ore _____.

Attenzione: dal totale delle ore di viaggio eccedenti il turno giornaliero, per le quali si richiede l'indennità oraria di missione maggiorata, devono essere escluse quelle per le quali compete solo il compenso per lavoro straordinario ai sensi delle circ.nr.84/6-217-134-2-1979 del 4.6.183 e nr.84/6-217-134-5-1979 del 9.8.84 dell'Ufficio Legislazione.	totale ore di viaggio per cui compete l'ind. oraria di missione maggiorata.	nr. _____
--	---	-----------

QUADRO B: CONTEGGIO ORE DI VIAGGIO ULTIMO GIORNO DI MISSIONE

inizio ultimo giorno di missione ore _____ del _____

luogo di partenza	data	ora	luogo di arrivo	data	ora	numero ore impiegate

fine ultimo giorno di missione ore _____ del _____

impiego eventuale dopo il rientro dalla missione dalle ore _____ alle ore _____.

Attenzione: dal totale delle ore di viaggio eccedenti il turno giornaliero, per le quali si richiede l'indennità oraria di missione maggiorata, devono essere escluse quelle per le quali compete solo il compenso per lavoro straordinario ai sensi delle circ.nr.84/6-217-134-2-1979 del 4.6.183 e nr.84/6-217-134-5-1979 del 9.8.84 dell'Ufficio Legislazione	totale ore di viaggio per cui compete l'ind. oraria di missione maggiorata.	nr. _____
---	---	-----------

N.B. Al fine di poter beneficiare della maggiorazione oraria di €6,00, sull'indennità oraria di missione, il servizio totale prestato dal militare, comprensivo dell'eventuale servizio svolto prima della partenza e dopo il rientro, deve superare il turno giornaliero.
Per i c.d.v. di durata giornaliera compilare solo il quadro A; per i c.d.v. di durata superiore compilare i quadri A e B.

RIMBORSO DEL VALORE DEI PASTI
- ART.46, comma 6, D.P.R. nr.164/02 -

A causa della particolare natura del servizio, svolto in maniera continuativa e senza interruzioni, non ha potuto consumare il pasto/i pasti, pur avendone maturato il diritto (8 ore nr.1 pasto – superiore a 12 ore nr.2 pasti), relativamente al/ai giorno/i: _____ per le seguenti ragioni di servizio: _____

_____ .Chiede, pertanto, il rimborso pari al 100% del limite vigente, fermo restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI VISTI DI ARRIVO E PARTENZA
- ART.46, comma 12, D.P.R. nr.164/02 -

Di essersi recato in missione presso una struttura non militare e di confermare i luoghi e gli orari di arrivo e di partenza riportati nella parte "B" del citato c.d.v.

data _____

firma del dichiarante _____

RICHIESTA RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO A TARIFFA INTERA

Il sottoscritto _____,
comandato in missione da _____ a _____
come da c.d.v. nr. _____ emesso in data _____

CHIEDE

il rimborso , nella misura della tariffa di servizio , del biglietto ferroviario acquistato a tariffa
intera.

Al riguardo, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'unito biglietto ferroviario
relativo alla tratta ferroviaria da _____ a
_____, è stato acquistato ed utilizzato in occasione
dell'espletamento del suddetto servizio.

data _____

firma del richiedente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

- Art.2 Legge nr.15/68 ed art.1 D.P.R. nr.403/98 -

OGGETTO: Rimborso pasto tramite scontrino fiscale.

Il sottoscritto _____
 codice fiscale _____ titolare
 del c.d.v. nr. _____ emesso in data _____ dichiara, sotto la
 propria personale responsabilità, che gli uniti scontrini fiscali:

⇒ nr. _____ relativo a generi di pronto consumo ammessi a rimborso
 per un pasto, emesso dal _____ in località
 _____ il giorno _____ per un importo
 pari a Euro _____ non riporta il codice fiscale del sottoscritto, in quanto –
 come dichiarato dall’ esercente – il registratore di cassa in uso presso il suddetto esercizio non è
 predisposto per la stampa dei dati identificativi (ivi compreso il suddetto C.F.) dell’ utente;

⇒ nr. _____ relativo a generi di pronto consumo ammessi a rimborso
 per un pasto, emesso dal _____ in località
 _____ il giorno _____ per un importo
 pari a Euro _____ non riporta il codice fiscale del sottoscritto, in quanto –
 come dichiarato dall’ esercente – il registratore di cassa in uso presso il suddetto esercizio non è
 predisposto per la stampa dei dati identificativi (ivi compreso il suddetto C.F.) dell’ utente;

⇒ nr. _____ relativo a generi di pronto consumo ammessi a rimborso
 per un pasto, emesso dal _____ in località
 _____ il giorno _____ per un importo
 pari a Euro _____ non riporta il codice fiscale del sottoscritto, in quanto –
 come dichiarato dall’ esercente – il registratore di cassa in uso presso il suddetto esercizio non è
 predisposto per la stampa dei dati identificativi (ivi compreso il suddetto C.F.) dell’ utente;

⇒ nr. _____ relativo a generi di pronto consumo ammessi a rimborso
 per un pasto, emesso dal _____ in località
 _____ il giorno _____ per un importo
 pari a Euro _____ non riporta il codice fiscale del sottoscritto, in quanto –
 come dichiarato dall’ esercente – il registratore di cassa in uso presso il suddetto esercizio non è
 predisposto per la stampa dei dati identificativi (ivi compreso il suddetto C.F.) dell’ utente.

Dichiaro, altresì, di essermi dovuto avvalere degli esercizi commerciali suddetti in
 quanto(*) _____

data _____

firma del dichiarante

(*) indicare i motivi per i quali non si è potuto ricorrere ad altro esercizio tenuto a rilasciare la fattura / ricevuta fiscale.

(Comando – Servizio/Sezione _____)

OGGETTO: Anticipo su certificato di viaggio.

Il sottoscritto _____
 in servizio presso _____ tel. _____
 comandato per servizio isolato da _____ a _____
 come da certificato di viaggio n. _____ emesso in data _____
 per la durata presunta di giorni _____, chiede che gli vengano anticipate se sotto
 elencate spese **A** **B** (*) da sostenere nel corso del citato servizio isolato:

A			
- Art. 46, comma 7, del D.P.R. 164/02 -			
viaggio	(100%)	€	_____
pernottamento	(100%)	€	_____
vitto	(85%)	€	_____
TOTALE			€ _____

B			
- Art. 46, comma 9, del D.P.R. 164/02 -			
viaggio	(100%)	€	_____
somma forfettaria	(85% di €100,00 ogni 24 h)	€	_____
TOTALE			€ _____

(*) barrare la parte interessata

Il sottoscritto, al termine della missione, si impegna a restituire immediatamente il certificato di viaggio corredato della relativa documentazione di spesa.

data _____

firma del richiedente

N.B. La corresponsione dell'anticipo di spesa relativo al quadro B, vale quale autorizzazione alla corresponsione della somma forfettaria.

Tale opzione, una volta operata ed accettata, è irrevocabile.

VISTO: il capo servizio/sezione.....

 (timbro e firma)

Per quietanza di € _____ (_____)

firma per ricevuta

(Comando – Servizio/Sezione _____)

OGGETTO: indennità di trasferimento - art. 1, della legge nr.86/01.

Il sottoscritto _____
 trasferito d'autorità da _____ a _____
 a seguito della determinazione n. _____
 assunto in forza presso il nuovo Comando a far data dal _____

C H I E D E

A(*)

- Art. 1, commi 1 e 2, della legge nr.86/01 -

la corresponsione di una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi e in misura ridotta del 30% per i secondi 12 mesi.

In relazione a quanto precede dichiaro che nella nuova sede di servizio SI NO (*) usufruisco di alloggio gratuito di servizio.

B(*)

- Art. 1, comma 3, della legge nr.86/01 -

in luogo del trattamento di cui al comma 1 il rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato.

C(*)

- Art. 47, comma 4, D.PR. nr.164/02 -

avendo optato per il rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato, l'anticipo pari a tre mensilità.

(*) barrare la parte interessata

data _____

firma del richiedente
